

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

1/2026

EDITORIALE. *Mafia e Costituzione “di fatto”. E poi tra diritti e mercati*, Nando dalla Chiesa | DIBATTITO TEORICO. *L'Ottantesimo della Repubblica. Costituzione formale e Costituzione di fatto. A proposito di mafia*, Nando dalla Chiesa | METODOLOGIA. *Elite-interviewing in organised crime research: the case of antimafia magistrates*, Ombretta Ingrascì | LA RICERCA. *Opaque Windows, Hidden Patterns? Interpreting Erotic-Service Traces in Chinese-Linked Massage Centres and Property Environments in Milan*, Alessandro Corti, Gaia Michelazzi, Giovanni Nicolazzo | NOTE TEORICHE. *Minori stranieri non accompagnati e rischi di cooptazione nella criminalità organizzata: profili di responsabilità penale e strategie di protezione*, Chiara Colletti | NOTE DI RICERCA. *Gioco online, riciclaggio e criminalità organizzata. Profili giuridici e prospettive di intervento europeo. Il caso di Malta*, Nicolò Gatti | STORIA E MEMORIA. *“E cadde sua eccellenza l'omertà”. Il Maxiprocesso nella stampa nazionale. Una rassegna*, Ciro Dovizio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



OSSERVATORIO
SULLA
CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

Direttore
Nando dalla Chiesa

Comitato scientifico

Anna Alvazzi del Frate, Alessandra Ballerini, Antonio Balsamo, Fabio Basile, Stefan Bielanski, Enrico Carloni, Alessandro Cavalli, Donatella Della Porta, Giovanni De Luna, John Dickie, Alessandra Dino, Massimiliano Fiorucci, John Foot, Serena Forlati, Patricia L. González Rodríguez, Elena Granata, Salvatore Lupo, Angela Lupone, Paolo Mancini, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Alberto Martinelli (presidente), Monica Massari, Enrica Morlicchio, Marco Pedrazzi, Stefania Pellegrini, Alessandra Pioggia, Francesca Rispoli, Ambrogio Santambrogio, Rocco Sciarrone, Monica Serrano, Annalisa Tota, Francesco Tundo, Alberto Vannucci, Federico Varese, Luisa Zecca, Ugi Zvekcic

Comitato editoriale

Thomas Aureliani (coordinatore), Federica Cabras, Stefania Carnevale, Ciro Dovizio, Orsetta Giolo, Ombretta Ingrassi, Mariele Merlati, Christian Ponti, Marzia Rosti

Comitato di redazione

Andrea Carnì, Camilla Caselli, Dusan Desnica, Annaclara de Tuglie, Guillem Frova, Michela Ledi, Martina Locarni, Ilaria Piovesan, Demetrio Villani, Arianna Zottarel

ISSN 2421-5635
doi: 10.54103/2421-5635/2026/12/1

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità
con gli usi delle discipline di appartenenza degli autori

Edito in Diamond Open Access dalla Milano University Press
con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
su Riviste Unimi (<https://riviste.unimi.it/cross>)



INDICE

EDITORIALE

MAFIA E COSTITUZIONE “DI FATTO”. E POI
TRA DIRITTI E MERCATI

Nando dalla Chiesa

5

DIBATTITO TEORICO

L’OTTANTESIMO DELLA REPUBBLICA.
COSTITUZIONE FORMALE E COSTITUZIONE DI
FATTO. A PROPOSITO DI MAFIA

Nando dalla Chiesa

9

METODOLOGIA

ELITE-INTERVIEWING IN ORGANISED CRIME
RESEARCH: THE CASE OF ANTIMAFIA MAGIS-
TRATES

Ombretta Ingrassi

27

LA RICERCA

OPAQUE WINDOWS, HIDDEN PATTERNS?
A LAYERED ANALYSIS OF EROTIC-SERVICE
TRACES, CORPORATE STRUCTURE AND
PROPERTY OWNERSHIP IN CHINESE-LINKED
MASSAGE CENTRES IN THE PROVINCE OF MILAN

Alessandro Corti, Gaia Michelazzi, Giovanni Nicolazzo

55

NOTE TEORICHE

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E RISCHI
DI COOPTAZIONE NELLA CRIMINALITÀ ORGA-
NIZZATA: PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE E
STRATEGIE DI PROTEZIONE

Chiara Colletti

93

NOTE DI RICERCA

GIOCO ONLINE, RICICLAGGIO E CRIMINALITÀ OR-
GANIZZATA. PROFILI GIURIDICI E PROSPETTIVE
DI INTERVENTO EUROPEO. IL CASO DI MALTA

Nicolò Gatti

121

STORIA E MEMORIA

“E CADDE SUA ECCELLENZA L’OMERTÀ”:
IL MAXIPROCESSO NELLA STAMPA NAZIONALE.
UNA RASSEGNA

Ciro Dovizio

141

Editoriale

MAFIA E COSTITUZIONE “DI FATTO”. E POI TRA DIRITTI E MERCATI

Nando dalla Chiesa*

 NDC 0000-0001-8462-1039

Nel tempo del disordine in cui tutto vacilla due anniversari sono giunti a rimettere dei punti fermi nella vicenda italiana, ricordandoci le coordinate irrinunciabili della nostra democrazia e la fatica immensa attraverso cui esse sono state difese. Il più importante è stato l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. L'immagine di quel referendum del 1946 che impedì che il Paese si ritraesse dallo spirito della Liberazione, e gli diede anzi lo slancio per attraversare con successo, pur tra mille insidie, le fasi della Ricostruzione e del consolidamento della nuova democrazia. Il secondo è stato il quarantesimo del Maxiprocesso di Palermo che segnò la prima vera sconfitta istituzionale della mafia nella storia unitaria. Guai se una rivista come questa, per ora unica nel suo genere in Italia, non sapesse collocare la sua stessa attività dentro questo cammino e non sapesse vedere il senso di questi anniversari, così da capire meglio le sfide che ha davanti, che cosa scrivere, quali interlocuzioni scegliere. E proprio per non partecipare solo celebrativamente all'ottantesimo si è deciso di aprire la Rivista con un tema insidioso e che tuttavia non può essere oltre rimosso: quello della parziale costituzionalizzazione della mafia nel primo lungo periodo di avvio e sviluppo della vita repubblicana. Non si tratta di un tema astruso. Ma di un tema di fondo, che è poi quello della duplicità dei registri giuridici che hanno retto lo svolgimento concreto della vita nazionale. Una questione che ha lasciato segni visibili nella storia civile. Una storia ricca di fatti e di protagonisti, buoni e cattivi, eroici e traditori. Il secondo anniversario ci mette di fronte alle responsabilità di un intero sistema. E, come sempre teniamo a sottolineare, non si riferisce solo a un evento giudiziario ma soprattutto a un evento culturale, che esprime rispetto a quella costi-

* Università degli Studi di Milano (00wjc7c48)



tuzionalizzazione di fatto una imprevedibile discontinuità positiva. Sospinto da una nuova generazione di magistrati, ebbe anch'esso i suoi protagonisti, primo fra tutti il mondo della scuola (non quello dell'università), traendo forma e forza da una di quelle minoranze civiche virtuose così ben tematizzate nella riflessione di Paul Ginsborg¹. La lotta per giungere alla condanna di Cosa Nostra fu aspra anche fuori dall'aula, e anche dopo, come testimoniò il rischio del fallimento nel processo d'appello. Ciro Dovizio, storico profondo e che sempre sa avere uno sguardo attento ai rapporti tra mafia e informazione,² ha raccolto alcuni brani della stampa nazionale utili a misurare la radicalità dello scontro che coinvolse pezzi interi di società proprio nell'ambito della comunicazione pubblica.

Tra i due anniversari, gli 80 della Repubblica e i 40 del Maxiprocesso, si sviluppa dunque il corpo centrale di questo numero. Il secondo saggio è di Ombretta Ingrassi, già coordinatrice di redazione della Rivista, una delle più stimate studiose dei rapporti tra l'universo femminile e il fenomeno mafioso. In questo caso l'autrice sottolinea i problemi metodologici che ha individuato nell'ambito della propria ricerca sul campo sulle magistrato impegnate in processi di mafia (donne e mafia...). E tuttavia le sue riflessioni vanno oltre il taglio disciplinare coltivato, investendo di fatto tutto l'esercizio della funzione giudiziaria, con le sue possibili ambiguità e distorsioni interpretative.

Pur non misurandosi con il livello epistemologico, un altro contributo si confronta con le questioni di metodologia dell'indagine sociologica. Ne sono autori tre ricercatori della Università Cattolica di Milano: Alessandro Corti, Gaia Michelazzi, Giovanni Nicolazzo. Il suo pregio sta anzitutto nella novità e attualità del tema esplorato. Ovvero la prostituzione e il suo sfruttamento attraverso i centri massaggi cinesi, nel caso 198 centri massaggi della provincia di Milano. Qui, al di là della dimensione della questione, emerge la indubbia stratificazione del fenomeno dei mercati sessuali urbani indoor, con la difficoltà di censirlo per via delle forme in cui si presenta: dalla diretta visibilità dei locali e delle attività che vi si praticano alla loro individuabilità solo attraverso le nebbie verbali dei documenti ufficiali. Segue un articolo di una giovane giurista, Chiara Colletti, che anche grazie alla sua esperienza di tirocinante presso il Tribunale di Milano ha letto con nuova consapevolezza la questione della esposizione al rischio criminale dei minori stranieri non

¹ Paul Ginsborg, *Le virtù della Repubblica. Conversazione a Formia*, Milano, Il Saggiatore, 1994; Paul Ginsborg, *Il tempo di cambiare. Politica e potere della vita quotidiana*, Torino, Einaudi, 2004.

² Ciro Dovizio, *L'alba dell'antimafia. Palermo, «L'Ora» e le prime inchieste sull'«onorata società»*, Roma, Donzelli, 2024.

accompagnati. Le sue riflessioni teoriche predispongono con ordine una traccia per future ricerche, ma anche per future strategie di contenimento, intrecciando riflessioni storico-legislative con le più attuali prospettive socio-criminologiche. Partecipa infine alla realizzazione di questo numero la nota di un giovane ricercatore indipendente, Nicolò Gatti, che si è applicato a un altro mercato tendenzialmente illegale, quello del gioco d'azzardo. L'autore, dopo aver lavorato con passione sulla letteratura secondaria, sostiene la tesi che la corsa, talvolta complice, a regolare il gioco d'azzardo privilegiando le legislazioni nazionali metta in crisi gli sforzi di promuovere una adeguata cooperazione internazionale nel settore del riciclaggio. E pone al centro della sua nota il caso maltese, le cui manifestazioni dell'ultimo decennio inducono ormai a suo avviso a richiedere un efficace intervento della Commissione UE nell'ambito del gioco telematico. Siamo insomma partiti dalle grandi regole e dai grandi diritti dell'edificio costituzionale per giungere alle regole di singoli mercati. Ma anche nel tempo del disordine "tutto si tiene". Buona lettura.

Articoli

L'OTTANTESIMO DELLA REPUBBLICA. COSTITUZIONE FORMALE E COSTITUZIONE DI FATTO. A PROPOSITO DI MAFIA

Nando dalla Chiesa*

 [0000-0001-8462-1039](https://orcid.org/0000-0001-8462-1039)

*The Eightieth Anniversary of the Republic. Formal Constitution and de facto Constitution:
Regarding the Mafia.*

Abstract

L'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana spinge a rileggere i processi storici da cui essa nacque. Nel panorama complessivo spicca lo speciale ruolo della mafia in Sicilia, isola strategica per i futuri equilibri geopolitici. Da qui l'autore, proponendo “quattro indizi”, trae la tesi di una parziale e concreta, anche se inconfessabile, originaria costituzionalizzazione de facto della mafia. Una costituzionalizzazione poi messa in crisi dai grandi eventi, nazionali e internazionali, della fine del secolo scorso.

Parole chiave: Repubblica; Costituzione; mafia; alleanze; costituzionalizzazione de facto.

The eightieth anniversary of the Italian Republic prompts us to reread the historical processes from which it was born. In the overall panorama, the special role of the mafia stands out in Sicily, a strategic island for future geopolitical balances. From here the author, proposing “four clues”, draws the thesis of a partial and concrete, even if unspeakable, original de facto constitutionalization of the mafia. A constitutionalization then put into crisis by the great events, national and international, of the end of the last century.

Keywords: Republic; Constitution; mafia; alliances; de facto constitutionalization

* Università degli Studi di Milano ([00wjc7c48](https://orcid.org/00wjc7c48))



Lo scorso 2 giugno si è celebrato l'ottantesimo anniversario del referendum da cui nacque la Repubblica Italiana. Un evento storico, dal quale sarebbe poi nata nel 1948 la Costituzione repubblicana, ossia la Carta della nostra democrazia, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. È stata dunque l'occasione per recuperare nella propria unitarietà un intenso ciclo di conquiste: la Liberazione, la Repubblica, la Costituzione. Nel farlo, si è dato particolare rilievo al nuovo sistema di diritti riconosciuti ai cittadini, nella loro singolarità come nelle loro forme associate. E, anche sull'onda dello straordinario successo del film di Paola Cortellesi¹, si è dato il dovuto rilievo all'introduzione del voto alle donne, pietra miliare del cammino democratico del Paese.

Meno si è discusso del divario tra le previsioni della Carta Costituzionale e gli istituti e principi concretamente attuati nella storia dei decenni successivi. Ancor meno si è dibattuto dello iato realizzatosi in poco tempo tra i valori chiamati a fondare la Repubblica e gli uomini chiamati a reggerne le sorti. Ossia del modo effettivo in cui la Carta è stata "portata in terra" nel volgere di pochi anni.

Ed è all'interno di questo grande campo problematico che va situata una riflessione sincera su quale sia stato il rapporto inscritto nella storia del paese tra la propria Costituzione e il fenomeno mafioso. Non è una riflessione di poco conto perché obbliga a fare i conti fino in fondo con il ruolo che il fenomeno mafioso ha avuto nella nascita della democrazia repubblicana e nella definizione della sua qualità originaria. La tesi che si cercherà qui di proporre è che la mafia abbia goduto di una propria incorporazione di fatto nel nuovo Stato, fino a potersi parlare di una sua originaria *costituzionalizzazione* "de facto". Si tratta certo di una tesi che può apparire ardita. E che non solo incrina le forme idealizzanti di narrazione della democrazia post-bellica, con la ventata di libertà e di benessere che essa comunque assicurò al popolo italiano; ma va oltre le sue stesse rappresentazioni più critiche, fondate sulle categorie del dualismo e dell'arretratezza².

Non c'è all'origine di questa tesi alcun nuovo materiale storico, alcuna nuova documentazione politico-parlamentare. Procederemo "semplicemente", nel proporla, a una riorganizzazione – come si dice – *ragionata* del materiale esistente. Ripercorreremo avvenimenti, fatti, processi. Ripenseremo a parole, a personaggi e ad

¹ Paola Cortellesi, *C'è ancora domani*, produzione Widside, in collaborazione con Sky, 2023.

² Sul dualismo economico si veda in particolare Augusto Graziani, *L'economia italiana dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna, 1979. Sull'arretratezza si suggerisce Guido Crainz, *Il paese mancato, Dal miracolo economico agli anni ottanta*, Donzelli, Roma, 2003.

elementi di contesto. Tutti ben noti a storici, giuristi e sociologi che si siano minimamente occupati del fenomeno mafioso nel secondo dopoguerra e nella storia repubblicana. Ma che, in una retrospettiva sufficientemente lunga e consapevole, indicano impietosamente, e con implicazioni scomode per le narrazioni più collaudate, una presenza del fenomeno mafioso non intrusiva o dichiaratamente ostile, ma quasi consustanziale invece alla originaria struttura di equilibri su cui si resse il nuovo Stato. Procederemo accumulando alcuni “indizi” (quattro) di questo tipo di presenza. Fino a verificarne il fondamento, se possibile, con nuova consapevolezza storica.

1. PRIMO INDIZIO: LA LUNGA STRAGE DEI CAPI CONTADINI.

La Costituzione recita che la Repubblica si fonda sul lavoro (art.1). Assicura che le persone hanno pari dignità davanti alla legge (art.2). Stabilisce anche che la proprietà privata è garantita, purché svolga una funzione sociale (art.42). Ebbene, tutte e tre le statuizioni vengono schiacciate dal diritto di fatto che opera in terra di mafia (terra larga, che è andata espandendosi) e che, come tale, viene riconosciuto sotto il grande tetto etico-giuridico della Costituzione. Come è noto, la Sicilia dovette misurarsi per più di un decennio, tra gli anni quaranta e cinquanta, con quello che uno studioso come Umberto Santino ha definito il più forte movimento contadino nell'Europa del XX secolo.³ Quel movimento venne ripetutamente decapitato dal potere mafioso, che nelle campagne esercitava una sua giurisdizione, caratterizzata da una spiccata vocazione al dominio violento sulle classi subalterne. Una strage che colpì soprattutto la Sicilia occidentale, ovvero il “regno della mafia”. I nomi delle vittime sono entrati nella leggenda dei movimenti sociali: da Accursio Miraglia a Epifanio Li Puma, da Placido Rizzotto a Salvatore Carnevale. Furono in tutto una quarantina. A essi vanno aggiunti quelli di figure politiche e istituzionali come Girolamo Li Causi, dirigente comunista, che sfuggì per caso alle bombe e ai colpi di mitra indirizzati contro di lui in un comizio tenuto nel settembre '44 a Villalba, il paese di cui era sindaco il capomafia Calogero Vizzini. Nessuna di quelle vittime ebbe giustizia. Solo l'omicidio di Salvatore Carnevale, sindacalista socialista di Sciarra, provincia di Palermo, generò

³ Umberto Santino, *Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile*, Editori Riuniti, Roma, 2009.

un processo in grado di giungere fino alla Cassazione. Ma qui il cammino della giustizia si imbatté simbolicamente in un avvocato difensore degli imputati già presidente della Camera dei Deputati e futuro Presidente della Repubblica: Giovanni Leone. Proprio in Cassazione, anzi, l'allora procuratore generale Tito Parlatore, chiamato a rappresentare l'accusa, sostenne la tesi che la mafia fosse materia non per le aule dei tribunali ma per le aule accademiche, dal momento che essa, lungi dal compiere reati, rappresentava solo una speciale forma di mentalità. L'alto magistrato preparò così la strada alla sentenza con cui quasi sempre si concludevano i processi contro i mafiosi: l'ennesima assoluzione per insufficienza di prove.⁴ Nessuna giustizia fu garantita dunque a esponenti sindacali, sindaci, dirigenti politici che pur vantavano pari dignità rispetto alle altre categorie sociali che lo Stato si affrettava a tutelare, a partire dai titolari di proprietà private incolte e dunque prive di qualsiasi funzione sociale. Vittime che, almeno a partire dal '48, avevano creduto alla buona novella costituzionale della pari dignità, e di una Repubblica fondata anzitutto sul lavoro; ignare che la vicenda repubblicana avrebbe subito virato, come vedremo, verso gli equilibri sociali e politici fissati dalla divisione del mondo in due. Non vi fu giustizia per i contadini neanche per le vittime della strage più grande, la prima strage oscura della Repubblica, quella di Portella della Ginestra del primo maggio del 1947. Allora furono i sicari della banda Giuliano a sparare sulle famiglie contadine inermi giunte in campagna a salutare il primo maggio Festa dei Lavoratori (appunto il lavoro...). Ma altri, non "banditi", e mai puniti o processati, vollero quella sterzata sul cammino di un'isola dove le prime libere elezioni si erano concluse con la vittoria delle sinistre riunite nel Blocco del Popolo⁵. La vicenda giudiziaria che seguì la strage fu troppo lunga e complicata per poterla contenere negli spazi qui possibili. Il falso scontro a fuoco in cui sarebbe stato ucciso Salvatore Giuliano. L'avvelenamento in carcere di suo cugino Gaspare Pisciotta nei venti giorni in cui fu ministro della Giustizia Giulio Andreotti, ecc.⁶ Fatto sta che essa stese quasi una pietra tombale sulle illusioni costituzionali sorte in Sicilia per l'effetto combinato

⁴ La vicenda processuale viene ben ricostruita in Umberto Ursetta, *Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo senza ali*, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2005 (a cura di Vincenzo Vasile). Si vedano anche Carlo Levi, *Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia*, Einaudi, Torino, 1955, parte III; e Nando dalla Chiesa, *Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore*, Solferino, Milano, 2024, cap. 1.

⁵ Per un inquadramento di quei fatti e le ipotesi che provarono a spiegarli si veda Giuseppe Casarrubea, *Portella della Ginestra. Microstoria di una strage di Stato*, Franco Angeli, Milano, 1997; e, dello stesso autore, *Portella della Ginestra 50 anni dopo (1947-1997)*, Sciascia, Caltanissetta, 1999-2001 (3 voll.).

⁶ In proposito, Sergio Turone, *Corrotti e corruttori dall'Unità d'Italia alla P2*, Laterza, Roma-Bari, 1984, p. 201.

del “vento del Nord” e della nuova forza del movimento contadino nonché di quei decreti Gullo (così chiamati dal nome del ministro dell’Agricoltura Fausto Gullo) che già dal ‘44 avevano introdotto il principio della concessione delle terre incolte. Certo sotto gli occhi di tutti si era sviluppata una vicenda storica indimenticabile. Il più grande movimento sociale europeo nelle campagne del XX secolo era stato colpito, schiantato, *senza colpevoli* per più di un decennio in un paese che si era liberato del fascismo e che da un certo punto in poi si era dotato di una Costituzione che non era forse “la più bella del mondo” ma era sicuramente tra le più avanzate del mondo occidentale.⁷ Com’era stato possibile? Com’era stato possibile che gli apparati dello Stato nel loro insieme lo consentissero? È la domanda che tornerà ancora.

2. SECONDO INDIZIO: LE AMICIZIE CON L’ANTISTATO.

A rileggere la Costituzione del ‘48 non si può contestare a don Luigi Ciotti una tesi che il prete torinese fondatore di Libera ripete da anni in ogni sede: “Il vero testo antimafia è la Costituzione”. Subito aggiungendo: “E per i cattolici anche il Vangelo”⁸. Prendiamo qui solo la prima parte della sua tesi. In un paese che approva e fa suo quel testo, con quell’ordito sapiente e saggio di diritti e di principi, e impegna a giurarvi fedeltà i propri funzionari e ministri, la mafia è la negazione dello Stato. Con il suo carico di ingiustizia, di violenza e di segretezza, non può rappresentare una entità e nemmeno una “mentalità” verso la quale siano possibili tolleranze e comprensioni. Tanto meno un potere al quale inchinarsi o venire a patti, salvo rinnegare sé stessi. Eppure la storia italiana straborda di relazioni privilegiate tra esponenti delle istituzioni ed esponenti mafiosi. Beninteso: la storia di quasi ogni paese europeo rivela nel suo svolgersi rapporti inconfessabili tra rappresentanti dello Stato e rappresentanti di organizzazioni criminali. Che nascono intorno a episodi di corruzione, a favori elettorali o a vicinanze di interessi. Ma in questo caso non si tratta di relazioni contingenti e storicamente isolabili. Le amicizie si pongono come un fatto organico, espressione di un “sentire comune”

⁷ Umberto Santino, *op. cit.* Si vedano, tra le molte, le memorie personali di Franco La Torre, *Sulle ginocchia. Pio La Torre, una storia*, Melampo, Milano, 2015.

⁸ Luigi Ciotti, *La speranza non è in vendita*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, e Giunti editore, Firenze, 2011.

tra due poteri fra loro inconciliabili: la Repubblica fondata sulla Costituzione del '48 e la mafia; la Repubblica Italiana il cui simbolo fregia i berretti dell'Arma dei carabinieri e la mafia che uccide i carabinieri. In tal senso appare di straordinario interesse la traiettoria di vita – intellettuale, politica, istituzionale – di un uomo di Stato come Vittorio Emanuele Orlando. Il quale è considerato nella storia delle dottrine giuridiche uno dei fondatori del diritto costituzionale in Italia. Orlando è però, al cospetto della storia nazionale, soprattutto il “presidente della vittoria”, colui che nel 1919, da capo del governo, sedette alla conferenza di Parigi a rappresentare l'Italia vincitrice della Prima guerra mondiale. E tuttavia Orlando è anche, davanti alla storia nazionale e della mafia insieme, l'autore di un indimenticabile discorso tenuto nel 1925 in difesa della mafia allora combattuta dal fascismo. La mafia presenta “i contrassegni indivisibili dell'anima siciliana”, affermò. E in questa prospettiva ne elencò meriti e virtù, certo talora portati, questo lo ammise, “sino al parossismo” e all'eccesso. Per concludere però orgogliosamente: “mafioso mi dichiaro e sono lieto di esserlo”.⁹ Ci si potrebbe domandare a questo punto che cosa c'entri la Costituzione. E invece c'entra. Perché una ventina d'anni dopo quel discorso il presidente della vittoria divenne membro della Assemblea Costituente e dunque, come si dice, “padre costituente”. Si può pensare che egli, ammaestrato da una storia già dolorosa (tra cui l'eccidio di Portella della Ginestra), avesse saputo nel tempo liberarsi di quelle incrostazioni sicilianiste e da quella generosità di vedute verso il fenomeno mafioso, portata essa sì “verso l'eccesso”. Ma non fu così. Chi scrive rintracciò alcuni anni fa tra gli atti della Commissione parlamentare anti-mafia presieduta dall'On. Luigi Carraro un eloquente, garbato, deferente carteggio tra lui e Frank Coppola, grande capomafia di Partinico andato sulla costa laziale a promuovere i primi traffici di droga da Pomezia. E rimase sconvolto (sarà anche questo un “eccesso”, ma il sottoscritto provò esattamente un tale sentimento) per l'amicizia dei toni. Nessun affare vi traspariva, ma sì l'affabilità del rapporto tra i due e la perfetta coincidenza del luogo di origine del padrino con il collegio elettorale del padre costituente. Sullo sfondo stragi, delitti, violenze in Sicilia e in America, tutti elementi di un diffuso sistema di pratiche di annientamento della Costituzione. Come mai? Si può pensare che quella di Orlando sia stata una anomala, per quanto simbolica, traiettoria, insolitamente capace di trasferirsi dall'Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana. Ma vi è un altro episodio, tra i tantissimi disponibili, che può concorrere a scontornare meglio il nostro secondo indizio. Ed

⁹ Giuseppe Carlo Marino, *Storia della mafia*, Newton Compton, Roma, 1997, p. 44.

è la dichiarazione che rese per iscritto su una rivista di dottrina giuridica del tempo un alto magistrato di Cassazione. Si chiamava Giuseppe Guido Lo Schiavo, ed era circondato di stima unanime. Scrisse poi un bel libro sulla sua storia di magistrato in Sicilia, *Piccola pretura*.¹⁰ Ebbene, proprio Lo Schiavo sentì il dovere di spendere il suo prestigio in un elogio della mafia quando nel 1955 morì Calogero Vizzini, il citato capo della mafia siciliana, già insediato dalle truppe alleate (e ci torneremo) a sindaco di Villalba, centro emblematico del nisseno. Spiegò il magistrato che la mafia era sempre stata obbediente alle leggi e alla giustizia, che “non ha ostacolato l’opera del giudice” e che “nella persecuzione ai banditi e ai fuorilegge... ha affiancato addirittura le forze dell’ordine”. E volle chiudere con un augurio che riassumeva questo felice sentimento di stima verso il nemico della Costituzione: era diretto all’“autorevole successore” di “Don Calogero Vizzini”, perché sapesse raccogliere degnamente tanta eredità e potesse meritoriamente continuare quel rapporto di collaborazione con lo Stato: “Possa la sua opera essere indirizzata sulla via del rispetto delle leggi dello Stato e del miglioramento sociale della collettività”¹¹. Di nuovo: come mai? Perché questa inclusione della mafia in quello che possiamo definire il “perimetro strategico” dello Stato costituzionale? E in più: alla luce di queste argomentazioni, ci appare ancora così assurda la requisitoria “difensiva” tenuta una decina d’anni dopo, proprio in Cassazione, dal procuratore Tito Parlatore nel processo per l’assassinio del sindacalista Salvatore Carnevale? Chi legge avrà compreso che si è scelto di sorreggere la nostra tesi evitando di prendere in prestito dalle cronache dei primi decenni della Repubblica le immagini usurate di politici e magistrati “complici”. Abbiamo voluto invece portare a testimoni due figure “specchiate” secondo il giudizio comune. Perché è proprio attraverso di esse che prende consistenza la domanda o questione di fondo. Si trattava di perfida “intelligenza col nemico”, di “amicizia sincera” o di quale altra fattispecie intermedia o laterale? E immaginando che una linea di demarcazione comunque vi fosse, com’era possibile quell’amicizia (o generosa consuetudine) verso un potere che non poteva non apparire il protagonista più efficiente del campo nemico a chi avesse condiviso e interiorizzato i valori scolpiti – e con tanta chiarezza! – nella Costituzione? Riproponiamo allora la domanda imbarazzante e “maleducata”: forse, di fatto, la

¹⁰ Giuseppe Guido Lo Schiavo, *Piccola pretura*, Vito Bianco Editore, Roma, 1962.

¹¹ Giuseppe Guido Lo Schiavo, *In morte di Calogero Vizzini*, in “Rivista Processi”, 5 gennaio 1955 (citato in Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Mulino, Bologna, 1983, pp. 59-60).

mafia fu assorbita di fatto nella Costituzione, nonostante le avversioni che pure trovò nei ranghi dello Stato? Lo fu per calcolo cinico, per inerzia, per accumulo di relazioni? Una cosa è certa. Se davvero lo fu, questo avvenne (e lo vedremo meglio tra poco) anche per ragioni che non abbiamo fin qui evocato.

3. TERZO INDIZIO: LE ALLEANZE INTERNAZIONALI.

Si tratta di ragioni geopolitiche, purissime ragioni geopolitiche. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia nel luglio '43 avviene in un'Italia in cui il fascismo è ormai in agonia, come sarà chiaro dopo poco più di due settimane; di fatto senza più pubblici poteri. Per assumere subito il controllo del territorio, per evitare sussulti ostili, il principale strumento disponibile è la mafia, che di potere locale ha esperienza secolare, e che si trova lì sul posto, in assoluto il più potente degli elementi *nativi*. La mafia ha conti aperti con il fascismo. che l'ha colpita duramente con il prefetto Mori e ne ha spedito molti esponenti al confino nelle isole minori.¹² E ha l'ansia di ricostituire il proprio potere, sempre condiviso con la grande proprietà terriera. La mafia è il viatico, la mediazione, la garanzia. Ha viaggiato nel tempo la leggenda della bandiera di Lucky Luciano sventolata come biglietto da visita dai mezzi da sbarco americani. Uno storico come Salvatore Lupo ha smentito radicalmente questa narrazione, forse elargita con qualche compiacimento dagli stessi ambienti culturali mafiosi.¹³ Ma è indubbio che i clan mafiosi d'Oltreoceano, allora più forti dei "cugini" siciliani, abbiano dato un contributo autorevole alla risalita delle truppe alleate attraverso l'isola e poi attraverso la penisola¹⁴. La stessa Commissione parlamentare antimafia ha accreditato il ruolo cruciale proprio di Lucky Luciano, che avrebbe fornito liste di centinaia di personaggi locali ritenuti utili ad aiutare l'insediamento degli Alleati¹⁵. E non è certo senza significato che l'interprete fidato del colonnello Charles Poletti, comandante dell'Amministrazione militare alleata

¹² Salvatore Francesco Romano, *Storia della mafia*, Mondadori, Milano, 1966; Christopher Duggan, *La mafia durante il fascismo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1986; John Dickie, *Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

¹³ Salvatore Lupo, *Il mito del Grande Complotto. Gli americani, la mafia, e lo sbarco in Sicilia del 1943*, Donzelli, Roma, 2023.

¹⁴ Michele Pantaleone, *Mafia e politica*, Einaudi, Torino, 1962; Giuseppe Carlo Marino, *op. cit.*

¹⁵ Spunti interessanti in materia si trovano su Antonio Cipriani e Gianni Cipriani, *Sovranità limitata. Storia dell'eversione atlantica in Italia*, Edizioni Associate, Roma, 1991.

in Sicilia (l'Amgot), fu Vito Genovese, esponente di spicco delle famiglie newyorchesi ricercato dalle forze di polizia americane per diversi reati, compreso quello di omicidio. O che molti anni dopo lo stesso Poletti abbia giurato in un'intervista autobiografica sull'inesistenza della mafia, a suo dire frutto di una "invenzione intellettuale".¹⁶ Insomma è possibile sostenere documentalmente che la mafia diede il suo contributo (oggi imbarazzante, ieri concreto e alla luce del sole) alla "liberazione" della parte meridionale del paese. Contributo di relazioni, di informazioni, ma anche contributo politico diretto. Il contesto successivo, che fu anche conseguenza di tutto questo, è risaputo. Fino alle "Quattro giornate di Napoli", a Montecassino, allo sfondamento della "linea gotica", alla vittoria partigiana nell'Italia del Nord (con assistenza americana), e in mezzo il CLN, il governo Badoglio e il governo Parri. E il generale Poletti giunto a governare la Lombardia dopo il 25 aprile. Fino alla Repubblica, appunto. Tirando le somme, con le forze degli eserciti regolari o di quelli inquadrati nella Resistenza l'Italia trovò la strada della democrazia: chi la costruì da Nord, chi la costruì da Sud. Dove appunto si era fatta trovare la mafia, abile a saldare la domanda di un mondo nuovo e diverso (che sarebbe sfociata nella costituzione delle Nazioni Unite e in una idea superiore di diritto e di giustizia¹⁷), e la domanda di un mondo antico; la democrazia occidentale e il latifondo insieme¹⁸. Era davvero pensabile che la nuova democrazia repubblicana non pagasse i debiti accumulati in Sicilia lungo la strada? Ed era pensabile che gli Stati Uniti, che pure vietarono a Luciano non solo di tornare sul suolo americano ma anche di acquartierarsi a Cuba, dimenticassero le relazioni confessabili e inconfessabili che si erano formate in quel decisivo biennio di transizione?¹⁹ E ancora: era pensabile che quelle relazioni potessero non pesare in un'Italia beneficiata dal Piano Marshall e affollata di basi militari americane? Fu così. Si ebbe una democrazia non "asservita" ma certo posta *sub judice* per effetto di Yalta e della divisione del mondo

¹⁶ Giuseppe Carlo Marino, *op. cit.*, p. 50.

¹⁷ Gustavo Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, Mulino, Bologna, 1988; Gustavo Zagrebelsky, *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003 (con Carlo Maria Martini); Stefano Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

¹⁸ Una lettura complessiva di queste dinamiche non può prescindere, ad avviso di chi scrive, dalle più tipiche riflessioni gramsciane sulla storia nazionale: Antonio Gramsci, *La questione meridionale*, Editori Riuniti, Roma, 1966; Antonio Gramsci, *Sul Risorgimento*, Editori Riuniti, Roma, 1972.

¹⁹ Interessante quanto generalmente sconosciuto è in proposito il testo di Filippo Gaja, *L'esercito della lupara. L'americanizzazione della mafia siciliana*, Maquis editore, Milano, 1990.

in due.²⁰ Un mondo in cui all'Italia era spettato un ruolo di frontiera estrema verso est e verso sud, ovvero una funzione geopolitica strategica tale da condizionarne il libero esercizio della vita politica e istituzionale. Con il famoso fattore K (da Kommunism) capace di contenerne le dinamiche politiche e sociali, e in minor misura quelle culturali²¹. Si ebbe un paese al quale toccava come primo imperativo di arginare le possibili spinte espansive del mondo comunista e che per incredibile combinazione era anche quello che vantava il più forte partito comunista d'Occidente. E la Sicilia ne era l'avamposto ultimo nel Mediterraneo, avamposto in cui alle elezioni regionali del '47 era pur successo che vincessero le bandiere rosse sulle quali soffiava il vento della rivolta contadina²². Ebbene, in quella situazione la mafia si fece garante di ordine. Un garante che ancora poteva esibire, quasi freschi di stagione, i crediti acquisiti nella transizione verso la Repubblica. Perciò l'ecatombe di leader sindacali senza processi.

Da qui i riconoscimenti da parte di politici e magistrati insospettabili che questa realtà avevano ben chiara e presente, anche se probabilmente non ne avrebbero ricostruito la genesi come abbiamo fatto fin qui noi. Senonché, proprio nello sviluppo di questa ricostruzione, compare quello che possiamo chiamare il quarto indizio.

4. QUARTO INDIZIO: L'IMPUNITÀ DEI COMPLICI.

Vi è cioè un ulteriore indizio a sostegno della nostra tesi di avvio. E non è indizio leggero. Riguarda il sistema delle complicità che si è andato addensando intorno alla mafia per circa mezzo secolo, regalando una lunghissima impunità. Processi in serie conclusi da sentenze di assoluzione per insufficienze di prove. Uomini vicini o addirittura organici alla mafia giunti alle cariche di sindaco di grandi città²³, di membri della Commissione parlamentare antimafia, di sottosegretari e ministri, perfino di presidenti del Consiglio dei ministri²⁴. Come è stato possibile che ciò accadesse nella vita istituzionale di un paese la cui Costituzione viene autorevolmente definita, come abbiamo visto, "il principale testo antimafia"?

²⁰ Paul Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Einaudi, Torino, 1989.

²¹ Si veda il celebre libro di Alberto Ronchey, *Chi vincerà in Italia? La democrazia bloccata, i comunisti e il fattore K*, Milano, A. Mondadori, 1982.

²² Umberto Santino, *op. cit.*

²³ Esempio in tal senso il caso del corleonese Vito Ciancimino sindaco di Palermo. Vedi Massimo Ciancimino, Francesco La Licata, *Don Vito*, Feltrinelli, Milano, 2010.

²⁴ Si veda appena qui sotto la vicenda metaforica di Giulio Andreotti.

Per dare una risposta all'altezza della domanda converrà partire da una vicenda "alta" anch'essa e strettamente attinente alle osservazioni che stiamo proponendo. Ed è quella del processo Andreotti.²⁵ Giulio Andreotti è stato a lungo il più importante e potente uomo politico della Repubblica, fino a occupare per ben sette volte il ruolo di presidente del Consiglio. La sua incriminazione per associazione a delinquere di stampo mafioso avvenne nella prima metà degli anni novanta (il processo iniziò nel 1993). Come è noto, sulla sua innocenza o colpevolezza si scatenò un dibattito spesso convulso e tendenzialmente inquinato dallo spirito di parte o di appartenenza. Alla fine il leader politico democristiano evitò la condanna. Il reato di associazione mafiosa infatti era stato istituito nel 1982, ovvero due anni dopo il periodo per il quale sarebbe stato possibile contestarglielo. Rispettando il principio della non retroattività della pena, la corte ritenne che potesse essere condannato per il reato di associazione a delinquere semplice. Ma quest'ultimo era caduto in prescrizione. Forti furono a quel punto le campagne di opinione a sostegno dell'innocenza dell'imputato, indicato come vittima di una persecuzione giudiziaria. In tal senso l'intera vicenda ha probabilmente costituito, con tutte le sue sfumature, una sorta di "autobiografia della nazione", se vogliamo usare il termine con cui Piero Gobetti definì il fascismo. La parola finale l'ha scritta la Corte di Cassazione nel 2004. Che così incise a memoria dei posteri le responsabilità del più potente e longevo uomo politico dalla "Prima Repubblica":

"L'imputato ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arretrato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano [...]"

Dovendo esprimere una valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano interpretarsi come una semplice manifestazione

²⁵ La letteratura in proposito è piuttosto ampia. Proponiamo qui, in ordine cronologico: Pino Arlacchi, *Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo*, Rizzoli, Milano, 1995; Nicola Tranfaglia, *La sentenza Andreotti. Politica, mafia e giustizia nell'Italia contemporanea*, Garzanti, Milano, 2001; Livio Pepino, *Andreotti, la mafia, i processi. Analisi e materiali giudiziari*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2005; Nando dalla Chiesa, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010; Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, *La verità sul processo Andreotti*, Laterza, Roma-Bari, 2018; Paolo Intocchia, *L'imputato imperfetto. Storia del processo Andreotti*, Melampo, Milano, 2022.

di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino una vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo [...]

Alla stregua dell'esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel merito fondate le censure dei pm appellanti. Non resta allora che confermare [...] la statuizione di non luogo a procedere per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti *estinto per prescrizione*"

(Sentenza della Corte d'appello di Palermo, recepita integralmente dalla Corte di Cassazione)"²⁶

Di nuovo: come fu possibile? Come accadde che un "sette volte presidente del consiglio" potesse intrattenere una "vera e propria partecipazione" all'associazione mafiosa, "apprezzabilmente protrattasi nel tempo"? Che rapporto vi è stato davvero tra il Paese, la sua Costituzione e la mafia? Quattro indizi di questo spessore, se ne converrà, sono troppi per lasciare spazio a risposte in grado di invalidare o contrastare efficacemente la tesi da cui siamo partiti. Fu possibile perché la mafia non era considerata un nemico mortale. Perché anzi – riproponiamo l'immagine – rientrava nel perimetro strategico dello Stato repubblicano. E questo era chiaro anche a un signore con la seconda elementare come Totò Riina che, proprio in forza di questa sua consapevolezza, osò ciò che nessuno scienziato della politica o sociologo politico avrebbe immaginato che Cosa Nostra osasse: uccidere uno dopo l'altro in pochi anni tutte le più alte cariche dello Stato in una città (Palermo) senza temere di venire schiantata dalla risposta delle istituzioni²⁷. Riina sapeva, conosceva intimamente questa verità, diciamo anche "per storia ricevuta". È stata la classe intellettuale-politica a non volerlo capire. Non vi è, dietro questa tesi, nessuna visione complottista della storia.²⁸ Piuttosto, per le ragioni che si è cercato di esporre, una tacita e parziale (ma prevalente fino agli anni novanta del secolo

²⁶ Nando dalla Chiesa, *La Convergenza*, cit., pp. 153-154; Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, *La verità sul processo Andreotti*, Laterza, Roma-Bari, 2018, cap. 2.

²⁷ Antonio Calabrò, *I mille morti di Palermo*, Mondadori, Milano, 2016.

²⁸ A tal fine basta leggersi l'imponente documentazione contenuta in Enrico Deaglio, *C'era una volta in Italia. Gli anni ottanta*, Feltrinelli, Milano, 2025 (con Iva Carozzi).

scorso) “costituzionalizzazione di fatto” della mafia, la sua incorporazione nelle carni vive del potere.²⁹

Perché questa costituzionalizzazione andasse in crisi, e fra l'altro lasciando nostalgie ancora palpabili, è occorsa una vera rivoluzione in tre atti, ossia una combinazione irripetibile e imprevedibile di eventi: a) il trauma *geopolitico* della Caduta del Muro, la fine di un'epoca della storia mondiale, con conseguente fine di ogni alibi “di sistema” per Cosa Nostra e anche per il “sette volte presidente del Consiglio”³⁰; b) il trauma *politico* di Tangentopoli, con il disfacimento repentino del sistema politico italiano e delle sue più profonde legature interne³¹; c) il trauma *morale* delle stragi del '92 dopo la sentenza di condanna all'ergastolo per la Cupola di Cosa Nostra in esito al Maxiprocesso³², e il cui effetto toccò punte vertiginose grazie a un movimento antimafia mai immaginato da Cosa Nostra³³. Una breve notazione finale va proposta a questo punto. Abbiamo detto che per sconfiggere la (parziale) costituzionalizzazione è occorsa una rivoluzione in tre atti. Oggi la mafia viene condannata nei processi, le amicizie con i mafiosi non dispensano grandi fortune politiche, il movimento antimafia ha costruito oltre che nuove parole d'ordine una solida cultura antimafia. Ma tutto questo, la percezione della immensità di questo processo, deve finalmente farci valutare fino in fondo l'eredità di Giovanni Falcone (e di chi ne affiancò l'impegno professionale e culturale). A questo punto, si vuol dire, possiamo davvero misurare il peso che egli cercò di caricarsi sulle spalle e che gli mise contro – per l'appunto – un intero sistema, motivazioni anticomuniste

²⁹ Tracce importanti per lo sviluppo di questo approccio si trovano in Giuliano Turone, *L'Italia occulta*, Chiarelettere, Milano, 2019.

³⁰ Il quale solo perciò, in quanto candidato in pectore alla presidenza della Repubblica, varò nel '91, ultima volta presidente del Consiglio, leggi severe contro Cosa Nostra. Si veda Nando dalla Chiesa, *Una strage semplice*, Melampo, Milano, 2017.

³¹ Il concetto di legatura va qui inteso nell'accezione dahrendorfiana (Ralph Dahrendorf, *Quadrare il cerchio: benessere economico, coesione sociale e libertà politica*, Laterza, Roma-Bari, 2006).

³² Per una rilettura storico-giudiziaria, ma anche culturale, di quell'evento all'interno della nostra prospettiva, si veda Pietro Grasso, *U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra*, Feltrinelli, Milano, 2026.

³³ Su questo, oltre al già citato testo di Nando dalla Chiesa, *La scelta Libera. Giovani nel movimento antimafia*, si vedano Alison Jamieson, *The Antimafia. Italy's Fight Against Organized Crime*, St. Martin's Press, New York, 2000; Jane C. Schneider, Peter T. Schneider, *Un destino reversibile. Mafia, antimafia e società civile a Palermo*, Viella, Palermo, 2009 e Nando dalla Chiesa, *Mafia and Antimafia-A History to Fill*, in Nando dalla Chiesa, Christina Jerne (edd.), *Against the Mafia. The Classic Italian Writings*, Palgrave-Macmillan, Cham Switzerland, 2024, pp. 1-17. In una prospettiva più ampia si suggerisce anche Paul Ginsborg, *L'Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato. 1980-1996*, Einaudi, Torino, 1998.

comprese³⁴. Il suo impegno contro la mafia, cioè, non fu “solo” giudiziario, ma fu culturale nel senso più pieno, intriso di uno spirito della Costituzione degno dei grandi “resistenti”³⁵. La retorica del “seguì il denaro” con cui si vorrebbe esaltare la funzione storica della sua persona, si rivela stantia davanti al compito che egli cercò di caricarsi: riscattare le istituzioni italiane da quella costituzionalizzazione così ben interpretata ai suoi tempi dal giudice Corrado Carnevale e dalle sue sentenze assolutorie, che solo grazie a lui vennero fermate. Mi si permetta dunque una notazione personale e che non ha alcuna velleità scientifica: se è vero quanto si è fin qui scritto, quel giudice non seguì tanto il denaro ma seguì soprattutto la Costituzione. Questo fu il suo vero “metodo”. E perciò risultò così difficilmente replicabile.

³⁴ Fondamentale resta ormai da decenni Giovanni Falcone, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 1991 (con Marcelle Padovani); vedi anche *La posta in gioco*, Rizzoli, Milano, 1994.

³⁵ Si vedano anche, in questa prospettiva, Francesco La Licata, *Storia di Giovanni Falcone*, Feltrinelli, Milano, 2012; Attilio Bolzoni, *Uomini soli*, Melampo, Milano, 2012; Nando dalla Chiesa, *Una strage semplice*, cit.; e in particolare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. *Ostinati e contrari*, Melampo, Milano, 2022 (a cura di Nando dalla Chiesa).

BIBLIOGRAFIA

- Arlacchi Pino, *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- Arlacchi Pino, *Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo*, Rizzoli, Milano, 1995.
- Bolzoni Attilio, *Uomini soli*, Melampo, Milano, 2012.
- Calabrò Antonio, *I mille morti di Palermo*, Mondadori, Milano, 2016.
- Casarrubea Giuseppe, *Portella della Ginestra. Microstoria di una strage di Stato*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Casarrubea Giuseppe, *Portella della Ginestra 50 anni dopo (1947-1997)*, Sciascia, Caltanissetta, 1999-2001 (3 voll.).
- Caselli Gian Carlo, *Le due guerre*, Melampo, Milano, 2009.
- Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido, *La verità sul processo Andreotti*, Laterza, Roma-Bari, 2018.
- Ciancimino Vito, La Licata Francesco, *Don Vito*, Feltrinelli, Milano, 2010.
- Ciotti Luigi, *La speranza non è in vendita*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, e Giunti editore, Firenze, 2011.
- Cipriani Antonio e Cipriani Gianni, *Sovranità limitata. Storia dell'eversione atlantica in Italia*, Edizioni Associate, Roma, 1991.
- Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Mafia in Sicilia, Relazione conclusiva, Senato della Repubblica, VI legislatura, Doc, XXIII, n. 2, 1976.
- Cortellesi Paola, *C'è ancora domani*, film, produzione Widlside, in collaborazione con Sky, 2023.
- Crainz Guido, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta*, Donzelli, Roma, 2003.
- Dahrendorf Ralph, *Quadrare il cerchio: benessere economico, coesione sociale e libertà politica*, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- dalla Chiesa Nando, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo,

Milano, 2010.

dalla Chiesa Nando, *La scelta Libera. Giovani nel movimento antimafia*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014 (con la collaborazione di Ludovica Ioppolo, Martina Mazzeo, Martina Panzarasa).

dalla Chiesa Nando, *Una strage semplice*, Melampo, Milano, 2017.

dalla Chiesa Nando, *Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore*, Solferino, Milano, 2024.

dalla Chiesa Nando, *Mafia and Antimafia - A History to Fill*, in *Against the Mafia. The Classic Italian Writings*, dalla Chiesa Nando, Jerna Christina (edd.). Palgrave-Macmillan, Cham Switzerland, 2024.

Deaglio Enrico, *C'era una volta in Italia. Gli anni ottanta*, Feltrinelli, Milano, 2025 (con Ivan Carozzi).

Dickie John, *Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

Duggan Christopher, *La mafia durante il fascismo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1986.

Falcone Giovanni, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 1991 (con Marcelle Pado-vani).

Falcone Giovanni, *La posta in gioco*, Rizzoli, Milano, 1994.

Falcone Giovanni, Borsellino Paolo, *Ostinati e contrari*, a cura di Nando dalla Chiesa, Solferino, Milano, 2022.

Gaja Filippo, *L'esercito della lupara. L'americanizzazione della mafia siciliana*, Maquis editore, Milano, 1990.

Ginsborg Paul, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Einaudi, Torino, 1989.

Ginsborg Paul, *L'Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato. 1980-1996*, Einaudi, Torino, 1998.

Gramsci Antonio, *La questione meridionale*, Editori Riuniti, Roma, 1966.

Gramsci Antonio, *Sul Risorgimento*, Editori Riuniti, Roma, 1972.

- Grasso Pietro, *‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra*, Feltrinelli, Milano, 2026.
- Graziani Augusto, *L'economia italiana dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna, 1979.
- Intoccia Paolo, *L'imputato imperfetto. Storia del processo Andreotti*, Melampo, Milano, 2022.
- Jamieson Alison, *The Antimafia. Italy's Fight Against Organized Crime*, St. Martin's Press, New York, 2000.
- La Licata Francesco, *Storia di Giovanni Falcone*, Feltrinelli, Milano, 2012.
- La Torre Franco, *Sulle ginocchia. Pio La Torre, una storia*, Melampo, Milano, 2015.
- Levi Carlo, *Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia*, Einaudi, Torino, 1955.
- Lodato Saverio, *Quarant'anni di mafia. Storia di una guerra infinita*, Rizzoli, Milano, 2016.
- Lo Schiavo Giuseppe Guido, *In morte di Calogero Vizzini*, in “Rivista Processi”, 5 gennaio 1955.
- Lo Schiavo Giuseppe Guido, *Piccola pretura*, Vito Bianco Editore, Roma, 1962.
- Lupo Salvatore, *La mafia, Centosessant'anni di storia. Tra Sicilia e America*, Donzelli, Roma, 2018.
- Lupo Salvatore, *Il mito del Grande Complotto. Gli americani, la mafia, e lo sbarco in Sicilia del 1943*, Donzelli, Roma, 2023.
- Marino Giuseppe Carlo, *Storia della mafia*, Newton Compton, Roma, 1997.
- Pantaleone Michele, *Mafia e politica*, Einaudi, Torino, 1962.
- Pepino Livio, *Andreotti, la mafia, i processi. Analisi e materiali giudiziari*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2005.
- Rodotà Stefano, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2013.
- Romano Salvatore Francesco, *Storia della mafia*, Mondadori, Milano, 1966.
- Ronchey Alberto, *Chi vincerà in Italia? La democrazia bloccata, i comunisti e il fattore K*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1982.

- Santino Umberto, *Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile*, Editori Riuniti, Roma, 2009.
- Schneider, Jane C., Schneider Peter T., *Un destino reversibile. Mafia, antimafia e società civile a Palermo*, Viella, Palermo, 2009.
- Siino Angelo, *Mafia, vita di un uomo di mondo*, Ponte alle Grazie, Milano, 2017 (con Alfredo Galasso).
- Tranfaglia Nicola, *La sentenza Andreotti. Politica, mafia e giustizia nell'Italia contemporanea*, Garzanti, Milano, 2001.
- Turone Giuliano, *L'Italia occulta*, Chiarelettere, Milano, 2019.
- Turone Giuliano, Basile Fabio, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffré, Milano, 2024.
- Turone Sergio, *Corrotti e corruttori dall'Unità d'Italia alla P2*, Laterza, Roma-Bari, 1984.
- Ursetta Umberto, *Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo senza ali*, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2005 (a cura di Vincenzo Vasile).
- Zagrebelsky Gustavo, *La giustizia costituzionale*, Mulino, Bologna, 1988.
- Zagrebelsky Gustavo, *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003 (con Carlo Maria Martini).

Articoli

ELITE-INTERVIEWING IN ORGANISED CRIME RESEARCH: THE CASE OF ANTIMAFIA MAGISTRATES

Ombretta Ingrascì*

 0000-0001-7117-9595

This article deals with the methodological challenges of interviewing antimafia magistrates (AMs). On the ground of author's fieldwork experience and elite-interviewing literature, it deals with key procedural questions — sampling, access, and the conduct of the interview —, and addresses the thorny issue related to AMs dual epistemic register – they are repository both of factual evidence about the mafia and of institutional representation influenced by the so-called “thought of State”.

Keywords: elite interviewing; antimafia magistrates; organised crime; qualitative methodology; mafias

L'articolo si occupa delle sfide metodologiche poste dalle interviste ai magistrati antimafia. Basandosi sull'esperienza di ricerca dell'autrice e sulla letteratura relativa all'elite-interviewing, tratta alcune delle questioni procedurali più rilevanti – il campionamento, l'accesso, e la conduzione dell'intervista - e affronta la spinosa questione relativa al duplice registro epistemico dei magistrati antimafia che sono depositari sia di elementi fattuali riguardo al fenomeno mafioso sia della rappresentazione istituzionale influenzata dal cosiddetto “pensiero di Stato”.

Parole chiave: elite interviewing; magistrati antimafia; criminalità organizzata; metodologia qualitativa; mafie

* Università degli Studi di Milano (ROR: 00wjc7c48)



1. INTRODUCTION

Studying organised crime raises many methodological challenges due to its nature, which is concealed, illegal, and embedded in networks of secrecy and violence. In addition, the study of organised crime, especially mafia-type associations, is complicated by the fact that it is a topic overloaded with common-sense images and stereotypes profoundly influenced by social representations closely tied to institutional perspectives¹. To deal with all these challenges, scholars tend to combine different sources, especially judicial files, which contain primary sources like intercepted telephone calls, and interviews with key observers, including subjects who have turned state's evidence and, above all, those who have developed expertise on the phenomenon due to their professions². Among the latter, the ones most interviewed by researchers studying the mafia are antimafia magistrates

¹ Marco Santoro, *Mafia politics*. Polity Press, Cambridge, 2022..

² Theoretical and methodological discussion on how to study organised crime can be found in: Donald R. Cressey, *Methodological Problems in the Study of Organised Crime as a Social Problem*, in "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", 1967, v. 374, pp.101-112; Marco Santoro, Roberta Sassatelli, *La mafia come repertorio*, in "Polis", 2001, n. 3, pp. 407-430; Umberto Santino, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006; Alessandra Dino, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in Alessandra Dino (a cura di), *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, 2006, pp. 141-172; Pamela Rawlinson, *Mission Impossible? Researching Organised Crime*, in *Doing Research on Crime and Justice*, Roy King, Emma Wincup (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 264-291; Antonio La Spina, *La sociologia del fenomeno mafioso dopo il 2006*, in "Rassegna italiana di sociologia", 2009, n. 2, pp. 301-308; Rocco Sciarbone, *Campo teorico e generi sociologici del fenomeno mafioso*, in "Rassegna italiana di sociologia", 2009, n. 2, pp. 324-330; Nando dalla Chiesa, *Contro la mafia. I testi classici*, Einaudi, Torino, 2010; Dick Hobbs, Georgios A. Antonopoulos, *How to Research Organised Crime*, in *The Oxford Handbook of Organised Crime*, Letizia Paoli (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 96-121; Nando dalla Chiesa, *Una disciplina in cammino*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", 1, 2015, pp. 1-9; Klaus von Lampe, *Organised Crime Research*, in *Organised Crime*, Klaus von Lampe, Sage, London, 2016; Antonio Iannello, Antonio Vesco, *Tra repressione e conoscenza. Lo studio del fenomeno mafioso e il problema politico del rapporto con le fonti*, in *General Intellect* (a cura di), Università critica. Liberi di pensare, liberi di ricercare, il lavoro culturale & Effimera, 2017, pp. 172-195; Federico Varese, *Comparazione e spiegazione. Lo studio delle mafie*, in *Lo studio della politica*, Roberto Mulé, Sebastiano Ventura (a cura di), il Mulino, Bologna, 2019; Federico Varese, *Ethnographies of Organised Crime*, in *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, Sandra M. Bucerius, Kevin D. Haggerty, Luca Berardi (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2022, pp.340-359; Ombretta Ingrasci, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022.

(AMs), working in the *Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo* (DNAA) and in *Direzioni distrettuali antimafia* (DDA)³. Despite the extensive use of these sources, methodological reflections upon them are lacking⁴.

The paper, grounded on my twenty years research experience in the field of mafia studies, during which I have interviewed around fifty AMs, intends to discuss some of the challenges emerging in carrying out these kinds of interviews, and to offer some recommendations by taking useful insights from the elite interviewing literature.

The category of the elite was developed primarily with reference to political officeholders, senior civil servants, and corporate executives⁵. It does not straightforwardly refer to members of the judiciary, even if more recently it has been extended to include legal professionals⁶. In considering AMs as belonging to elite groups, we understand the category of the elite in a broad meaning. We have taken up the “classical” definition according to which elites are those individuals who, by virtue of the institutional positions they occupy, exercise great influence

³ The *Direzione nazionale antimafia* office was established in 1991 (Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8) with the aim of nationally coordinating the investigations of mafia-type organised crime, and also – since 2015 – terrorism (since then the name has changed: DNAA). It coordinates the investigations conducted by the District Anti-Mafia Directorates (DDAs) on mafia-related crimes. At the local level, the *Direzione Distrettuale Antimafia* (DDAs) operates within the Public Prosecutors Offices located in the seats of the 26 Courts of Appeal.

⁴ Some work have dealt with the methodological challenges of using oral sources in mafia studies, referring to people living in mafia context, like neighbourhood of *Camorristi* (Gabriella Griabaudi, *Lo spazio sociale e la camorra*, in *Come si studiano le mafie?*, Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), Donzelli, Roma, 2022, pp.87-108); or to members of the organizations (see “Trends in Organised Crime”, special issue “Interviewing Organised Criminals”, 1, 2008); or to people turning state evidence (Alessandra Dino, *A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi*, il Mulino, Bologna, 2014; Ombretta Ingrassi, *Confessioni di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta la ‘ndrangheta alla figlia*, Melampo, Milano, 2013; Ombretta Ingrassi, *Exploring Organised Crime Beyond Institutional Sources*, in *Fieldwork Experiences in Criminology and Security*, Antonio M. Díaz Fernández, Carmen Del Real, László Molnar (eds.), Springer, New York, 2023, pp. 341-357).

⁵ It is out the scope of this essay to reconstruct the debate over the definition of elite. It is useful just to remember Zuckerman’s (1972) distinction between elites and ultra-elites — the former characterised by the ability to exert influence through social networks, social capital, and strategic positions within social structures; the latter as the most highly placed members of an already elite group — established a hierarchical vocabulary. Cfr. Harriet A. Zuckerman, *Interviewing an Ultra-Elite*, in “Public Opinion Quarterly”, 1972, v. 36, pp. 159-175.

⁶ Xu Liu, *Interviewing Elites: Methodological Issues Confronting a Novice*, in “International Journal of Qualitative Methods”, 2018, v. 17, pp. 1-9.

over decisions, resources, or processes of social consequence⁷. In this paper, we assume that AMs can be counted among the elite not only due to their positional status, but also because of their epistemic one, as a consequence of their specialization. Indeed, since they work in the Prosecutor offices specialised in antimafia investigations, they possess — as in the case of other elite groups — rare, specialised, and institutionally validated knowledge that is not available to the general public and is difficult or impossible to access through other means⁸. Over their careers, AMs working in the DNAA and DDAs have the chance to acquire an extraordinary depth of experiential and analytical knowledge concerning the internal structure of criminal organisations, their operational and cultural codes, methods of territorial control, strategies of economic infiltration and relationships with political and institutional actors. This knowledge is grounded in investigative work and, moreover, has been systematically tested, refined, and institutionally validated through the adversarial processes of criminal investigation and trial, giving them a form of “empirical authority” that no other category of informant can replicate. The article is organised as follows. The next paragraph deals with the definition of elite interviewing and introduces the approaches proposed by those scholars who have used elite interviews, showing the advantages of this method in interviewing AMs; in addition, it discusses elite interview procedures, focusing on sampling and access, and their use in organised crime research. Regardless of the discipline, scholars, reflecting on elite interviewing methods share the same procedural questions, which on the one hand are typical of interview techniques, and on the other rise challenges that specifically concern this area of inquiry⁹. The third paragraph, by focusing on the delicate phase of interviewing, emphasizes the importance of developing trust and reflexivity during and after the interview. The fourth paragraph will discuss a crucial issue emerging in using institutional sources — both

⁷ Joel D. Aberbach, Bert A. Rockman, *Conducting and Coding Elite Interviews*, in “PS: Political Science and Politics”, 2002, v. 35, n. 4, pp. 673-676; George Moyser, Margaret Wagstaffe (eds.), *Research Methods for Elite Studies*, Allen & Unwin, London, 1987.

⁸ Beate Littig, *Interviewing the Elite — Interviewing Experts: Is There a Difference?*, in *Interviewing Experts*, Alexander Bogner, Beate Littig, Wolfgang Menz (eds.), Palgrave Macmillan, London, 2009, pp. 98-113; Lewis A. Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, Northwestern University Press, Evanston, 1970.

⁹ Procedural indications abound in the methodological literature on qualitative interviews. Useful practical suggestions can be found in Herbert J. Rubin, Irene S. Rubin, *Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data*, Sage, London, 2012.

written (judicial files) and oral (interviews with AMs) — that has to do with their dual nature: on the one hand, they offer rich and certified factual information and data, generated during police investigations, on the other they are strictly linked to the institutional discourse surrounding the mafia phenomenon. Finally, the paper will offer some concluding remarks that stress the importance of opening a debate on oral sources in mafia studies, recalling the need to increase systematic reflections upon methodology within the mafia studies community.

2. ELITE AND ANTIMAFIA MAGISTRATES INTERVIEWING

2.1 Defining elite interviewing

Elite interviewing is a method which is increasingly used by scholars belonging to various disciplines. Its first formalization dates back to the early 1970s, when scholar Lewis Anthony Dexter published the seminal work “Elite and Specialized Interviewing”¹⁰. At the outset, the use of elite interviewing was widespread especially in the area of human geography and political science,¹¹ while later on it reached other disciplines, including management and organisation studies,¹² or again communication and media research¹³. This enlargement brought about new perspectives, especially drawn from professional practice contexts. In addition, the method of elite interviewing started to be discussed more broadly in the field of qualitative methodology¹⁴ and was integrated with feminist and narrative ap-

¹⁰ Lewis A. Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, cit.

¹¹ Linda McDowell, *Elites in the City of London: Some Methodological Considerations*, in “Environment and Planning”, 1998, v. 30, pp. 2133-2146; Erica Schoenberger, *The Corporate Interview as a Research Method in Economic Geography*, in “The Professional Geographer”, 1991, v. 43, pp. 180-189; Andrew Herod, *Gender Issues in the Use of Interviewing as a Research Method*, in “The Professional Geographer”, 1993, v. 45, pp. 305-317.

¹² Laura Empson, *Elite Interviewing in Professional Organizations*, in “Journal of Professions and Organization”, 2018, v. 5, n. 1, pp. 58-69; Angelo M. Solarino, Herman Aguinis, *Challenges and Best-practice Recommendations for Designing and Conducting Interviews with Elite Informants*, in “Journal of Management Studies”, 2021, v. 58, pp. 649-672.

¹³ Christian Herzog, Christopher Ali, *Elite Interviewing in Media and Communications Policy Research*, in “International Journal of Media and Cultural Politics”, 2015, v. 11, n. 1, pp. 37-54.

¹⁴ William S. Harvey, *Strategies for Conducting Elite Interviews*, in “Qualitative Research”,

proaches¹⁵.

According to some scholars, what specifically defines an elite interview is the large asymmetry of knowledge and institutional experience that the interviewee brings to the encounter¹⁶. However, not all scholars agree on this definition. Some, in fact, argue that power during the interview is not a fixed property of individuals, even in this kind of interviews¹⁷. As Lancaster suggests in her reflexive account of policy research, notions of authority, sensitivity, vulnerability, and power must be understood “not as fixed qualities inherent to the researcher or the participant, but rather as fluid and relational”¹⁸. Ntienjom Mbohhou and Tomkinson have extended this argument most systematically, proposing the concept of “moments of discomfort” as sites in which the dynamic and shifting nature of power and information can be observed directly, and warning against what Mason-Bish has called the “elite delusion”¹⁹ — the tendency of researchers to approach elite subjects with preconceptions about fixed power asymmetries that distort both their preparation for fieldwork and their conduct within it²⁰.

Mikecz has also emphasised that the researcher’s positionality is a dynamic one, insofar as it changes during the research process, as a result of collecting new data and developing a relationship with the field which changes over time. Reducing positionality to insider-outsider terms would simplify a complex rapport. It would be more rewarding to understand it as a continuum that can be actively shaped by

2011, v. 11, n. 4, pp. 431-441; Robert Mikecz, *Interviewing Elites: Addressing Methodological Issues*, in “Qualitative Inquiry”, 2012, v. 18, n. 6, pp. 482-493; Xu Liu, *Interviewing Elites: Methodological Issues Confronting a Novice*, cit.

¹⁵ Adrianna Kezar, *Transformational Elite Interviews: Principles and Problems*, in “Qualitative Inquiry”, 2003, v. 9, n. 3, pp. 395-415. pp. 395-415.

¹⁶ David Richards, *Elite Interviewing: Approaches and Pitfalls*, in “Politics”, 1996, v. 16, n. 3, pp. 199-204.

¹⁷ Linda McDowell, *Elites in the City of London*, cit.; William S. Harvey, *Strategies for Conducting Elite Interviews*, cit.; Robert Mikecz, *Interviewing Elites: Addressing Methodological Issues*, cit.; Kate Smith, *Problematising Power Relations in “Elite” Interviews*, in “Geoforum”, 2006, v. 37, pp. 643-653.

¹⁸ Kari Lancaster, *Confidentiality, Anonymity and Power Relations in Elite Interviewing: Conducting Qualitative Policy Research in a Politicised Domain*, in “International Journal of Social Research Methodology”, 2017, v. 20, n. 1, pp. 93-103, p. 97.

¹⁹ Hannah Mason-Bish, *The Elite Delusion: Reflexivity, Identity and Positionality in Qualitative Research*, in “Qualitative Research”, 2018, v. 19, n. 3, pp. 263-276.

²⁰ Léger Félix Ntienjom Mbohhou, Sule Tomkinson, *Rethinking Elite Interviews Through Moments of Discomfort: The Role of Information and Power*, in “International Journal of Qualitative Methods”, 2022, v. 21, pp. 1-10.

the researcher through preparation, cultural knowledge, and reflexive self-awareness²¹.

According to Herod, power can also be held by the researcher and not only by the interviewee, even if the latter has a high social position. Indeed, the researcher is the one who decides the questions, selects analytical categories, and ultimately produces an account coming from the interview²². Other scholars, instead, recall about the risk that elite subjects might exercise their power in controlling the research process. In this regard, an instructive experience was shared by Ntienjom Mbohou and Tomkinson regarding their research in a non-democratic context, showing how the expectations that elites hold concerning the researcher's own resources — financial, informational, political — can reshape the conditions of knowledge production in ways that standard methodological frameworks are ill-equipped to anticipate²³.

Regardless of the differences underlying the various positions, the distinctive feature of the elite interviewing method lies in the fact that it involves dealing with individuals who occupy a social and institutional position that generates an expert and layered form of knowledge. Such knowledge should not be elicited directly, so as to avoid suspicion and reluctance to participate; rather, it should be allowed to emerge naturally. To achieve this, Dexter suggests adopting a “nonstandardized treatment” toward these subjects. This means:

Stressing the interviewee's definition of situation; 2. Encouraging the interviewee to structure the account of the situation; 3. Letting the interviewee introduce to a considerable extent (an extent which will of course vary from project to project and interviewer to interviewer) his notions of what he regards as relevant, instead of relying upon the investigator's notions of relevance²⁴.

²¹ Robert Mikecz, *Interviewing Elites: Addressing Methodological Issues*, cit.

²² Andrew Herod, *Reflections on Interviewing Foreign Elites: Praxis, Positionality, Validity, and the Cult of the Insider*, in “*Geoforum*”, 1999, v. 30, n. 4, pp. 313-327.

²³ Léger Félix Ntienjom Mbohou, Sule Tomkinson, *Rethinking Elite Interviews Through Moments of Discomfort*, cit. Ntienjom Mbohou L.F., Tomkinson S. (2022), cit.

²⁴ Lewis A. Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, cit., p. 5.

Needless to say, elite interview procedures can be included within those envisaged in qualitative interviews. However, it is interesting to note that they show specific peculiarities, especially in relation to sampling and getting access to informers, two crucial elements of interviewing procedures amply debated in the methodological literature. As we will see in the next section, instructions and recommendations coming from elite interviewing methodology are useful when engaging AMs as interviewees.

2.2 *Selecting and Contacting Antimafia Magistrates*

When designing research grounded on interview techniques, the first procedural question concerns the principles that should govern the selection of interlocutors. The elite interview literature has addressed this question extensively and with some consistency, converging on the view that probabilistic or random sampling is inappropriate for this research context. As Mikecz states, given the very limited number and the influential position of elite individuals, random sampling is structurally unsuited to the task: it risks excluding, purely by chance, precisely those subjects whose knowledge is most analytically productive.

One conceptually important distinction, insufficiently theorised in the existing mafia studies literature, concerns the difference between research in which sampling is not strictly necessary and those in which it becomes methodologically indispensable. When a study is organised around a specific judicial case or a defined set of investigations, the relevant population of interviewees is typically small enough to interview in its entirety, or at least to approach comprehensively: sampling in any technical sense is redundant.

The main criterion in elite research is not statistical representativeness but relevance — a point that Aberbach and Rockman capture in their well-known formulation that the primary design principle of any well-constructed elite interview study is, as in social science more broadly, “purpose, purpose, purpose”²⁵. As Dexter sustained, the criterion is always ultimately situational: it depends on what the research is for²⁶. What is important is making the purposive and well-reasoned selection criteria explicit, a practice rarely followed in mafia studies when using

²⁵ Joel D Aberbach, Bert A. Rockman, *Conducting and Coding Elite Interviews*, in “PS: Political Science and Politics”, 2002, v. 35, n. 4, pp. 673-676.

²⁶ Lewis A. Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, cit.

interviews with AMs. Indeed, in this field scholars tend to take the correctness of the selection for granted, without giving details about it.

There is no doubt that purposive sampling and snowball sampling, the non-probabilistic strategies reckoned most appropriate in elite interviewing, are both particularly suited for the category of AMs. More specifically, purposive sampling, that entails the identification of interviewees on the ground of criteria stemming directly from the research question, is appropriate when the research on organised crime is based on specific criminal investigations, a particular criminal organisation or a defined geographical territory. In these cases, the selection is led by the logic of institutional position: the researcher contacts the magistrate who has coordinated the investigation under inquiry, or those in the DNAA who are in charge of the areas of specialisation or the specific territory corresponding to the focus of the inquiry.

Snowball sampling, which is usually used when the population of relevant interviewees is not fully known in advance, is recommended in mafia research when the boundaries of a given investigation or thematic domain are not always visible to the researcher before the fieldwork has begun. It is advisable to start from AMs working at the DNAA who might be useful, in order to gradually identify the other network of contacts. Since they coordinate other magistrates, those who work at the DNAA often are aware of colleagues conducting investigations into specific phenomena. Moreover, referrals between magistrates carry a form of institutional endorsement that significantly increases the likelihood of participation. This is a great advantage which makes the fieldwork smoother. Each magistrate permits the researcher to extend his/her social capital, including an effect on reinforcing the perception of credibility that is essential for sustained access, and generates chains of introduction that may reach interlocutors the researcher would not otherwise have been able to identify. Similar effects are described in the literature on interviewing elites, where snowballing is crucial for increasing the reputation of the researcher and thus expanding their field of investigation. Littig, exploring the field of legal elites in India, explained very well this mechanism, where professional referral networks proved decisive in securing access to senior judges and lawyers²⁷. The access phase constitutes a crucial stage when working with elites, including AMs. Far from being a preliminary administrative matter, access is itself a substantial methodological act — one that carries the full weight of the relational and

²⁷ Beate Littig, *Interviewing the Elite*, cit., pp. 98-113.

institutional dynamics that will subsequently shape the interview encounter.

The elite interview literature has consistently identified access as the first and most difficult challenge of this form of research, while simultaneously acknowledging that no standard strategy is necessary. What the literature does firmly suggest is that, more than in other field of inquiry, effective access strategies are not primarily technical but relational: they depend on the researchers' capacity to present themselves as credible, competent, and trustworthy interlocutors in the eyes of subjects who are, by virtue of their institutional position, finely attuned to assessing the legitimacy of those who seek their time and attention.

The researcher's position within the academic field is among the most consequential of these variables. For those who have already published on mafia-related topics, whose institutional affiliation is recognised within the specialist community, and who can invoke a prior record of serious engagement with the phenomena under investigation, the path is smoother. This is not a question of prestige alone — it is a question of epistemic credibility. Magistrates are sophisticated professional interlocutors who will rapidly assess whether a proposed collaboration is likely to yield any analytical value for the purposes of the research being described. Liu observes that the researcher's profile is an important factor in convincing an elite subject to agree to an interview, since the interviewee will consider the rationale and value of the encounter in terms of the researcher's background and competence²⁸.

Social capital — the network of professional relationships and reputational endorsements that a researcher can mobilise at the moment of first contact — accordingly functions as a primary access resource in this context. However, what is particularly necessary for access to be successfully obtained is the project for which the interview is requested. Presenting it as a credible and scientifically well-grounded project is essential. It should come across as being academically rigorous and thematically relevant to the AMs own domain of professional expertise. Moreover, in presenting their project's objective researchers should show that it does not have extractivist instead of genuinely collaborative aims. One important recommendation suggested by elite interviewing regards temporal expectations. AMs work under conditions of intense and often unpredictable professional pressure. Therefore, an approach that might communicate impatience, impose rigid

²⁸ Xu Liu, *Interviewing Elites: Methodological Issues Confronting a Novice*, in "International Journal of Qualitative Methods", 2018, v. 17, pp. 1-9.

timescales, or make demands on the magistrate's time that exceed what the institutional context can reasonably accommodate would ultimately be counterproductive. Researchers should show that they are aware of these constraints and prepared for extended and flexible timelines. As elite interview literature consistently advises, persistence must never be perceived as pressure.

In light of these considerations, the interview process with AMs is best conceived not as a single encounter but as a sequence of at least two distinct meetings, each serving a different and irreplaceable function. The first one has the purpose of establishing the conditions for trust, and therefore it is advisable to conduct it in person rather than remotely. In person it is easier to show that one is "honest, open, fair", qualities that according to Rubin and Rubin, contribute to building trust²⁹. The first encounter should be kept brief. It is not yet the place for a substantial analytical discussion, and attempting to make it so would likely prove disadvantageous. What this meeting is the place for is something more delicate and more consequential: the gradual construction of a working relationship — showing the informer that he/she will co-participate into the research — in which the magistrate begins to perceive the researcher not as an extractive outsider but as a serious and trustworthy interlocutor. During the first encounter, AMs might make available the judicial files relevant to the research.

The second meeting will be fixed after reading the judicial files, which will allow the researcher to develop his/her knowledge about the facts and the magistrate's interpretation. In the second meeting, the researcher will use an interview scheme as a result of the many questions that their reading of the file has stimulated. His/her independent view will make the conversation more of a dialogue rather than merely an exchange of information.

In the second meeting, the researcher arrives not as a blank slate waiting to be filled but as an interlocutor with views, questions, and — crucially — the capacity to notice when the magistrate's account and the documentary record diverge. Those moments of divergence are often the analytically richest moments of the entire encounter. However, as illustrated by the elite interviewing method, our knowledge should not impact on our listening. We have to avoid either expecting confirmation of what we have read or openly contrasting the magistrate's

²⁹ Herbert J. Rubin, Irene S. Rubin, *Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data*, Sage, London, 2012, p. 93.

framework. Any researcher who addresses the second meeting totally influenced by their documentary reading will run the risk of only being a passive translator of institutional thought. At the same time, approaching the interview by bringing arguments contrasting the AMs's framework would be counterproductive, since the interviewee might become less collaborative. The challenge, then, is to hold two attitudes at the same time as a consequence of having read judicial files: deeply receptive and independent. It is in that tension — between knowing and being willing not to know — that the most valuable and unique interview results tends to emerge³⁰.

3. CONDUCTING INTERVIEWS WITH ANTIMAFIA MAGISTRATES: FROM TRUST TO REFLEXIVITY

As underlined by the literature on interview methods, the interview process is inevitably influenced by the characteristics of the two subjects involved in the encounter, including class, professional identity and personal characteristics. According to the father of elite interviewing, “who is interviewing whom and for what purpose determines what it is best to do. That is to say ‘it depends’”³¹. In other words, “every suggestion about how to conduct interviews must depend upon these all-important variables: the personality and skill of the interviewer, the attitudes and orientation of the interviewee, and the definition by both (and often by significant others) of the situation”³².

Dexter's observations regarding interview method — and consistently endorsed by subsequent contributions to the literature on elite interviewing and more broadly with qualitative interviews in humanities and social sciences — converge on a core methodological principle that we need to keep in mind even when using oral sources in mafia studies: the interview encounter is not a neutral instrument of data extraction but a situated social event, constitutively shaped by the characteristics, histories, and mutual positioning of both parties involved. If we understand interviews as a form of “social production of knowledge”, when we interview

³⁰ I have already suggested this kind of double attitude in relation to interviews with people who turned state's evidence. Even in this case we know many information that we collect through the interviews thanks to the preliminary reading of judiciary sources. Ombretta Ingrascì, *Confessioni di un padre*, op. cit.

³¹ Lewis A. Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, cit., p. 24.

³² *Ibidem*.

AMs we need to give more consideration to the conditions under which knowledge is generated, exchanged, and co-constructed rather than the technique used to get information³³. Qualitative interview knowledge is linguistic, conversational, narrative, relational, and pragmatic. Being aware of this is crucial even when conducting interviews that seems to be just an instrument to gather data, as interviews with AMs may appear to be. In other words, as the broad literature on qualitative interviews teaches us, we need to remember that the knowledge generating from the interview is a product of a specific relational encounter rather than a mere extraction of information from an expert taken by a skilled questioner.

Having said that, reflexivity, involving “a continuous process of critical scrutiny and interpretation, not just in relation to the research methods and the data but also to the researcher, participants, and the research context”³⁴ is highly recommended. A researcher should question his/her role in shaping what the narrator shares and should read it critically. In the specific case of interviewing AMs, this reflexive requirement operates at two levels simultaneously: at the level of the interview relationship itself — paying attention to the ways in which the researcher’s own social location, professional identity, and institutional affiliations shape what magistrates are willing to disclose and how — and at the level of the epistemological framework brought to the interpretation of what is said. Reflexivity about the source of knowledge and the conditions of its institutional production must be built into the analytical position from the outset, not introduced retrospectively as a caveat.

Only by experiencing the encounter as a deep dialogue can it lead to a collective production of data and interpretations useful to the research’s aim. Emphasizing the relational dimension does not eliminate the knowledge asymmetry between researcher and magistrate, yet it contributes to considering this asymmetry not as an obstacle, rather as an opportunity which should stimulate the researcher to adopt a reflexive attitude. In sum, the interview should be “more akin to a two-way dialogue than a one-way interrogation”³⁵. The researcher is not a neutral subject: analytical frameworks, prior knowledge of the judicial record, awareness of the lit-

³³ Steinar Kvale, Svend Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, Sage, Los Angeles, 2008.

³⁴ Marily Guillemain, Lynn Gillam, *Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research*, in “Qualitative Inquiry”, 2004, v. 10, n. 2, p. 275.

³⁵ Lee Ann Fujii, *Interviewing in Social Science Research: A Relational Approach*, Routledge, New York, 2018, p. 3.

erature on organised crime are all part of his/her toolbox. He/she should use the latter as input that, during the dialogue, softly shapes the questions, interventions and body language. The AMs, too, will bring his/her own knowledge. Interestingly, both parties can think together that neither could have thought alone.

This comes across very clearly when elite interviewing is combined with ethnographic-sociological and oral history approaches³⁶. This integration of different interview traditions offers, in our view, the most productive methodological framework for conducting interviews with AMs. Indeed, merging these different qualitative approaches makes it possible to grasp simultaneously the discursive and the factual dimensions of interviewees' accounts — bearing in mind what the interviewee claims happened and how they represent it, without treating either dimension as simply reducible to the other. This dual analytical attention is highly necessary in the case of AMs, whose accounts are shaped by decades of institutional practice and whose authority as interpreters of the mafia phenomenon is itself a feature of the data requiring analysis.

A further practical dimension of interviews with AMs deserves attention, and it concerns the two-encounter model introduced in the discussion of access. The relationship between the first and second meeting is not merely logistical: it is epistemologically generative. The magistrate who, in the first encounter, functions as a gatekeeper to judicial sources and a provider of contextual orientation becomes, in the second, an analytical interlocutor for a researcher who has now independently engaged with the documentary materials.

Especially in the first encounter, it is advisable to follow Dexter's suggestion according to which the researcher should be willing to follow the respondent's own logic, priorities, and framings, and should be ready to acknowledge that what the interviewee chooses to foreground is itself analytically significant. As Dexter specified, the interviewer's role is not to extract pre-specified information, but to create the right context, in which interviewee can provide the researcher with specialised knowledge that she could not have anticipated in advance. Eventually, the researcher should employ a non-directive posture and an adaptive engagement. In Dexter's words: "in elite interviewing... the investigator is willing, and often eager

³⁶ Daniel Bertaux, *Biography and Society. The Life history Approach in the Social Sciences*, Sage, London, 1981; Daniel Bertaux, *Racconti di vita. La prospettiva etnosociologica*, a cura di R. Bichi, Franco Angeli, Milano, 1999; Paul Thompson, *The Voice of the Past. Oral History*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

to let the interviewee teach him what the problem, the question, the situation, is — to the limits, of course, of the interviewer's ability to perceive relationships to his basic problems, whatever these may be"³⁷.

During the first meeting the researcher's effort should be focused on building trust, a topic on which literature on qualitative interviews have discussed extensively, especially by feminist approaches³⁸. In order to gain trust it is important to create a colloquial atmosphere. For this reason, it is recommended to avoid asking to record the encounter. AMs might perceive the recorder as intrusive and inhibit the sharing process.

Once trust has been developed, researchers might propose to record the interview during the second meeting. Recording is methodologically relevant since the second meeting should be carried out as a dialogue, especially if the researcher has developed a good level of experience in the field of organised crime research. In this case, actually, the encounter would become a critical dialogue between the researcher's independent analytical reading of previously collected judicial files, and the magistrate's institutional view. In addition, during this meeting — or in a successive one — researchers can also ask about what may be absent in the judicial files, namely aspects/events that emerged during the investigations and were not reported in the documents because they were not criminally relevant. The more trust has been successfully built, the more AMs will be willing to share their knowledge on "silent events". For instance, during my doctoral research on mafia women, four AMs spoke of phone calls between some Cosa Nostra bosses and their extra-matrimonial lovers, which due to privacy reasons were not reported in the investigative acts. This evidence, narrated by AMs to me, was quite useful in deconstructing the representation of bosses as men of honour who respected their wife and followed the mafia rule of not having lovers, which circulated as stereotype.

Generally speaking, the second meeting with AMs might become the beginning of a highly productive and reciprocal relationship which can be useful not only for researchers but also for AMs who show a need to talk with interlocutors having a perspective which goes beyond judiciary aspects, and gave them the possibility to understand the mafia phenomenon as a whole, including its socio-economic and

³⁷ Lewis A. Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, cit., pp. 5-6.

³⁸ Ann Oakley, *Interviewing Women: A Contradiction in Terms?*, in *Doing Feminist Research*, Helen Roberts (ed.), Routledge & Kegan Paul, London, 1981.

socio-cultural dimensions³⁹. This necessity emerged very clearly from the testimonies of AMs, whom I invited in the advanced course of Sociology of Organised Crime dedicated to method and sources I hold at the University of Milan in the academic years 2018-2019. During the class, AMs discussed with students the construction of judicial files, and stressed the relevance of grounding their interpretation of mafia behaviours and actions not only on the penal code but also on sociological and anthropological work produced academically. They explained to the students that they found some sociological concepts so insightful that they adopt them explicitly in their judicial files, like for example the notion of “social capital”, developed by sociologist James S. Coleman and applied by Rocco Sciarrone to the mafia’s ability to build social networks with external subjects.

Moreover, it is crucial to employ a critical approach when interviewing AMs by maintaining a certain distance. In the case of APP keeping a fruitful distance might be challenging more than with other interlocutors. This is because they are individuals who have devoted their professional lives — and in some cases have put those lives at serious risk — in pursuit of a cause to which they are deeply committed. The moral seriousness and personal courage that this commitment implies can create a powerful affective dynamic in the interview setting: the researcher, who not rarely is an antimafia activist, may feel, consciously or unconsciously, a sense of admiration or respect that inhibits critical questioning. Conversely, the magistrate may, in the context of an interview that feels intellectually engaging and personally respectful, disclose more than they would in a more formal and guarded interaction.

It is interesting to note that the relationship between the production of judiciary and academic knowledge might be epistemologically risky due to what scholars have called “source circulation”⁴⁰ among those who make up the “community of experts”⁴¹, including not only magistrates and scholars, but also journalists and activists. This phenomenon, namely “the fact that texts, reports, and documents are characterized by cross-references and mutual citations, to the extent that the

³⁹ Monica Massari, Stefano Becucci (a cura di), *Mafie nostre, mafie loro*, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.

⁴⁰ Rocco Sciarrone has amply stressed this risk, Rocco Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009; Rocco Sciarrone, *Fare ricerca sulle mafie*, in Ombretta Ingrascì, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022, pp. 12-26.

⁴¹ Joselle Dagnes *Quali fonti per lo studio delle mafie in Europa?*, in Ombretta Ingrascì, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022, p. 56.

primary source from which the reported contents originate can no longer be identified”,⁴² is quite widespread in mafia analysis. Therefore, researchers should always look for the first origin of the information they find in a given source, by attempting to trace the chain of citations through other sources.

Reflexivity, a research posture, that is — as is well known — amply recommended in qualitative interview methods, is the antidote to all the above risks. In expert interviews, such as those conducted with AMs, researchers must be aware of the above dynamics, in order to treat the interview material as data rather than as testimony. This is not in contradiction with what we discussed above about the interview’s non-neutral nature. Actually, it is because we recognize the specific positionality of both interlocutors that we should treat what emerges from the interview practice with great rigour.

4. THE DUAL EPISTEMIC REGISTER OF ANTIMAFIA MAGISTRATES

Discussing the methodological implications entailed in interviewing AMs working in the DNAA and DDAs, by drawing inspiration from elite interviewing, as proposed in the previous paragraphs, is particularly necessary, since AMs display a dual epistemic register, in so far as they are both those who carried out the investigation on the one hand, and the authors of significant judicial files on the other. In other words, as we will deal with in this section, they are repository both of factual evidence about the mafia and of institutional representation.

AMs play a pivotal role in the Italian institutional architecture dedicated to countering organised crime: they hold the formal authority to initiate investigations, to coordinate the activities of law enforcement agencies, and to construct the evidentiary framework within which criminal organizations are defined and prosecuted. The decisions they take — which investigations to pursue, which evidentiary thresholds to apply, which legal categories to employ — have direct and far-reaching consequences for the institutional landscape of crime control and for the public representation of organised crime more broadly⁴³. As a result, they

⁴² *Ibidem*.

⁴³ On the overlap between juridical narrative and the conceptualization of the phenomenon see Orsetta Giolo, *Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un’analisi “di confine”*, in Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022, pp. 13-28; Elena Ciccarello, Antonio Vesco, *Una questione politica. Il sapere sulla mafia in Italia*, in “Studi sulla questione criminale”,

are simultaneously actors whose institutional decisions shape the phenomena under investigation and a source of reflexively organised knowledge about those phenomena, a knowledge whose production is inseparable from the exercise of institutional power. That is why interviews with AMs present the same pitfalls that judicial sources pose, as discussed in recent years by scholars belonging to different disciplines⁴⁴.

Judicial sources can be conceptualized through a fundamental distinction between their function as “containers of raw primary material” — wiretap transcripts, intercepted letters, financial records, seized documents, *pizzini* —, and their function as documents in their own right, bearing the interpretive imprint of their authors and of the institutional context in which they were produced⁴⁵. In their first function, judicial sources are very rich repositories: fragments of information that, combined with material drawn from other source types permit the researcher to assemble a deeper and wider picture of the social reality under examination than any single source type could furnish alone. In their documentary function, judicial sources are more challenging, since they are not always neutral transmissions of facts. Rather, they offer a specific interpretation of the law, shaped by the “pre-understandings” that judicial actors have developed through their professional lives, and by the social and cultural contexts within which they operate. As Bourdieu’s concept of “thought of the state”⁴⁶ illuminates, judicial documents carry within them a series of hidden principles of social order and institutional domination that generate a vision of the phenomena they address which is constitutively dependent on categories whose neutrality cannot be taken for granted.

2021, n. 2, pp. 13-33.

⁴⁴ Rocco Sciarbone, *Mafie vecchie, mafie nuove*. *Cit.*; Alessandra Dino, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in *La violenza tollerata*, Alessandra Dino (a cura di), Mimesis, Milano, 2006, pp. 141-172; Antonio Iannello, Antonio Vesco, *Tra repressione e conoscenza*, *cit.*; Ombretta Ingrassi, *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie. Riflessioni per un dibattito*, in “Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata”, 2018, n. 4, pp. 28-33. See note 8, and Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022, in particular Carolina Castellano, *Reprimere, conoscere. Le fonti giudiziarie nell’analisi storica delle mafie*, in Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022, p. 137.

⁴⁵ Ombretta Ingrassi, *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie*, *cit.*, pp. 28-40.

⁴⁶ Pierre Bourdieu, *Practical Reason: On the Theory of Action*, Stanford University Press, Stanford, 1998. Marco Santoro, *Il dono del Don. Frammento di una teoria politico-culturale della mafia*, in “Lares”, vol. 86, n. 3, 2020, pp. 477-516; Marco Santoro, *Mafia Politics*, *cit.*

This awareness can provide the grounds for developing a rigorous understanding of the epistemological status of the knowledge produced through elite interviews with AMs. Indeed the overlapping between the author of the judicial source and the subject of the elite interview is a combination posing epistemological challenges and, at the same time, offering methodological advantages.

Regarding the challenges, we need to consider that the correlation itself between document author and interview subject introduces a risk of compounded interpretive closure. If judicial documents already carry within themselves the institutional pre-understandings and thought of the state of prosecutorial practice, then an interview that relies primarily on the prosecutor's own account of those same documents risks not supplementing or questioning their institutional logic but reinforcing it. A researcher who allows the magistrate to serve as the sole interpreter of the sources he/she have themselves produced risks constructing what one might call a "closed epistemic circuit": the document explains the interview, the interview explains the document, and both remain embedded in the same institutional perspective, with no openly external point of reference to introduce a critical view.

I have encountered this risk in my own fieldwork. During my doctoral research on the changing role of women in the Mafia – carried out between 2000-2004 – I met a antimafia magistrate⁴⁷ who, when asked to account for decisions not to charge women with the more serious offences of promoting and directing a mafia-type association, offered justifications that presented those decisions as legally self-evident, or the natural result of what the facts permitted, when properly read. And yet, an attentive and independent reading of those same judicial files revealed that the factual framework underlying this case was indistinguishable from many in which men had been charged with precisely those offences. What arose between the facts and the charges made was not evidence but a set of interpretive pre-understandings — assumptions about gender, the plausibility of female leadership, what a woman in a mafia family could realistically be believed to know and decide according to the official mafia norms⁴⁸ — that the magistrate themselves had, in many cases, genuinely internalised as legal reasoning rather than recognised as

⁴⁷ Interview with antimafia magistrate, Palermo, 03-07-2001.

⁴⁸ Giovanni Fiandaca, *La discriminazione sessuale tra paradigmi giudiziari e paradigmi culturali*, in "Segno", 1997, n. 183.

cultural prejudice⁴⁹. Had I accepted his accounts at face value, I would not have reached what my subsequent research has confirmed⁵⁰: that women were involved at levels of organisational responsibility significantly higher than the charges made at the time reflected, and that this systematic undercharging was itself a factor of the utmost analytical importance, revealing less about the actual structure of mafia organisations than about the gendered pre-understandings embedded in prosecutorial culture at a specific historical moment⁵¹.

Having recognised these challenges, we must at the same time emphasise the advantages of interviewing subjects who are the authors of judicial files. Interviewing them can offer benefits and not only drawbacks only if one keeps in mind the epistemological risks described above. The main advantage lies in the fact that AMs interviews facilitate a selection of the material within the judicial files and also its reading. Magistrates can illuminate the judicial document from the inside. All scholars who have experience in studying judicial files know that these documents can reach thousands of pages. On the one hand, software for qualitative research may help researchers deal with this large amount of material, while on the other using a technological mediator might bring the risk of missing important and subtle information. Here AMs might become an indispensable guide, since they conducted the investigations and are those who produced the files. In this respect, the magistrate performs an indispensable function as a facilitator that no other source can replicate. Recently, I have dealt with the issue of a Chinese illegal bank used by the 'Ndrangheta: without the guide of a magistrate who had conducted the investigation, it would be quite hard to understand the complex network behind the Fei Ch'ien system reconstructed in the judicial files and to

⁴⁹ These issues are at the core of reflections carried out by legal hermeneutics which constitutes a distinct branch of the philosophy of law concerned with the theory and practice of legal interpretation. Rather than conceiving of interpretation as the mechanical subsumption of particular cases under pre-established rules, legal hermeneutics approaches the encounter between norm and fact as a fundamentally generative process — one in which legal meaning is not passively recovered from a fixed textual source but actively constructed through the situated, historically embedded act of understanding itself

⁵⁰ In this interpretation I was facilitated and supported by previous journalistic work and academic studies: Renate Siebert, *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano, 1994; Teresa Principato, Alessandra Dino, *Mafia Donna. Le vestali del sacro e del profano*, Flaccovio, Palermo, 1997; Clare Longrigg, *L'altra faccia della mafia*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1997.

⁵¹ Ombretta Ingrascì, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Milano, 2007. See in particular part III “*Donne di mafia: da impunate a imputate*”.

illustrate the most interesting intercept phones relevant to my study.

In conclusion, judicial sources and interviews with AMs are governed by the fundamental methodological principle I have stressed in my previous work on judicial sources: neither should be read passively, each is the expression of a precise institutional subjectivity operating within specific structures of knowledge and power, and both achieve their maximum analytical yield when brought into critical dialogue with perspectives that the institution itself cannot generate⁵². In other words, they must be interrogated, their contents received with analytical vigilance and systematically confronted with other sources and other views⁵³.

What the interview with the magistrates adds to this framework is not a complication, but a deepening: it makes visible the human subjectivity behind the institutional document, and in doing so it both enriches the analysis and intensifies the methodological responsibility that the researcher must bring to it.

Eventually, when interviewing AMs the overlap between institutional position and informer status is an epistemological conundrum that needs to be specifically addressed. Researcher who fails to hold both sides of AMs duality in view — and thus treats the Prosecutor either as a transparent informant or as a suspect source to be deconstructed — risks producing an analysis that either depends passively on the institutional interpretation or is overly critical.

5. CONCLUDING REMARKS

This article has addressed some questions related to interviews with antimafia magistrates by taking inspiration from elite interviewing, a field in which scholars since Dexter's foundational text have dealt with the challenges posed by getting expert knowledge through interviews.

Given the complex nature of this kind of oral sources, this article suggests that opening a debate upon interviews procedures in mafia studies is necessary and rewarding, insofar as the organised crime research community has neglected to discuss them so far. Researchers who interview AMs rarely account for how they select them, what strategies they employ to gain access, how they manage the pow-

⁵² Ombretta Ingrassi, *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie*, cit.

⁵³ Ombretta Ingrassi, Monica Massari, *Mafia e fonti biografiche. Lo sguardo interno all'universo mafioso, in Come si studiano le mafie?*, Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), Donzelli, Roma, 2022, pp. 65-85.

er dynamics of the encounter, or how they interpret accounts whose institutional provenance shapes both what is said and what can be acknowledged.

We believe that it is quite important to account for what researchers are doing when they select interviewees, negotiate access, manage the interview encounter, and interpret what magistrates say. This article has tried to offer some suggestions and recommendations about sampling, the relational dynamics of access, the epistemological status of institutional accounts and the conditions under which an interview with a powerful and well-positioned institutional subject can generate knowledge that goes beyond the reproduction of an official perspective.

In these final remarks, we will stress three broader implications that this paper might have.

First, the field of mafia studies would benefit from the development of a shared culture of methodological transparency — one in which the selection of interviewees, the management of access, and the analytical treatment of institutional accounts are reported, defended, and subjected to critical peer scrutiny as standard elements of scholarly practice, rather than treated as private fieldwork matters only vaguely related to the production of findings.

Second, the interpretative scheme proposed here, in which emphasis is put on the dual epistemic register that is closely interwoven with the distinction between the “container function” and the “documentary function” of judicial sources, might be applied to any elite research that relies on interviews with institutional actors who are simultaneously the producers of the documentary record and the interpreters of the phenomena it documents: investigating officers, senior civil servants and regulatory authorities.

Third, the kind of knowledge that elite-specialised interviews with AMs can generate — at best, a genuinely collaborative intellectual endeavor in which the magistrate’s experiential knowledge and the researcher’s analytical frameworks push each other beyond what either could reach independently — represents one of the most distinctive and valuable contributions that social-scientific research can make to understanding mafia-type organised crime. Achieving that potential requires not only methodological skill and relational sophistication, but the epistemological and ethical rigour to know exactly what kind of knowledge one is producing, how, and at what risk.

REFERENCES

- Aberbach Joel D., Rockman Bert A., *Conducting and Coding Elite Interviews*, in “PS: Political Science and Politics”, 2002, v. 35, n. 4, pp. 673-676.
- Becucci Stefano, Massari Monica (a cura di), *Mafie nostre, mafie loro*, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.
- Bertaux Daniel, *Biography and Society. The Life history Approach in the Social Sciences*, Sage, London, 1981.
- Bertaux Daniel, *Racconti di vita. La prospettiva etnosociologica*, a cura di R. Bichi, Milano, Franco Angeli, 1999.
- Bourdieu Pierre, *Practical Reason: On the Theory of Action*, Stanford University Press, Stanford, 1998.
- Castellano Carolina, *Reprimere, conoscere. Le fonti giudiziarie nell’analisi storica delle mafie*, in *Come si studiano le mafie?*, Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), Donzelli, Roma, 2022, pp. 125-144.
- Ciccarello Elena, Antonio Vesco, *Una questione politica. Il sapere sulla mafia in Italia*, in “Studi sulla questione criminale”, 2021, n. 2, pp. 13-33.
- Cressey Donald R., *Methodological Problems in the Study of Organised Crime as a Social Problem*, in “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 1967, v. 374.
- Dexter Lewis A., *Elite and Specialized Interviewing*, Northwestern University Press, Evanston, 1970.
- Dino Alessandra, *A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi*, il Mulino, Bologna, 2014.
- Dino Alessandra, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in Alessandra Dino (a cura di), *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, 2006, pp. 141-172.
- Empson Laura, *Elite Interviewing in Professional Organizations*, in “Journal of Professions and Organization”, 2018, v. 5, n. 1, pp. 58-69.
- Fiandaca Giovanni, *La discriminazione sessuale tra paradigmi giudiziari e paradigmi cultur-*

- ali*, in “Segno”, 1997, n. 183.
- Fujii Lee Ann, *Interviewing in Social Science Research: A Relational Approach*, Routledge, New York, 2018.
- Giolo Orsetta, *Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un’analisi “di confine”*, in Ombretta Ingrascì, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022, pp. 13-28.
- Griaudi Gabriella, *Lo spazio sociale e la camorra*, in Ombretta Ingrascì, Monica Massari (a cura di), *Come si studiano le mafie?*, Donzelli, Roma, 2022.
- Guillemin Marilys, GILLAM Lynn, *Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research*, in “Qualitative Inquiry”, 2004, v. 10, n. 2, pp. 261-280.
- Harvey William S., *Strategies for Conducting Elite Interviews*, in “Qualitative Research”, 2011, v. 11, n. 4, pp. 431-441.
- Herod Andrew, *Gender Issues in the Use of Interviewing as a Research Method*, in “The Professional Geographer”, 1993, v. 45, n. 3, pp. 305-317.
- Herod Andrew, *Reflections on Interviewing Foreign Elites: Praxis, Positionality, Validity, and the Cult of the Insider*, in “Geoforum”, 1999, v. 30, n. 4, pp. 313-327.
- Herzog Christian, Ali Christopher, *Elite Interviewing in Media and Communications Policy Research*, in “International Journal of Media and Cultural Politics”, 2015, v. 11, n. 1, pp. 37-54.
- Hobbs Dick, Antonopoulos Georgios A., *How to Research Organised Crime*, in *The Oxford Handbook of Organised Crime*, Letizia Paoli (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Iannello Antonio, Vesco Antonio, *Tra repressione e conoscenza. Lo studio del fenomeno mafioso e il problema politico del rapporto con le fonti*, in *General Intellect*, Antonio Iannello, Antonio Vesco (a cura di), Università critica. Liberi di pensare, liberi di ricercare, il lavoro culturale & Effimera, 2017, pp. 172-195.
- Ingrascì Ombretta, *Confessioni di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta la ‘ndrangheta alla figlia*, Melampo, Milano, 2013.
- Ingrascì Ombretta, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Mi-

- lano, 2007.
- Ingrascì Ombretta, *Exploring Organised Crime Beyond Institutional Sources*, in *Fieldwork Experiences in Criminology and Security*, Antonio M. Díaz Fernández, Carmen Del Real, László Molnar (eds.), Springer, New York, 2023, pp. 341-357.
- Ingrascì Ombretta, *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie. Riflessioni per un dibattito*, in “Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata”, 2018, n. 4, pp. 28-40.
- Ingrascì Ombretta, Massari Monica (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, 2022.
- Ingrascì Ombretta, Massari Monica, *Mafia e fonti biografiche. Lo sguardo interno all'universo mafioso*, in *Come si studiano le mafie?*, Ombretta Ingrascì, Monica Massari (a cura di), Donzelli, Roma, 2022.
- Joselle Dagnes, *Quali fonti per lo studio delle mafie in Europa?*, in *Come si studiano le mafie?*, Ombretta Ingrascì, Monica Massari (a cura di), Donzelli, Roma, 2022, pp. 45-62.
- Kezar Adrianna, *Transformational Elite Interviews: Principles and Problems*, in “Qualitative Inquiry”, 2003, v. 9, n. 3, pp. 395-415.
- Kvale Steinar, Brinkmann Svend, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, Sage, Los Angeles, 2008.
- La Spina Antonio, *La sociologia del fenomeno mafioso dopo il 2006*, in “Rassegna italiana di sociologia”, 2009, n. 2, pp. 301-308.
- Lampe Klaus (von), *Organised Crime Research*, in *Organised Crime*, Klaus von Lampe, Sage, London, 2016.
- Lancaster Kari, *Confidentiality, Anonymity and Power Relations in Elite Interviewing*, in “International Journal of Social Research Methodology”, 2017, v. 20, n. 1, pp. 93-103.
- Lilleker Darren G., *Interviewing the Political Elite: Navigating a Potential Minefield*, in “Politics”, 2003, v. 23, n. 3, pp. 207-214.
- Littig Beate, *Interviewing the Elite — Interviewing Experts: Is There a Difference?*, in *Inter-*

- viewing Experts*, Alexander Bogner, Beate Littig, Wolfgang Menz (eds.), Palgrave Macmillan, London, 2009, pp. 98-113.
- Liu Xu, *Interviewing Elites: Methodological Issues Confronting a Novice*, in “International Journal of Qualitative Methods”, 2018, v. 17, pp. 1-9.
- Longrigg Clare, *L'altra faccia della mafia*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1997.
- Mason-Bish Hannah, *The Elite Delusion: Reflexivity, Identity and Positionality in Qualitative Research*, in “Qualitative Research”, 2018, v. 19, n. 3, pp. 263-276.
- McDowell Linda, *Elites in the City of London: Some Methodological Considerations*, in “Environment and Planning”, 1998, v. 30, pp. 2133-2146.
- Mikecz Robert, *Interviewing Elites: Addressing Methodological Issues*, in “Qualitative Inquiry”, 2012, v. 18, n. 6, pp. 482-493.
- Moyser George, Wagstaffe Margaret (eds.), *Research Methods for Elite Studies*, Allen & Unwin, London, 1987.
- Dalla Chiesa Nando, *Contro la mafia. I testi classici*, Einaudi, Torino, 2010.
- Dalla Chiesa Nando, *Una disciplina in cammino*, in “Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata”, 1, 2015, pp. 1-9.
- Ntienjom Mbohoul Léger Félix, Tomkinson Sule, *Rethinking Elite Interviews Through Moments of Discomfort: The Role of Information and Power*, in “International Journal of Qualitative Methods”, 2022, v. 21, pp. 1-10.
- Oakley Ann, *Interviewing Women: A Contradiction in Terms?*, in *Doing Feminist Research*, Helen Roberts (ed.), Routledge & Kegan Paul, London, 1981.
- Principato Teresa, Dino Alessandra, *Mafia Donna. Le vestali del sacro e del profano*, Flaccovio, Palermo, 1997.
- Rawlinson Pamela, *Mission Impossible? Researching Organised Crime*, in *Doing Research on Crime and Justice*, Roy King, Emma Wincup (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2008.
- Richards David, *Elite Interviewing: Approaches and Pitfalls*, in “Politics”, 1996, v. 16, n. 3, pp. 199-204.

- Rubin Herbert J., Rubin Irene S., *Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data*, Sage, London, 2012.
- Santino Umberto, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.
- Santoro Marco, *Il dono del Don. Frammento di una teoria politico-culturale della mafia*, in “Lares”, vol. 86, n. 3, 2020, pp. 477-516.
- Santoro Marco, *Mafia politics*. Polity Press, Cambridge, 2022.
- Santoro Marco, Sassatelli Roberta, *La mafia come repertorio*, in “Polis”, 2001, n. 3, pp. 407-430.
- Schoenberger Erica, *The Corporate Interview as a Research Method in Economic Geography*, in “The Professional Geographer”, 1991, v. 43, pp. 180-189.
- Sciarrone Rocco, *Campo teorico e generi sociologici del fenomeno mafioso*, in “Rassegna italiana di sociologia”, 2009, n. 2, pp. 324-330.
- Sciarrone Rocco, *Fare ricerca sulle mafie*, in *Come si studiano le mafie?*, Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), Donzelli, Roma, 2022.
- Sciarrone Rocco, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009.
- Siebert Renate, *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano, 1994.
- Smith Kate, *Problematizing Power Relations in “Elite” Interviews*, in “Geoforum”, 2006, v. 37, pp. 643-653.
- Solarino Angelo M., Aguinis Herman, *Challenges and Best-practice Recommendations for Designing and Conducting Interviews with Elite Informants*, in “Journal of Management Studies”, 2021, v. 58, pp. 649-672.
- Thompson Paul, *The Voice of the Past. Oral History*, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- “Trends in Organised Crime”, numero speciale “*Interviewing Organised Criminals*”, n. 1, 2008.
- Varese Federico, *Comparazione e spiegazione. Lo studio delle mafie*, in *Lo studio della po-*

- litica*, Roberto Mulé, Sebastiano Ventura (a cura di), il Mulino, Bologna, 2019.
- Varese Federico, *Ethnographies of Organised Crime*, in *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, Sandra M. Bucerius, Kevin D. Haggerty, Luca Berardi (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2022.
- Zuckerman Harriet A., *Interviewing an Ultra-Elite*, in “Public Opinion Quarterly”, 1972, v. 36, pp. 159-175.

La ricerca

OPAQUE WINDOWS, HIDDEN PATTERNS? A LAYERED ANALYSIS OF EROTIC-SERVICE TRACES, CORPORATE STRUCTURE AND PROPERTY OWNERSHIP IN CHINESE-LINKED MASSAGE CENTRES IN THE PROVINCE OF MILAN

Alessandro Corti, Gaia Michelazzi, Giovanni Nicolazzo*

 AC 0009-0003-6494-9813, GM 0009-0006-8746-9523, GN 0000-0002-5551-2682

Abstract

Research on indoor sexual-service markets faces a measurement problem: venues potentially hosting erotic services often appear as ordinary businesses, while observable traces remain uneven. This study analyses 198 Chinese-linked massage centres in the Province of Milan, classified into three mutually exclusive groups: direct advertising traces, corroborative user-generated traces without direct advertising, and no comparable traces in the selected sources and period. It compares coded indicators across venue presentation, corporate structure and property ownership. Visible venue features provide the clearest signals, while corporate and property data are weaker but useful. The study advances a layered, uncertainty-aware method for analysing semi-hidden markets.

Keywords: prostitution; massage centres; Chinese migration; digital traces; property ownership.

La ricerca sui mercati indoor dei servizi sessuali presenta un problema di misurazione: attività potenzialmente collegate a prestazioni erotiche si presentano come normali esercizi commerciali e lasciano tracce incomplete e disomogenee. Lo studio analizza 198 centri massaggi della Provincia di Milano, definiti operativamente come collegati a soggetti cinesi, e li suddivide in tre gruppi: con tracce pubblicitarie dirette, con soli riscontri prodotti dagli utenti e senza tracce comparabili nelle fonti e nel periodo osservati. I gruppi sono confrontati attraverso indicatori relativi ai locali, alla struttura societaria e alla proprietà immobiliare. Le caratteristiche visibili risultano più indicative dei dati societari e immobiliari.

Parole chiave: prostituzione; centri massaggi; migrazione cinese; tracce digitali; proprietà immobiliare

* Università Cattolica del Sacro Cuore (03h7r5v07)



1. INTRODUCTION

Indoor sexual-service markets pose a broader problem of social and empirical visibility. Activities involving sexual services, informal labour, exploitation or vulnerability may operate through ordinary commercial venues and leave only partial, uneven and source-dependent traces. This makes them difficult to study without either overlooking hidden activity or over-interpreting ambiguous indicators. The central analytical challenge is therefore not simply to identify suspicious venues, but to understand how semi-hidden markets become observable across different sources, which dimensions remain hidden, and whether distinct layers of evidence reveal consistent patterns. Examining these questions is important for developing methods that preserve uncertainty while allowing systematic comparison across urban venues, organisations and property environments.

The Province of Milan provides a suitable setting in which to examine this problem. It combines a dense personal-service economy with a long-standing Chinese presence and a substantial number of massage centres operating through ordinary commercial forms. This article examines whether Chinese-linked massage centres displaying direct or corroborative traces of erotic services differ from centres without comparable traces across three independently observed domains: venue presentation, formal corporate structure and property ownership. The Milan case is therefore used not only to describe a local market, but to assess how multiple sources can be combined to study partially observable urban service markets without converting ambiguous traces into allegations about individual venues.

Features such as long opening hours, opaque windows or limited online presence remain ambiguous in isolation. They may reflect demand, competition, privacy, discretion, informality or reliance on alternative visibility channels. Their analytical value lies in whether they vary systematically across groups defined through independent online traces. Moreover, illicit activities detected in massage centres should not automatically be treated as evidence of organised criminal involvement. Italian scholarship cautions against interpreting Chinese-linked prostitution through simplified Mafia or Triad frameworks. It instead highlights heterogeneous, often small-scale arrangements involving apartments, massage centres, mobility, co-ethnic relations, informal management and context-dependent forms of coercion or exploitation.¹

Digital advertising, user forums, mapping services, corporate databases and ca-

¹ Stefano Becucci, *La mafia cinese*, RCS Mediagroup, Milano, 2023, consultabile al link

dastral records provide partially overlapping views of venues that are otherwise difficult to study. The analysis, therefore, separates three observational layers: the operating venue, the formal legal entity associated with it and the property environment of the premises. The groups are defined exclusively by traces of online erotic services, and the variables used to compare them – opening times, shopfront characteristics, corporate records, and property ownership – are kept analytically distinct from the classification criteria.²

Specifically, the classification is hierarchical and mutually exclusive. Group 1 comprises venues for which the selected sources contained a direct erotic-service advertising trace associated with the venue; Group 2 comprises venues with corroborative user-generated traces, such as forum discussions or reviews, but no Group 1 trace; and Group 3 comprises venues for which neither type of trace was identified in the specified sources and observation period. Group 3 therefore denotes an absence of observed evidence under the study protocol, not an absence of sexual services.

The overarching question at the basis of the research is the following: To what extent do observable venue-, corporate-, and property-related characteristics differentiate urban indoor service centres displaying traces of erotic-service provision from comparable centres without such traces? The study asks whether the three groups differ in: (i) the opening and closing times, daily opening span, shopfront opacity and dedicated website presence; (ii) the ownership, management, financial profile and risk indicators of associated legal entities; and (iii) the prevalence of observable Chinese-linked ownership within matched property sets. Its contribution is comparative rather than classificatory, since it assesses whether independent venue, corporate and property indicators vary across visibility groups, without treating any single indicator, or combination of indicators, as evidence of illicit conduct within a particular venue.

The findings show that the clearest differences are found at the venue level: Chinese-linked massage centres with explicit sex ads or corroborative user-generated visibility (Groups 1 and 2) close later, remain open longer and show opaque shopfronts more consistently than the ones without those traces (Group 3). The corporate variables examined do not yield robust group differences after multiple-testing correction. Nor is observable Chinese-linked property ownership more

² Polaris, *Hidden in Plain Sight - How Corporate Secrecy Facilitates Human Trafficking in Illicit Massage Parlors*, 2018, consultabile al link

prevalent among trace-positive venues. These findings support a layered analysis of partially observable markets, while limiting the conclusions to group-level associations in the sampled venues.

2. CHINESE-LINKED INDOOR SEXUAL-SERVICE MARKETS: ORGANISATION AND PARTIAL OBSERVABILITY

This section outlines the empirical and conceptual background to the three-layered design. It reviews research on Chinese-linked sexual-service markets in China, diasporic settings and Italy, and explains why venue presentation, formal business records and property environments should be analysed separately. Historically, these services have operated across port districts, rural bars, salons, apartments, massage centres and other indoor venues.³ Prostitution is embedded in migration trajectories, precarious labour, informal services, gendered vulnerabilities and, at times, protection arrangements linked to Triad-like secret societies. Although prostitution, trafficking, smuggling, labour exploitation, migration irregularity and organised crime may overlap, they are not interchangeable. Some women enter sex work through debt, deception or violence; others through constrained routes mediated by kinship or co-ethnic ties.⁴ Voluntary sex work and forced trafficking are better understood as points on a continuum than as separate categories.⁵ When prostitution, trafficking and irregular migration are conflated, women may be classified as offenders, victims or victim-defendants.⁶ These classifications shape official data, intervention priorities and access to support. Ac-

³ Martin Purbrick, *Patriotic Chinese Triads and Secret Societies: From the Imperial Dynasties, to Nationalism, and Communism*, in “Asian Affairs”, 2019, v. 50, n. 3, pp. 305-322, consultabile al link

⁴ Xiaoyi Fang, Xiaoming Li, Hongmei Yang, Yan Hong, Ran Zhao, Baiqing Dong, Wei Liu, Yuejiao Zhou, Shaoling Liang, Bonita Stanton, *Profile of Female Sex Workers in a Chinese County: Does It Differ by Where They Came from and Where They Work?*, in “World Health & Population”, 2007, v. 9, n. 1, pp. 46-64, consultabile al link

⁵ Ko-lin Chin, James O. Finckenauer, *Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking*, New York University Press, New York, 2012, consultabile al link

⁶ Daniele Brigadoi Cologna, *Fenomenologia della prostituzione cinese in Italia nell'attuale scenario migratorio: questioni aperte per la ricerca e per l'intervento sociale*, Università degli Studi dell'Insubria, Varese, 2019, consultabile al link; Jessica Huff, Danielle Wallace, Courtney Riggs, Charles M. Katz, David Choate, *Examining the Association Between Massage Parlors and Neighborhood Crime*, in “Crime & Delinquency”, 2019, v. 65, n. 11, pp. 1537-1569, consultabile al link

cordingly, this study infers neither exploitation from massage centres nor organised crime from Chinese linkage, avoiding untestable claims based on suspicious elements.

2.1. *Sex Markets and Informal Protection in China*

China's sex markets appear to rely on negotiated local arrangements rather than a single stable structure. In Republican-era Shanghai, South China, Hong Kong, Kowloon and Macau, secret societies and Triad-linked groups profited from prostitution, gambling, moneylending, protection and nightlife services, without implying a timeless organised-crime model.⁷ After 1949, Communist authorities suppressed Triad-linked groups. From the late 1970s, market reforms reopened space for informal protection, illicit services and corruption. Research on *baohusan* (protective umbrellas) shows officials protecting gambling, prostitution and front businesses for benefits, suggesting locally contingent protection rather than state-crime fusion or mafia-like hierarchy.⁸ He and Peng show that some Chinese sexual-service venues cluster near police stations, possibly reflecting temporary protection arrangements.⁹ Enforcement changes cause clusters to dissolve and reform.

In some rural settings, women face weaker bargaining power, fewer clients, limited health resources and unstable protection. Ethnographic evidence also traces entry into and persistence in the sex sector. In Shenzhen, only a limited number of cases meet strict trafficking definitions based on force, deception or abuse.¹⁰ Many

⁷ Yiu Kong Chu, *The Triads as Business*, Routledge, London, 2000, consultabile al link; Sonny Shiu-Hing Lo, *Casino Politics, Organized Crime and the Post-Colonial State in Macau*, in "Journal of Contemporary China", 2005, v. 14, n. 43, pp. 207-224, consultabile al link; Sonny Shiu-Hing Lo, *The Politics of Cross-Border Crime in Greater China: Case Studies of Mainland China, Hong Kong, and Macao*, Routledge, London, 2009, consultabile al link; Wei Luo, *Taming Violence: The Shanghai Green Gang and its Self-Legitimation Claims in the Early Twentieth Century*, in "Social Science History", 2023, v. 47, n. 4, pp. 585-608, consultabile al link

⁸ Ko-lin Chin, Roy Godson, *Organized crime and the political-criminal nexus in China*, in "Trends in Organized Crime", 2006, v. 9, pp. 5-44, consultabile al link; Ming Xia, *Assessing and Explaining the Resurgence of China's Criminal Underworld*, in "Global Crime", 2006, v. 7, n. 2, pp. 151-175, consultabile al link; Ming Xia, *Organisational Formations of Organized Crime in China: Perspectives from the State, Markets, and Networks*, in "Journal of Contemporary China", 2008, v. 17, n. 54, pp. 1-23, consultabile al link

⁹ Guojun He, Wei Peng, *Guns and roses: police complicity in organized prostitution*, in "Journal of Public Economics", 2022, v. 207, pp. 104599, consultabile al link

¹⁰ Min Liu, *Migration, Prostitution and Human Trafficking: Chinese Migrant Women in Shenzhen, China*, tesi di dottorato, Rutgers, The State University of New Jersey, Newark, 2010, consultabile al link

women enter through peers or acquaintances amid debt, unemployment or limited opportunities. Exploitation may then arise through dependence, debt, gatekeeping, restricted mobility and vulnerability rather than hierarchical organisations.¹¹ Venue status matters: women in higher-end venues may have more bargaining power than street-based migrants or those in lower-priced salons.¹² Client practices also vary by class and context: sexual services may be routine leisure or part of dining, drinking and elite business sociability.¹³

2.2. Chinese-linked Prostitution in Diasporic Settings

In the diaspora, Chinese-linked prostitution developed under migration controls, exclusion and enclave labour. In the late nineteenth-century United States, restrictions on female migration produced gender imbalance and reinforced racialised stereotypes linking Chinese women to vice and sexual immorality.¹⁴ This shaped the policing of vulnerable Chinese women. Limited access to citizenship, employment and legal protection encouraged support through kinship, hometown ties and associations. These networks mainly served cultural, economic and mutual-aid functions, though some entered illicit markets or informal protection arrangements, occasionally alongside local youth gangs.¹⁵

¹¹ Yan Hong, Chen Zhang, Xiaoming Li, Yuejiao Zhou, Weigui Guo, *Female Sex Workers and Their Gatekeepers in China: Implications for HIV/STI Prevention*, in “Qualitative Health Research”, 2014, v. 24, n. 10, pp. 1431-1439, consultabile al link

¹² Guomei Xia, Xiushi Yang, *Risky Sexual Behavior among Female Entertainment Workers in China: Implications for HIV/STD Prevention Intervention*, in “AIDS Education and Prevention”, 2005, v. 17, n. 2, pp. 143-156, consultabile al link; Youchun Zhang, Jane D. Brown, Kathryn E. Muessig, Xianxiang Feng, Wenzhen He, *Sexual Health Knowledge and Health Practices of Female Sex Workers in Linczhou, China, Differ by Size of Venue*, in “AIDS and Behavior”, 2014, v. 18, n. 2, pp. 162-170, consultabile al link

¹³ Sandra Teresa Hyde, *Selling sex and sidestepping the state: prostitutes, condoms, and HIV/AIDS prevention in Southwest China*, in “East Asia”, 2000, v. 18, n. 4, pp. 108-136, consultabile al link

¹⁴ Stefano Becucci, *La mafia cinese*, RCS Mediagroup, Milano, 2023, consultabile al link; Erika Lee, *The Chinese Exclusion Example: Race, Immigration, and American Gatekeeping, 1882-1924*, in “Journal of American Ethnic History”, 2002, v. 21, n. 3, pp. 36-62, consultabile al link; Xinyao Zhang, *The Historical Significance of the 1882 Chinese Exclusion Act: The Impacts on Chinese Immigrants in the United States*, in *Proceedings of the 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022)*, Atlantis Press, Dordrecht, 2022, pp. 1737-1741, consultabile al link

¹⁵ Stefano Becucci, *Oltre gli stereotipi: la ricerca-azione di Renzo Rastrelli sull'immigrazione cinese in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2018, consultabile al link; Ko-lin Chin, Roy Godson, *Organized crime and the political-criminal nexus in China*, in “Trends in Organized Crime”, 2006, v. 9, pp. 5-44, consultabile al link; Karen A. Joe, *The New Criminal Conspiracy? Asian Gangs and Organized Crime in San Francisco*, in “Journal of Research in Crime and Delinquency”, 1994, v. 31, n. 4, pp. 390-415,

Illicit parlours may cluster in immigrant enclaves and commercial districts shaped by labour supply, client demand and neighbourhood opportunities.¹⁶ Wellness fronts may coexist with sexual services, vulnerability and informal control.¹⁷ Control is often situational rather than openly violent. Women may face recruitment debt, language barriers, dependence on intermediaries, immigration threats, documentation checks, isolation or mobility constraints.¹⁸ Yiu shows how framing massage labour as healing work can protect dignity, reduce stigma and blur the line between licit and illicit labour.¹⁹

Digital platforms add ambiguity by facilitating recruitment, supervision, advertising and client contact while leaving analysable traces. Li shows that WeChat may serve as recruitment infrastructure or a control system.²⁰ Digital traces do not simply reveal hidden markets; they may also support operations and concealment while making some activities observable. Community-facing spaces such as shops, salons and associations may facilitate these activities, while Chinese-linked networks may use transnational digital platforms for recruitment, advertising or supervision.²¹

2.3. *Chinese-linked Prostitution in Italy*

Italian scholarship cautions against applying a simplified mafia model to Chinese-linked prostitution. Instead, it points to adaptive service networks, relational arrangements, small-group organisation and situational coercion.²² The Italian

consultabile al link

¹⁶ John J. Chin, Lois M. Takahashi, Douglas J. Wiebe, *Where and Why Do Illicit Businesses Cluster? Comparing Sexually Oriented Massage Parlors in Los Angeles County and New York City*, in “Journal of Planning Education and Research”, 2023, v. 43, n. 1, pp. 106-121, consultabile al link

¹⁷ Bombini, *Centri massaggio e prostituzione cinese mascherata: una ricerca esplorativa nel Comune di Milano*, tesi in Scienze Sociali Applicate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2012

¹⁸ Annelies L. Daalder, *Prostitution in the Netherlands in 2014*, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, The Hague, 2015, pp. 1-39, consultabile al link

¹⁹ Wei Si Nic Yiu, *Health work, not sex work: Situating Asian massage work as healing labour*, in “Feminist Review”, 2025, v. 141, n. 1, pp. 34-43, consultabile al link

²⁰ Angela Li, *Unseen and Unforgiving: Massage Brothels and the Sex Trafficking of Chinese Women*, in “Aleph UCLA Undergraduate Research Journal for the Humanities and Social Sciences”, 2020, v. 17, pp. 139-151, consultabile al link

²¹ Annelies L. Daalder, *Prostitution in the Netherlands in 2014*, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, The Hague, 2015, pp. 1-39, consultabile al link

²² Stefano Becucci, Emanuela Garosi, *Corpi globali: la prostituzione in Italia*, Firenze University

market appears segmented into high-end services for wealthy Chinese clients, apartment-based circuits for co-nationals, massage centres serving broader clientele and a smaller street-based segment.²³ Some women retain most of the service price, while others face confinement, restrictions or manipulation.²⁴ Mobility across cities, apartments and parlours helps sustain demand and reduce exposure to enforcement. Geo-dialectal ties based on origin, dialect and intra-community trust shape recruitment and movement.²⁵ Prostitution may also emerge in small, fluid arrangements following underpaid enclave work, injury or irregular status.²⁶ Since the 2010s, attention has focused on migrants from North-East China, especially in street prostitution, where women may have weaker community support and greater exposure to debt, relocation or exploitation.²⁷ Milan is especially relevant. Qualitative research on migrant street prostitution during COVID-19 shows how agency and exploitation may coexist, supporting a layered view of vulnerability rather than a simple victimisation–autonomy divide.²⁸ In 2012, Bombini mapped 232 massage centres in Milan, including 84 Chinese-run businesses, highlighting wellness fronts, peripheral locations and possible ‘extra services’ generating shadow-economy revenues.²⁹ This makes Milan a suitable setting for

Press, Firenze, 2008, consultabile al link

²³ Stefano Becucci, Francesco Carchedi, *Mafie straniere in Italia: come operano, come si contrastano*, FrancoAngeli, Milano, 2016, consultabile al link; Stefano Becucci, Emanuela Garosi, *Corpi globali: la prostituzione in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2008, consultabile al link

²⁴ Stefano Becucci, *La criminalità cinese in Italia. Bande e organizzazioni mafiose*, in “Mondo Cinese. Rivista di Studi sulla Cina contemporanea”, 2017, v. 163, n. 3, pp. 45-57, consultabile al link

²⁵ Stefano Becucci, *La criminalità organizzata cinese in Italia: fenomeno mafioso o bande criminali?*, in “Meridiana”, 2002, n. 43, pp. 99-114, consultabile al link; Giulia Berti, *Lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese*, Altro Diritto - Università di Firenze, Firenze, 2020, consultabile al link

²⁶ Maria Bristot, *Dreaming the “heaven”, landing in the “hell”: transnational analysis of Chinese middle-aged women who sell sex in Italy*, tesi di dottorato, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2018, consultabile al link; Antonella Ceccagno, *The Hidden Crisis: the Prato Industrial District and the Once Thriving Chinese Garment Industry*, in “Revue Européenne des Migrations Internationales”, 2012, v. 28, n. 4, pp. 43-65, consultabile al link

²⁷ Thomas Aureliani, *La criminalità cinese a Milano, il caso di via Paolo Sarpi*, tesi in Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, Milano, 2011, consultabile al link; Stefano Becucci, *Oltre gli stereotipi: la ricerca-azione di Renzo Rastrelli sull’immigrazione cinese in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2018, consultabile al link

²⁸ Federica Cabras, Ombretta Ingrassi, *Female Migrant Street Prostitution during COVID-19 in Milan. A Qualitative Study on How Sex Workers Coped with the Challenges of the Pandemic*, in “Sociologica”, 2022, v. 16, n. 1, pp. 95-122, consultabile al link

²⁹ Claudia Bombini, *Centri massaggio e prostituzione cinese mascherata: una ricerca esplorativa nel Comune*

examining whether massage centres associated with erotic-service traces differ in public visibility, formal business structure and property environment.

2.4. From Hidden Population to Partial Observability

Early research on Chinese-linked indoor sex markets relied on ethnography, case studies, institutional reports and investigative accounts. These approaches offer contextual depth and limit over-interpretation, but access to sex workers may be difficult and fieldwork can raise risks for stigmatized or vulnerable populations. Researchers therefore increasingly use public traces, including advertisements, forums, reviews, opening hours, licences, registers, platform listings and geolocations. These data cannot replace victim-centred or ethnographic research or constitute legal evidence, but they can reveal patterns, support group comparisons and make uncertainty explicit at scale.³⁰ Recent methodological work uses digital and open-source traces to analyse semi-hidden sex markets.

Diaz and Panangadan use online reviews to identify businesses potentially linked to trafficking.³¹ Tobey et al. develop interpretable models to detect trafficking-related signals in illicit massage businesses.³² These approaches move beyond anecdotes towards systematic pattern detection, though they support triage and outreach rather than determine victimisation or criminality. Simonson classifies sex-industry Instagram posts using semi-supervised natural language processing (NLP) while avoiding claims about consent or trafficking.³³ Carter et al. show that topic modelling can identify themes such as pricing, ethnicity, legality and preferences in online forums, while warning that coded and gendered language requires cau-

di Milano, tesi in Scienze Sociali Applicate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2012

³⁰ Artur Dubrawski, Kyle Miller, Matthew Barnes, Benedikt Boecking, Emily Kennedy, *Leveraging Publicly Available Data to Discern Patterns of Human-Trafficking Activity*, in “Journal of Human Trafficking”, 2015, v. 1, n. 1, pp. 65-85, consultabile al link

³¹ Maria Diaz, Anand Panangadan, *Natural Language-based Integration of Online Review Datasets for Identification of Sex Trafficking Businesses*, in *2020 IEEE 21st International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (IRI)*, IEEE, Piscataway, 2020, pp. 259-264, consultabile al link

³² Margaret Tobey, Ruoting Li, Osman Y. Özalpın, Maria E. Mayorga, Sherrie Caltagirone, *Interpretable models for the automated detection of human trafficking in illicit massage businesses*, in “IISE Transactions”, 2024, v. 56, n. 3, pp. 311-324, consultabile al link

³³ Ellie Simonson, *Semi-Supervised Classification of Social Media Posts: Identifying Sex-Industry Posts to Enable Better Support for Those Experiencing Sex-Trafficking*, tesi di Master of Engineering in Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2021, consultabile al link

tion.³⁴ Algorithms cannot resolve hidden-market evidentiary problems, but structured analyses can organise noisy traces, identify patterns and clarify uncertainty.

2.5. *From the Literature to the Analytical Framework*

Existing studies rarely combine venue presentation, corporate records and property ownership in one comparative design. This article addresses that gap by comparing venues with and without observable erotic-service traces across three connected layers, without identifying victims, establishing trafficking or classifying individual workers. Venue-level visibility captures partial public traces such as on-line references, opening hours and spatial presentation. Business records identify legal entities, owners or managers, but not practical control, labour relations or informal arrangements. The property layer captures the premises and urban property markets in which venues operate. Separating these layers allows comparison without treating any single layer as proof of hidden activity.

3. RESEARCH QUESTIONS

The overarching question is operationalized through three empirical questions, each corresponding to one layer: the operating venue, the formal legal entity and the property environment. This reflects the fact that Chinese-linked massage centres cannot be observed through a single source or indicator. A centre may show erotic-service traces at venue level while being registered as an ordinary business. Conversely, a legal entity may have Chinese-linked ownership or management while being not related to any erotic-service activity. Similarly, the property owner may be unrelated to the business operating in the premises.

The first question concerns venue-level visibility. It examines whether centres associated with direct or corroborative traces of erotic-service provision differ from centres without comparable traces in terms of opening and closing hours, daily opening duration, window opacity and dedicated web presence. These features are not treated as standalone proxies for hidden activity. Their relevance lies in whether they vary systematically across groups defined through independent online traces rather than through the specific venue-level indicators being tested.

³⁴ Pelham Carter, Matt Gee, Hollie McIlhone, Harkeeret Lally, Robert Lawson, *Comparing manual and computational approaches to theme identification in online forums: a case study of a sex work special interest community*, in “Methods in Psychology”, 2021, v. 5, pp. 100065, consultabile al link

The second question concerns formal corporate structure. It examines whether the legal entities linked to these centres differ across groups in terms of recorded legal form, ownership, shareholders, directors, management, nationality composition, financial profiles or corporate-risk indicators. Corporate records capture formal legal positions rather than practical control, labour relations or informal arrangements; the question is whether any formal differences are nevertheless observable across groups.

The third question concerns the property environment. It examines whether premises hosting centres associated with direct or corroborative erotic-service traces show observable Chinese-linked property ownership more often than premises hosting centres without comparable traces. Property owners may be unrelated to the business, and property records cannot capture rental contracts, subletting arrangements, proxy ownership or informal access to premises. The aim is not to infer property-level responsibility, but to assess whether the venues appear embedded in co-ethnic property environments or ordinary urban property markets. Together, these questions translate the overarching comparative inquiry into an empirical design based on three distinct but connected layers: the operating venue, the formal legal entity linked to the centre, and the property environment of the premises in which it operates. No single layer is expected to reveal hidden activity fully. Each layer addresses a different dimension of partial observability. Table 1 summarises the research questions, units of analysis and main evidence.

Table 1 – Research questions and analytical levels

<i>Research question</i>	<i>Main unit</i>	<i>Main evidence</i>
RQ1 – Venue Visibility Do Chinese-linked massage centres associated with direct or corroborative traces of erotic-service provision differ from centres without comparable traces in terms of opening and closing hours, daily opening duration, window opacity and dedicated web presence?	Operating venue	Google Maps, Street View, venue-level visual checks, opening-hours information and online traces.
RQ2 – Formal Corporate Structure Do the legal entities linked to these massage centres differ across groups in terms of recorded legal form, ownership, shareholders, directors, management, financial profiles or corporate-risk indicators?	Legal business entity	Moody's Orbis business-register and corporate data.
RQ3 – Property Environment Do premises hosting centres associated with direct or corroborative erotic-service traces show observable Chinese-linked property ownership more often than premises hosting centres without comparable traces?	Plausible cadastral-property set	Genius Property cadastral and ownership information matched at address/floor level where possible.

4. METHODS

4.1. Research Design

This article adopts an observational comparative design combining open-source searches, business-register data and cadastral ownership information. It compares Chinese-linked massage centres in the Province of Milan according to different types of observable erotic-service traces. The design does not determine whether individual centres are involved in prostitution, exploitation or trafficking. Online advertisements, forum discussions and user reviews define analytical groups; venue, corporate and property data are then used to compare those groups across distinct layers of observation.

The design is conservative in two respects. First, public traces are treated as indicators of visibility, not as legal facts. Second, business-register and cadastral data are used to describe formal and infrastructural conditions, not to infer unobserved control. The unit of analysis therefore varies by layer: the operating venue for venue-level analysis, the formal legal entity for corporate analysis, and the property environment of the premises for cadastral analysis. A single centre may thus correspond to a shopfront or apartment, a registered business entity and one or more cadastral units.

4.2. Data Sources

The analysis combines four data sources. First, Moody's Orbis identified massage and personal-service entities in the Province of Milan and provided legal, financial, corporate, risk and ownership-complexity data. Second, open-source searches verified operating massage centres and classified them using business names, addresses, Google Maps, websites, reviews, erotic-service platforms, and client forums. This preserved the administrative basis of the sample rather than creating an unconstrained venue universe. Third, Google Maps and Street View provided opening hours, window opacity, and website presence, indicating venue presentation rather than prostitution or exploitation. Fourth, Genius Property data captured property environments and observable Chinese-linked ownership within matched address, floor, or cadastral sets. Because exact sub-unit attribution was sometimes impossible, results are interpreted cautiously.

4.3. Sample Construction

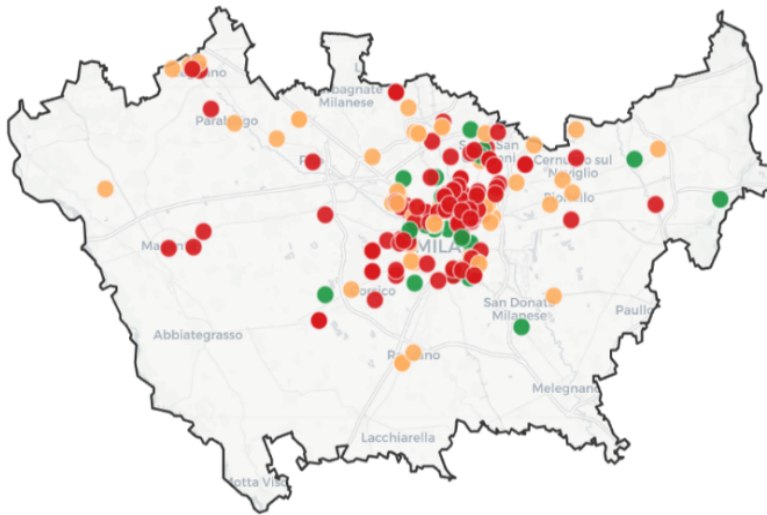
The starting point was the list of active legal entities in the Province of Milan registered under ATECO codes 96.23 and 96.99, both compatible with personal-service activities. Code 96.23 captures massage-related activities, while 96.99 includes centres registered outside the specific category. The extract was obtained from Moody's Orbis on 17 November 2025. Chinese-linked entities were identified through observable criteria: references to Chinese massage, such as Tuina, in names or public presentation; retrievable Chinese-linked individuals; or explicit public association with Chinese massage. 'Chinese-linked' is operational and does not imply Chinese ownership, control or management in every case.

Table 2 – Sample construction and exclusions

<i>Stage</i>	<i>n</i>	<i>% of previous relevant stage</i>	<i>Comment</i>
Businesses in the ATECO 96.23 / 96.99 universe	2,785	—	Administrative starting universe
Chinese-linked businesses in scope	260	9.3% of universe	Cases retained after Chinese attribution
Excluded: other registered activity	30	11.5% of Chinese-linked cases	Formally in scope, but not actually massage centres
Excluded: not operational or not found	32	12.3% of Chinese-linked cases	Inactive or no longer verifiable at the recorded address
Final sample	198	76.2% of Chinese-linked cases	Operational Chinese massage centres included in the group classification

Entities were excluded if inactive, unverified at the recorded address or unrelated to massage centres despite registration in the selected categories (Table 2). The final sample comprises 198 operational Chinese-linked massage centres in the Province of Milan (Map 1), classified into three groups: direct erotic-service advertising, corroborative user-generated indications without direct advertising, and no comparable traces during the observation period (Tables 3 and 4). Group 1

includes centres advertised on explicit erotic-service or erotic/ambiguous massage platforms (109). Group 2 includes centres without equivalent self-advertising but mentioned in forums or reviews (58). Group 3 includes centres with no comparable observed traces (31) and serves only as a comparison group, not proof that sexual services are absent.



Map 1 – Operational Chinese-linked massage centres in the Province of Milan by visibility group

Legend:

- Group 1 (Red) - Direct erotic-service advertising
- Group 2 (Yellow) - Corroborative user-generated indications
- Group 3 (Green) - No comparable observable traces

Source: authors' elaboration

Table 3 – Online sources and coding rules used to construct the visibility groups

<i>Source</i>	<i>Source type</i>	<i>Main analytic function</i>	<i>Evidence extracted</i>	<i>Role in group definition</i>
Escort Advisor	Explicit advertising platform	Identify direct erotic-service promotion by the venue/operator	Explicit erotic-service advertising	Group 1
Happy Ending 24	Explicit advertising platform	Identify direct erotic-service promotion by the venue/operator	Explicit erotic-service advertising	Group 1
Tantralux	Explicit advertising platform	Identify direct erotic-service promotion by the venue/operator	Explicit erotic-service advertising	Group 1
Mosca Rossa	Explicit advertising platform	Identify direct erotic-service promotion by the venue/operator	Explicit erotic-service advertising	Group 1
Bakeka	Explicit advertising platform	Identify direct erotic-service promotion by the venue/operator	Explicit erotic-service advertising	Group 1
Massaggi Emozionali	Erotic massage advertising platform	Identify centres advertised in sexually connoted massage environments	Erotic or ambiguous massage advertising	Group 1 or Group 2, depending on corroboration

<i>Source</i>	<i>Source type</i>	<i>Main analytic function</i>	<i>Evidence extracted</i>	<i>Role in group definition</i>
Massaggio Happy Ending Forum Free (MHE)	Specialist forum / corroborative source	Identify user-generated reports suggestive of erotic-service provision	Forum discussion and user reports	Group 2
Google Maps reviews	Corroborative review source	Identify user-generated indications outside explicit advertising platforms	User reviews suggestive of erotic services	Group 2

Table 4 – Operational definitions of the visibility groups and planned comparisons

<i>Group</i>	<i>Definition</i>	<i>Main basis for classification</i>	<i>Role in comparative analysis</i>	<i>n</i>
Group 1	Operational Chinese massage centres with direct evidence of erotic-service promotion	Direct self-promotion by the venue or its operator on erotic-service advertising platforms	Matched against Group 3	109
Group 2	Operational Chinese massage centres with corroborative indications of erotic-service provision	User-generated discussions, reviews, or other corroborative online elements, without equivalent direct self-advertising on explicit erotic-service platforms	Matched against Group 3	58
Group 3	Operational Chinese massage centres with no specific observable indications of erotic-service provision during the observation period	Absence of the evidentiary conditions used for Groups 1 and 2	Comparison group	31

4.4. *Variables*

Venue-level variables included opening and closing times, daily opening span, window opacity and dedicated website presence. Times were imported from dedicated fields, converted into minutes after midnight and standardised to account for Excel's fractional-day storage. Daily opening span was calculated separately for each observation as the difference between closing and opening time, with adjustment for schedules crossing midnight. Clock times and daily opening spans are reported in HH:MM format. Corporate variables included legal form, size, status, NACE category, assets, revenue, employees, beneficial owners, shareholders, directors and managers.

Property variables capture whether Chinese-linked ownership is observable within the property environment of each venue. The property layer is not treated as a precise one-to-one attribution in every case. The analysis distinguishes between cases where Chinese-linked ownership appears within the matched property set and cases where no such ownership is observable in that set. Variables used to define the groups, such as direct erotic-service advertising traces or user-review traces, are not included as outcomes in the inferential tests. Testing them against group membership would be tautological, since they contribute to the classification itself.

4.5. *Statistical Strategy*

The statistical analysis follows the layered structure of the research questions. The primary contrast compares Groups 1 and 2 against Group 3, testing whether centres with any observable erotic-service trace differ from centres without comparable traces. A secondary three-group comparison distinguishes Group 1, Group 2 and Group 3, allowing the analysis to assess whether direct advertising traces and user-generated indications correspond to different venue, corporate or property profiles.

Continuous, count and ordinal variables were analysed with rank-based non-parametric tests: Kruskal–Wallis for three-group comparisons and Wilcoxon rank-sum for the primary binary comparison. These were preferred because several variables were skewed, sparse, ordinal or count-based, and group sizes were unequal. Categorical variables were analysed with Fisher's exact tests, preferred to chi-square tests because several tables had small expected counts. Simulated p-values were used for larger tables. Effect sizes accompanied p-values: epsilon-squared for Kruskal–Wallis, rank-biserial correlation for Wilcoxon and Cramer's V for Fisher

tests.

As a multivariable robustness check, parsimonious multinomial logistic regression models were estimated to distinguish among the three centre groups, using G3 as the reference category. The purpose of these models was not causal identification or predictive classification, but to assess whether the main descriptive associations observed in the non-parametric comparisons remained visible within a regression framework. Variables used to define the groups were excluded from the regression models to avoid tautological prediction.

Given the small and unequal group sizes, sparse cells and skewed distributions, the models were deliberately kept parsimonious. As closing time and daily opening span are mechanically related, these variables were entered in separate specifications. The primary models included one standardised temporal predictor at a time. Additional models including window opacity and dedicated website presence were treated as sensitivity analyses because these variables showed sparse or near-separated distributions. Results are reported as relative risk ratios comparing G1 and G2 with G3. Continuous predictors were standardised to ease interpretation.

Considering the number of variables tested, p-values were corrected within variable families using the Benjamini-Hochberg false-discovery-rate procedure. Pair-wise post-hoc comparisons, where used, were treated as secondary and adjusted using Holm correction. The analysis therefore gives priority to patterns that are substantively interpretable, robust after correction and consistent across the primary and secondary comparisons (Table 5).

Table 5 - Statistical choices and rationale

<i>Issue</i>	<i>Choice</i>	<i>Rationale</i>
Continuous/count/score variables	Kruskal-Wallis; Wilcoxon rank-sum	Robust to skewed distributions, small cell sizes and non-normal financial/count variables.
Categorical variables	Fisher exact test	Avoids reliance on large-sample chi-square assumptions where cells are sparse.

<i>Issue</i>	<i>Choice</i>	<i>Rationale</i>
Multivariable robustness check	Multinomial logistic regression models	Assesses whether selected venue-level associations remain directionally consistent when considered jointly; not used for causal inference or prediction.
Multiple testing	Benjamini-Hochberg within variable families; Holm for pairwise contrasts	Reduces false-positive inflation while preserving exploratory interpretability.
Missingness	Fisher exact test on missingness indicators	Assesses whether data availability differs by group; does not prove missing-at-random assumptions.
Group-definition variables	Reported but not tested as outcomes	Avoids tautological inference for sex-advertising and sex-review indicators.

Note. Statistical evidence is interpreted alongside effect sizes and substantive direction in the accompanying text. No single p-value is treated as proof of illicit conduct.

4.6. *Treatment of Missing Data*

Missing values were handled through a variable-specific complete-case approach. For each test, observations with missing values on the tested variable were excluded from that specific test, while remaining available for other analyses. This avoids discarding observations that are valid for other parts of the study. Missingness was also analysed separately. For each variable, a binary missingness indicator was constructed and tested against group membership. This diagnostic does not establish that data are missing at random; it only assesses whether missingness is associated with the analytical grouping.

Complete opening and closing times were available for 184 of the 198 observations. Temporal information was missing for only 1 of 109 observations in G1 and 3 of 58 observations in G2, but for 10 of 31 observations in G3. As a result, the temporal comparisons involving G3 are based on 21 complete observations, corresponding to approximately two-thirds of that group. These findings should therefore be interpreted cautiously, as the observed G3 temporal profile may re-

flect the more publicly visible subset of centres rather than the full group. Where missingness differed across groups, complete-case results were interpreted cautiously and missingness was treated as substantively informative. This is especially relevant for venue-level variables, since in hidden or semi-hidden markets missingness may reflect observability rather than a technical data problem. A venue may lack visible opening hours or Street View information because it is less publicly exposed, recently opened, located inside a building or not actively represented online. The analysis therefore distinguishes observed features from the visibility conditions that make them observable.

4.7. Ethical and Interpretative Boundaries

The analysis does not identify, contact or profile sex workers, clients or presumed victims. It uses public and administrative traces to compare observable infrastructures, not to make allegations. Results indicate group-level patterns, not individual illegality. Groups 1 and 2 mark observable erotic-service traces; Group 3 marks their absence within the selected sources and observation period. None of these groups should be equated with legal status, victimisation, exploitation or organised crime.

The design's strength lies in triangulation: comparing visible, corporate and property-level information while preserving uncertainty. Its contribution is not to automate suspicion, but to compare partial traces systematically. By separating venue, entity and property layers, the analysis avoids conflating visual opacity, Chinese linkage, formal business ownership and property ownership. It tests whether observable traces correspond to broader organisational or infrastructural differences without treating any single layer as proof of hidden activity.

5. RESULTS AND DISCUSSION

The empirical analysis assesses whether Chinese-linked massage centres associated with different types of observable erotic-service traces differ across three layers: operating venue, legal entity and property environment. Results are interpreted as group-level comparisons of observable characteristics. The findings point to a layered and asymmetric pattern. Venue-level features provide the clearest group-level differences, especially in relation to closing hours, daily opening span and window opacity. These differences are statistically robust but remain contextual and unsuitable as standalone indicators.

By contrast, corporate and financial data do not reveal robust formal differences distinguishing the groups. The property layer further qualifies the picture: most venues appear to rely on ordinary urban property environments rather than on systematic property ownership by China-born individuals, although this does not exclude second-generation ownership, proxy ownership or informal arrangements. Taken together, the results suggest that visible indicators are informative when read comparatively, while business-register and property data mainly clarify the formal and infrastructural conditions under which these venues operate.

5.1. *Venue-Level Visibility: The Clearest Group-Level Differences*

The first research question compares the three groups of massage centres in relation to selected venue-level characteristics: dedicated website presence, reported opening and closing hours, daily opening span, and shopfront or window configuration. These indicators do not merely describe generic sectoral features. Some vary systematically across groups. Centres associated with direct or corroborative erotic-service traces tend to close later and remain open for longer daily periods than centres for which no comparable traces were observed. Their value is therefore comparative and contextual: they become meaningful only when assessed across groups defined through independent online traces.

Table 6 - Venue-level visible characteristics by group

Group	n	Opening time median/mean	Closing time median/mean	Opening span median/mean	Tinted/ closed windows	Dedicated website
G1	109	09:00 / 09:16	23:00 / 22:56	14:00 / 13:40	109/109 (100.0%)	0/109 (0.0%)
G2	58	10:00 / 09:46	23:00 / 22:59	13:30 / 13:14	58/58 (100.0%)	0/58 (0.0%)
G3	31	10:00 / 09:37	22:00 / 21:44	12:00 / 12:07	24/28 (85.7%)	3/31 (9.7%)

Note. The column n reports the total number of observations in each group. Opening time, closing time and daily opening span statistics were calculated using observations with complete temporal information: 108 observations in G1, 55 in G2 and 21 in G3. Medians and means are reported in HH:MM format. Daily opening spans are expressed as hours and minutes.

The sample includes 198 massage centres: 109 in Group 1, 58 in Group 2 and 31 in Group 3. Complete opening and closing times were available for 184 of the 198 observations: 108 in G1, 55 in G2 and 21 in G3. Temporal missingness was therefore concentrated in G3. Window-configuration data are available for 195 of 198 cases, while dedicated websites were rare, appearing in only three cases, all in Group 3 (Table 6). The strongest differences concern closing hour and daily opening span. Groups 1 and 2 both had a median closing time of 23:00, compared with 22:00 in Group 3. Median daily opening span was 14 hours in G1, 13 hours and 30 minutes in G2 and 12 hours in G3. Both differences remain robust after Benjamini-Hochberg correction.

Table 7 - Primary venue-level tests: Groups 1-2 versus Group 3

<i>Variable</i>	<i>Comparison</i>	<i>Test</i>	<i>p</i>	<i>adjusted p</i>	<i>effect size</i>
Closing time	G1+G2 vs G3	Wilcoxon rank-sum	<0.001	<0.001	0.578
Daily opening span	G1+G2 vs G3	Wilcoxon rank-sum	<0.001	<0.001	0.603
Opening time	G1+G2 vs G3	Wilcoxon rank-sum	0.751	0.751	-0.039
Tinted/closed windows	G1+G2 vs G3	Fisher exact	<0.001	<0.001	0.353
Dedicated website	G1+G2 vs G3	Fisher exact	0.004	0.004	0.288

Note. Effect size is rank-biserial correlation for Wilcoxon tests and Cramer's V for Fisher exact tests. Values are interpreted as exploratory associations, not legal or causal evidence.

The multinomial robustness checks were directionally consistent with the non-parametric results (Table 8). Using G3 as the reference category, a one-standard-deviation increase in closing time was associated with a higher relative risk of belonging to G1 (RRR = 3.26, 95% CI 1.87–5.66, $p < 0.001$) and G2 (RRR = 3.48, 95% CI 1.92–6.30, $p < 0.001$). In a separate specification, a one-standard-deviation increase in daily opening span was associated with a higher relative risk of belonging to G1 (RRR = 5.99, 95% CI 2.70–13.26, $p < 0.001$) and G2 (RRR = 4.28, 95% CI 1.90–9.65, $p < 0.001$).

Extended sensitivity analyses (Supplementary Table S1, Appendix) yielded the same substantive conclusions. After adjustment for window opacity and dedicated website presence, closing time remained positively associated with membership in G1 (RRR = 2.38, 95% CI 1.34–4.21, $p = 0.003$) and G2 (RRR = 2.54, 95% CI 1.38–4.68, $p = 0.003$) relative to G3. Daily opening span also remained positively associated with G1 (RRR = 4.37, 95% CI 1.92–9.98, $p < 0.001$) and G2 (RRR = 3.13, 95% CI 1.35–7.28, $p = 0.008$). Estimates for window opacity and dedicated website presence had wide confidence intervals because of sparse and near-separated data and are therefore interpreted cautiously.

Table 8 - Parsimonious multinomial logistic regression robustness checks comparing Groups 1 and 2 with Group 3 (reference category)

Predictor	G1 vs G3 RRR (95% CI)	p-value	G2 vs G3 RRR (95% CI)	p-value
Model 1 – Closing time				
Closing time (standardised)	3.26 (1.87 – 5.66)	< 0.001	3.48 (1.92 – 6.30)	<0.001
Model 2 – Daily opening span				
Daily opening span (standardised)	5.99 (2.70 – 13.26)	<0.001	4.28 (1.90 – 9.65)	<0.001

Note. Relative risk ratios (RRRs), 95% confidence intervals (CIs) and p-values are reported. Two separate parsimonious multinomial logistic regression models were estimated because closing time and daily opening span are mechanically related. G3 was used as the reference category. Continuous predictors were standardised before estimation.

These results indicate that the principal venue-level distinction concerns later closing and longer daily availability rather than a clear differentiation between G1 and G2. The extended models retained the same directional temporal associations. Still, estimates for window opacity and dedicated website presence were numerically unstable because of sparse and near-separated distributions. These models are therefore interpreted only as supplementary regression-based robustness checks.

The three-group comparison indicates that the main temporal contrast concerns G3 rather than a clear distinction between G1 and G2. Both G1 and G2 had a me-

dian closing time of 23:00, compared with 22:00 in G3, while median daily opening span was 14 hours in G1, 13 hours and 30 minutes in G2 and 12 hours in G3. Opening time was less informative: G1 and G2 combined did not differ meaningfully from G3, although G1 opened earlier in the three-group comparison. This does not support treating earlier opening as a general feature of trace-positive centres. The main distinction therefore lies in later closing and longer daily availability. Window opacity also differentiated the groups but requires caution. Tinted or closed windows were observed in all G1 and G2 cases, compared with 24 of the 28 G3 cases for which window information was available (85.7%). The difference was statistically robust and showed a moderate association. Yet opacity was not exclusive to centres associated with erotic-service traces. It may reflect privacy, bodily massage services, aesthetic conventions, commercial discretion, or concealment. It should therefore be read as part of a broader venue-level profile, not as an individual-level indicator.

Dedicated websites were rare overall and were observed only in G3. In the primary comparison, no G1 or G2 observation had a dedicated website, compared with 3 of 31 observations in G3. Although the numbers were small, the difference remained significant after correction. This pattern is consistent with the possibility that centres without comparable erotic-service traces rely more on conventional online commercial presentation. Given the small number of websites, however, this result should be interpreted as a contextual signal rather than as a strong differentiating feature (Table 7).

Overall, RQ1 receives an affirmative but qualified answer. Chinese-linked massage centres associated with direct or corroborative erotic-service traces differ from centres without comparable traces in selected venue-level characteristics. The clearest differences concern later closing times, longer daily opening spans and more consistently observed window opacity. Dedicated websites are rare, but their presence only in G3 is consistent with the broader visible profile.

These group-level findings remain context-dependent. Long hours may reflect customer availability, self-employment, ordinary service provision, or competition; tinted windows may reflect privacy, bodily intimacy, aesthetics, or discretion; and absent websites may signal informality, limited digital investment or alternative visibility channels. The data do not support attributing these patterns to Chinese culture or deliberate concealment. Venue-level indicators are therefore meaningful only within a comparative, triangulated design and cannot establish what occurs inside individual venues.

5.2. Corporate Structure: No Robust Entity-level Signature after Correction

The second research question examines whether the legal entities linked to the massage centres differ across groups in formal corporate characteristics, including legal form, size, status, sector classification, corporate actors, financial profile and risk indicators. The aim is not to infer operational control, but to assess whether trace-positive centres show a distinctive formal business profile. The corporate layer shows limited differentiation. Legal forms are highly homogeneous: sole proprietorships account for 158 of 167 entities in Groups 1 and 2 and all 31 in Group 3. Beneficial-owner and shareholder variables show some descriptive variation, but no stable pattern after multiple-testing correction.

The nationality composition of recorded corporate actors also does not robustly separate the groups. Director, manager and senior-management variables are also non-differentiating. Italian directors or managers appear across groups, while Chinese directors or managers do not clearly distinguish trace-positive centres. Chinese-linked public presentation therefore does not necessarily coincide with formal Chinese management, and the absence of recorded Chinese managers does not exclude informal Chinese-linked involvement in daily operations, labour organisation, tenancy or other arrangements.

Financial and risk indicators show no robust group-level pattern. Total assets, operating revenue, logged financial variables, employees, corporate-complexity measures, ownership-opacity scores, and IPM risk indicators do not consistently separate the groups after correction. The corporate layer therefore helps describe the sample but does not mirror the venue-level differences in RQ1. Overall, RQ2 finds no robust formal corporate differentiation. Trace-positive centres are generally small, legally simple entities, similar to centres without comparable traces. Any organisational differences may instead lie in practical management, labour relations, or informal arrangements.

5.3. Property Environment: Reliance on Ordinary Urban Premises

The third research question links operating venues to cadastral ownership information to assess whether premises hosting centres associated with erotic-service traces show observable Chinese-linked property ownership more often than premises hosting centres without comparable traces. Two scopes are considered. The narrower premises-level or floor-level scope is closer to the venue used by

the massage centre. The broader building-level scope captures the wider property environment and therefore requires greater caution.

The results do not show a distinctive property pattern. In the primary comparison, observable Chinese-linked ownership at premises or floor level appears in 24 of 167 centres in Groups 1 and 2, compared with 4 of 31 centres in Group 3: 14.4% versus 12.9%. The difference is not statistically significant, and the effect size is negligible. The same pattern appears at building level. Observable Chinese-linked ownership is found in 55 of 167 centres in Groups 1 and 2 and 11 of 31 centres in Group 3, corresponding to 32.9% and 35.5%. Again, the difference is not statistically significant, and the effect size is negligible. The three-group comparison confirms the absence of meaningful differences at both levels.

Observable Chinese-linked property ownership therefore appears in a minority of cases at premises or floor level and in roughly one-third of cases at building level. However, it is not concentrated among centres associated with erotic-service traces. This weakens the interpretation that these traces are supported by a distinctive co-ethnic property infrastructure. Centres with and without comparable traces appear to operate in broadly similar property environments.

This result should still be read cautiously. The absence of an observable Chinese-linked ownership match does not prove that the property environment is unrelated to Chinese-origin actors. Cadastral data do not capture rental contracts, subletting arrangements, proxy ownership, informal access to premises or Italian-born owners of Chinese origin who are not visible as such in the available data. The property layer therefore suggests reliance on ordinary urban property markets, while also identifying an infrastructural dimension that requires further research.

5.4. Layered Interpretation and Overall Discussion

The results show partial and uneven observability. The clearest differences emerge at venue level: trace-positive centres tend to close later, remain open longer and show more consistent window opacity. Temporal information was less complete in G3, with opening and closing times available for 21 of 31 observations, compared with 108 of 109 in G1 and 55 of 58 in G2. These features are comparatively informative but remain contextual. The corporate layer does not reproduce these differences, as entities are mostly small and formally simple, with no robust separation in legal form, ownership, management, financial scale or risk indicators. Observable Chinese-linked property ownership likewise does not

distinguish trace-positive from trace-negative centres.

The Milan case therefore points to a visible distinction that is not matched by a distinctive formal corporate or property infrastructure. This is important for the interpretation of semi-hidden markets. Late closing hours, long daily opening spans or opaque windows may gain meaning across groups, but they should not be read in isolation. Business-register data help identify and describe legal entities, but they are limited in capturing practical control, labour relations or informal management. Property data clarify the infrastructural setting of venues, but cannot fully reveal tenancy, proxy ownership or informal access arrangements.

The generalisability of these findings should be understood cautiously. Some venue-level patterns, such as long opening hours, opaque shopfronts and limited conventional web presence, resonate with studies of massage venues and indoor sex markets in other urban contexts. However, the specific Milan pattern – clear venue-level differences but weak corporate and property signatures – may depend on local conditions, including the personal-service economy, Chinese-linked migration and business networks, data availability and the urban property market. The findings should therefore be read as analytically transferable rather than statistically generalisable.

Overall, the findings support a layered approach to semi-hidden markets. The value of the analysis lies less in any single indicator than in the separation and comparison of multiple layers: venue presentation, formal corporate structure and property environment. This makes it possible to identify group-level differences while keeping uncertainty explicit. The empirical contribution is therefore methodological as well as substantive: the study shows how partial traces can be compared systematically without collapsing visibility, ethnicity, corporate form and property ownership into a single interpretation.

6. LIMITATIONS

This study's limitations derive from the semi-hidden and partially observable nature of indoor sex markets. These markets leave uneven traces across digital platforms, business registers, visual observation and property records. The design compares these traces but cannot eliminate the uncertainty attached to them. The first limitation concerns group classification. Groups 1 and 2 are defined through observable erotic-service traces: direct advertising and corroborative user-generated indications. These traces are analytically meaningful, but they do not establish

sexual-service provision, exploitation or trafficking. Group 3 includes centres with no comparable traces in the selected sources and observation period. It is therefore a comparison group defined by the absence of observed traces, not by evidence that sexual services are absent.

A second limitation concerns visibility bias. Digital and visual sources, including advertising platforms, forums, Google Maps, Street View, reviews and websites, do not capture all venues equally. Some centres are more visible because they advertise, receive user-generated comments, appear clearly from the street or maintain a more explicit online presence. Others may be located inside buildings, digitally marginal, recently opened, rebranded or absent from the platforms considered. Missingness should therefore be interpreted in relation to the conditions under which venues become observable, rather than as a purely technical data issue. This issue is particularly relevant to the temporal variables.

Complete opening and closing times were available for 184 of the 198 observations, but missingness was uneven across groups. Temporal information was unavailable for 1 of 109 observations in G1 and 3 of 58 in G2, compared with 10 of 31 in G3. The temporal comparisons and multinomial models were therefore based on 108 G1, 55 G2 and 21 G3 observations. This imbalance does not invalidate the observed differences, but it limits the representativeness of the G3 temporal profile. Centres with publicly available opening hours may represent a more visible, formally presented or digitally documented subset of G3. Complete-case results may therefore underrepresent less visible G3 venues, whose missing observations cannot be assumed to follow the same pattern.

Third, “Chinese-linked” is an operational category. It identifies centres connected to Chinese massage, public representation, Chinese-linked individuals or other observable markers. It does not imply that ownership, labour, management or control are always Chinese, nor does the absence of such markers exclude less visible Chinese-origin involvement. Fourth, business-register data capture formal legal structures rather than actual operational arrangements and may not reveal daily management, recruitment, rent negotiations, informal influence or exploitation. The absence of robust corporate differences should therefore be interpreted as an absence of observable formal differentiation, not as evidence that practical arrangements are identical across groups.

Fifth, the property analysis is limited by matching uncertainty and cadastral-data scope. Chinese-linked ownership does not prove business control, while its absence does not exclude rental, subletting, proxy ownership, informal access or

Italian-born owners of Chinese origin not visible in the data. Property findings therefore describe only the observable property environment. Finally, the analysis is cross-sectional and limited to the Province of Milan. Venues may rebrand, relocate or change their practices, and local patterns may not apply elsewhere. The study therefore offers analytical transferability rather than statistical generalisability: a replicable framework for comparing partially observable venue-level configurations, not a claim that the Milan pattern applies to other cities or periods.

7. CONCLUSION

This study examined whether Chinese-linked massage centres in the Province of Milan differed according to the presence and type of observable erotic-service traces, focusing on venue visibility, temporal availability, formal corporate organisation and the surrounding property environment. The findings show that the three groups cannot be understood as entirely separate types of business. Instead, the clearest distinction lies between centres with direct or corroborative erotic-service traces, represented by G1 and G2, and centres without comparable observable traces, represented by G3.

The strongest venue-level differences concerned temporal availability. G1 and G2 closed later and operated for longer daily periods than G3, while opening time was less informative in the primary comparison. These patterns were supported by both non-parametric tests and multinomial regression models. Relative to G3, later closing times and longer daily opening spans were associated with substantially higher relative risks of belonging to both G1 and G2. The consistent direction of the regression estimates and the broadly similar descriptive profiles of G1 and G2 indicate that temporal organisation differentiates trace-positive from trace-negative venues more clearly than it differentiates direct advertising evidence from user-generated corroboration.

Window opacity formed another element of this venue-level profile. Tinted or closed windows were observed in every G1 and G2 case and in a large majority of G3 cases. Opacity therefore differentiated the groups statistically but was not exclusive to centres associated with erotic-service traces. It should not be interpreted independently as evidence of concealed sexual activity. Dedicated websites displayed the opposite pattern: they were rare overall and were observed only in G3. This result is consistent with greater reliance on conventional commercial presentation among a small subset of trace-negative centres, although the low

number of websites prevents strong generalisation.

Together, the findings support an affirmative but qualified answer to RQ1. Chinese-linked massage centres associated with direct or corroborative erotic-service traces differ from centres without comparable traces in selected observable characteristics, particularly later closing, longer daily availability and more consistently observed window opacity. These characteristics are meaningful only at group level and within a triangulated analytical design. They cannot establish what occurs inside a particular venue, identify individual offending businesses or demonstrate intentional concealment.

The analysis also highlights the separation between observable venue practices, formal corporate structure and the property environment. Public-facing characteristics may vary even when formal organisational arrangements remain similar, and the ownership or characteristics of the surrounding premises should not be treated as direct indicators of the activities conducted by individual businesses. This distinction is important for avoiding the conflation of ethnicity, property ownership, commercial informality and criminality.

Several limitations require caution. The groups were unequal in size, some categorical variables were sparse or nearly separated, and temporal information was disproportionately missing in G3. The G3 temporal profile was therefore based on only 21 complete observations and may reflect its more publicly visible subset. The study also relied on observable and secondary-source indicators rather than direct observation of services, workers or clients. Its conclusions concern statistical differences between analytically constructed groups, not proof regarding individual venues.

Despite these limitations, the study demonstrates the value of combining digital traces, user-generated evidence, venue characteristics, corporate information and property data without treating any single indicator as determinative. Future research should test whether the Milan pattern appears in other cities and periods and should integrate qualitative, worker-centred and victim-centred evidence. Comparative and longitudinal analysis could clarify whether later operating hours, extended availability and reduced conventional web presence represent locally specific market adaptations or recurring features of Chinese-linked massage markets more broadly.

BIBLIOGRAPHY

- Aureliani Thomas, *La criminalità cinese a Milano, il caso di via Paolo Sarpi*, tesi in Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, Milano, 2011, consultabile al link
- Becucci Stefano, *La criminalità organizzata cinese in Italia: fenomeno mafioso o bande criminali?*, in “Meridiana”, 2002, n. 43, pp. 99-114, consultabile al link
- Becucci Stefano, *La criminalità cinese in Italia. Bande e organizzazioni mafiose*, in “Mondo Cinese. Rivista di Studi sulla Cina contemporanea”, 2017, v. 163, n. 3, pp. 45-57, consultabile al link
- Becucci Stefano, *Oltre gli stereotipi: la ricerca-azione di Renzo Rastrelli sull’immigrazione cinese in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2018, consultabile al link
- Becucci Stefano, *La mafia cinese*, RCS Mediagroup, Milano, 2023, consultabile al link
- Becucci Stefano, Carchedi Francesco, *Mafie straniere in Italia: come operano, come si contrastano*, FrancoAngeli, Milano, 2016, consultabile al link
- Becucci Stefano, Garosi Emanuela, *Corpi globali: la prostituzione in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2008, consultabile al link
- Berti Giulia, *Lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese*, Altro Diritto - Università di Firenze, Firenze, 2020, consultabile al link
- Bombini Claudia, *Centri massaggio e prostituzione cinese mascherata: una ricerca esplorativa nel Comune di Milano*, tesi in Scienze Sociali Applicate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2012.
- Brigadoi Cologna Daniele, *Fenomenologia della prostituzione cinese in Italia nell’attuale scenario migratorio: questioni aperte per la ricerca e per l’intervento sociale*, Università degli Studi dell’Insubria, Varese, 2019, consultabile al link
- Bristot Maria, *Dreaming the “heaven”, landing in the “hell”: transnational analysis of Chinese middle-aged women who sell sex in Italy*, tesi di dottorato, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2018, consultabile al link
- Cabras Federica, Ingrascì Ombretta, *Female Migrant Street Prostitution during COVID-19 in Milan. A Qualitative Study on How Sex Workers Coped with the Chal-*

- lenges of the Pandemic*, in “Sociologica”, 2022, v. 16, n. 1, pp. 95-122, consultabile al link
- Carter Pelham, Gee Matt, McIlhone Hollie, Lally Harkeeret, Lawson Robert, *Comparing manual and computational approaches to theme identification in online forums: a case study of a sex work special interest community*, in “Methods in Psychology”, 2021, v. 5, pp. 1-10, consultabile al link
- Ceccagno Antonella, *The Hidden Crisis: the Prato Industrial District and the Once Thriving Chinese Garment Industry*, in “Revue Européenne des Migrations Internationales”, 2012, v. 28, n. 4, pp. 43-65, consultabile al link
- Chin John J., Takahashi Lois M., Wiebe Douglas J., *Where and Why Do Illicit Businesses Cluster? Comparing Sexually Oriented Massage Parlors in Los Angeles County and New York City*, in “Journal of Planning Education and Research”, 2023, v. 43, n. 1, pp. 106-121, consultabile al link
- Chin Ko-lin, Finckenauer James O., *Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking*, New York University Press, New York, 2012, consultabile al link
- Chin Ko-lin, Godson Roy, *Organised crime and the political-criminal nexus in China*, in “Trends in Organised crime”, 2006, v. 9, pp. 5-44, consultabile al link
- Chu Yiu Kong, *The Triads as Business*, Routledge, London, 2000, consultabile al link
- Daalder Annelies L., *Prostitution in the Netherlands in 2014*, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, The Hague, 2015, pp. 1-39, consultabile al link
- Diaz Maria, Panangadan Anand, *Natural Language-based Integration of Online Review Datasets for Identification of Sex Trafficking Businesses*, in *2020 IEEE 21st International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (IRI)*, IEEE, Piscataway, 2020, pp. 259-264, consultabile al link
- Dubrawski Artur, Miller Kyle, Barnes Matthew, Boecking Benedikt, Kennedy Emily, *Leveraging Publicly Available Data to Discern Patterns of Human-Trafficking Activity*, in “Journal of Human Trafficking”, 2015, v. 1, n. 1, pp. 65-85, consultabile al link

- Fang Xiaoyi, Li Xiaoming, Yang Hongmei, Hong Yan, Zhao Ran, Dong Baiqing, Liu Wei, Zhou Yuejiao, Liang Shaoling, Stanton Bonita, *Profile of Female Sex Workers in a Chinese County: Does It Differ by Where They Came from and Where They Work?*, in “World Health & Population”, 2007, v. 9, n. 1, pp. 46-64, consultabile al link
- Lo Sonny Shiu-Hing, *Casino Politics, Organised crime and the Post-Colonial State in Macau*, in “Journal of Contemporary China”, 2005, v. 14, n. 43, pp. 207-224, consultabile al link
- He Guojun, Peng Wei, *Guns and roses: police complicity in organised prostitution*, in “Journal of Public Economics”, 2022, v. 207, pp. 104599, consultabile al link
- Hong Yan, Zhang Chen, Li Xiaoming, Zhou Yuejiao, Guo Weigui, *Female Sex Workers and Their Gatekeepers in China: Implications for HIV/STI Prevention*, in “Qualitative Health Research”, 2014, v. 24, n. 10, pp. 1431-1439, consultabile al link
- Huff Jessica, Wallace Danielle, Riggs Courtney, Katz Charles M., Choate David, *Examining the Association Between Massage Parlors and Neighborhood Crime*, in “Crime & Delinquency”, 2019, v. 65, n. 11, pp. 1537-1569, consultabile al link
- Hyde Sandra Teresa, *Selling sex and sidestepping the state: prostitutes, condoms, and HIV/AIDS prevention in Southwest China*, in “East Asia”, 2000, v. 18, n. 4, pp. 108-136, consultabile al link
- Joe Karen A., *The New Criminal Conspiracy? Asian Gangs and Organised crime in San Francisco*, in “Journal of Research in Crime and Delinquency”, 1994, v. 31, n. 4, pp. 390-415, consultabile al link
- Lee Erika, *The Chinese Exclusion Example: Race, Immigration, and American Gatekeeping, 1882-1924*, in “Journal of American Ethnic History”, 2002, v. 21, n. 3, pp. 36-62, consultabile al link
- Li Angela, *Unseen and Unforgiving: Massage Brothels and the Sex Trafficking of Chinese Women*, in “Aleph UCLA Undergraduate Research Journal for the Humanities and Social Sciences”, 2020, v. 17, pp. 139-151, consultabile al link
- Liu Min, *Migration, Prostitution and Human Trafficking: Chinese Migrant Women in Shenzhen, China*, tesi di dottorato, Rutgers, The State University of New Jersey,

- Newark, 2010, consultabile al link
- Lo Sonny Shiu-Hing, *The Politics of Cross-Border Crime in Greater China: Case Studies of Mainland China, Hong Kong, and Macao*, Routledge, London, 2009, consultabile al link
- Luo Wei, *Taming Violence: The Shanghai Green Gang and its Self-Legitimation Claims in the Early Twentieth Century*, in “Social Science History”, 2023, v. 47, n. 4, pp. 585-608, consultabile al link
- Polaris, *Hidden in Plain Sight - How Corporate Secrecy Facilitates Human Trafficking in Illicit Massage Parlors*, 2018, consultabile al link
- Purbrick Martin, *Patriotic Chinese Triads and Secret Societies: From the Imperial Dynasties, to Nationalism, and Communism*, in “Asian Affairs”, 2019, v. 50, n. 3, pp. 305-322, consultabile al link
- Simonson Ellie, *Semi-Supervised Classification of Social Media Posts: Identifying Sex-Industry Posts to Enable Better Support for Those Experiencing Sex-Trafficking*, tesi di Master of Engineering in Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2021, consultabile al link
- Tobey Margaret, Li Ruoting, Özaltın Osman Y., Mayorga Maria E., Caltagirone Sherrie, *Interpretable models for the automated detection of human trafficking in illicit massage businesses*, in “IISE Transactions”, 2024, v. 56, n. 3, pp. 311-324, consultabile al link
- Xia Guomei, Yang Xiushi, *Risky Sexual Behavior among Female Entertainment Workers in China: Implications for HIV/STD Prevention Intervention*, in “AIDS Education and Prevention”, 2005, v. 17, n. 2, pp. 143-156, consultabile al link
- Xia Ming, *Assessing and Explaining the Resurgence of China's Criminal Underworld*, in “Global Crime”, 2006, v. 7, n. 2, pp. 151-175, consultabile al link
- Xia Ming, *Organisational Formations of Organised crime in China: Perspectives from the State, Markets, and Networks*, in “Journal of Contemporary China”, 2008, v. 17, n. 54, pp. 1-23, consultabile al link
- Yiu Wei Si Nic, *Health work, not sex work: Situating Asian massage work as healing labour*, in “Feminist Review”, 2025, v. 141, n. 1, pp. 34-43, consultabile al link

Zhang Youchun, Brown Jane D., Muessig Kathryn E., Feng Xianxiang, He Wenzhen, *Sexual Health Knowledge and Health Practices of Female Sex Workers in Linzhen, China, Differ by Size of Venue*, in “AIDS and Behavior”, 2014, v. 18, n. 2, pp. 162-170, consultabile al link

Zhang Xinyao, *The Historical Significance of the 1882 Chinese Exclusion Act: The Impacts on Chinese Immigrants in the United States*, in *Proceedings of the 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022)*, Atlantis Press, Dordrecht, 2022, pp. 1737-1741, consultabile al link

APPENDIX

Supplementary Table S1 – Extended multinomial logistic regression sensitivity analyses including window opacity and dedicated website presence.

Predictor	G1 vs G3 RRR (95% CI)	p-value	G2 vs G3 RRR (95% CI)	p-value
Model 1 – Closing time				
Closing time (standardised)	2.38 (1.34 – 4.21)	0.003	2.54 (1.38 – 4.68)	0.003
Tinted/closed windows	17.35 (0.37 – 806.59)	0.145	8.14 (0.17 – 392.58)	0.289
Dedicated website	0.09 (0.00 – 4.10)	0.217	0.20 (0.00 – 9.49)	0.416
Model 2 – Daily opening span				
Daily opening span (stan- dardised)	4.37 (1.92 – 9.98)	< 0.001	3.13 (1.35 – 7.28)	0.008
Tinted/closed windows	20.20 (0.51 – 804.39)	0.110	13.99 (0.35 – 559.81)	0.161
Dedicated website	0.08 (0.00 – 3.76)	0.201	0.11 (0.00 – 4.79)	0.252

Note. Relative risk ratios (RRRs), 95% confidence intervals (CIs) and p-values are reported. Extended sensitivity models additionally included window opacity and dedicated website presence. G3 was used as the reference category. Estimates for window opacity and dedicated website should be interpreted cautiously because sparse and near-separated data produced wide confidence intervals.

Articoli

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E RISCHI DI COOPTAZIONE NELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE E STRATEGIE DI PROTEZIONE

Chiara Colletti*

Unaccompanied Foreign Minors and the Risk of Recruitment into Organized Crime: Criminal Liability and Protection Strategies

Abstract

Il contributo analizza il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nelle reti criminali, con particolare attenzione alle organizzazioni mafiose. Vengono evidenziati fattori di vulnerabilità strutturale – tra cui trauma migratorio, assenza di figure di riferimento e fragilità del sistema di accoglienza – che favoriscono la cooptazione dei minori in ruoli strumentali. Si discutono le implicazioni penalistiche e processuali, con riferimento alla responsabilità e alla tutela dei MSNA. Infine, si propongono strategie integrate di prevenzione, educazione e inclusione sociale, volte a bilanciare protezione dei diritti e contrasto efficace della criminalità organizzata.

Parole chiave: Minori stranieri non accompagnati (MSNA); Criminalità organizzata; Vulnerabilità minorile; Giustizia minorile; Prevenzione e inclusione sociale.

This paper examines the involvement of unaccompanied foreign minors (UFM) in criminal networks, with a focus on mafia-type organizations. Structural vulnerabilities—such as migration-related trauma, absence of stable caregivers, and weaknesses in the reception system—increase the risk of minors being recruited into instrumental roles. The study addresses the criminal and procedural implications regarding minors' responsibility and protection. Finally, it proposes integrated strategies of prevention, education, and social inclusion to balance the safeguarding of rights with effective crime prevention.

Keywords: . Unaccompanied foreign minors (UFM); Organized crime; Child vulnerability; Juvenile justice; Prevention and social inclusion

* Tribunale di Milano



1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, il rapporto tra migrazione minorile e criminalità organizzata è emerso come una delle questioni più complesse e controverse nel dibattito giuridico e criminologico europeo¹.

L'aumento dei flussi migratori verso il continente ha infatti determinato una crescita significativa della presenza di minori stranieri non accompagnati (da qui in poi, MSNA) nei sistemi di accoglienza degli Stati membri, ponendo nuove e rilevanti sfide ai modelli di tutela predisposti dagli ordinamenti nazionali. In tale contesto, accanto alla dimensione umanitaria e di protezione dei diritti del minore, è progressivamente emerso un ulteriore profilo di criticità, rappresentato dal rischio di coinvolgimento di questi in circuiti di sfruttamento e criminalità organizzata.

Come evidenziato anche nella relazione del Ministero della Giustizia presentata in occasione

dell'inaugurazione dell'anno giudiziario², il sistema penale minorile si trova sempre più frequentemente a confrontarsi con minori stranieri privi di reti familiari e sociali di riferimento, spesso portatori di esperienze migratorie traumatiche e inseriti in contesti di marginalità economica e sociale. Tali condizioni di fragilità strutturale costituiscono un terreno particolarmente fertile per l'adescamento da parte di reti criminali, che trovano nei minori una forza lavoro flessibile, facilmente sostituibile e caratterizzata da un'esposizione sanzionatoria ridotta.

¹ Sul punto, Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *I minori stranieri non accompagnati in Italia e il rischio di cooptazione da parte della criminalità organizzata*, in CeSPI, Giugno 2025; Nicola Taggiani, *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversion processuale*, in Quaderni del dipartimento jonico - Università degli studi di Bari, EDJzioniSGE, 2023, p. 13; Katrien Luyten, Greta Baltikauskaitė, *Recruitment of minors into organised crime*, in EPRS – European Parliamentary Research Service, Document number: PE 772.903, 2025, p. 5; Silvio Ciappi, Raffaele Bracalenti, *Mafia, minors and law enforcement in Italy*, in Dipartimento Giustizia Minorile, Institute for Policy & Legal Studies (IPLS), *Mafia Minors: Final Report Italy 2004-2005*, Report finanziato dal Programma AGIS della Commissione Europea, 2005, pp. 11 – 23;

² Come riportato in Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *I minori stranieri non accompagnati: sempre meno risorse per accoglierli, sempre più numerosi nelle carceri*, Antigone, 20 febbraio 2026, consultabile al link: <https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-non-accompagnati-sempre-meno-risorse-per-accoglierli-sempre-piu-numerosi-nelle-carceri/>, nella relazione del Ministero della Giustizia, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario si legge: “L'attuale condizione di tendenziale sovraffollamento del comparto detentivo minorile è dovuta anche al significativo numero dei detenuti stranieri, molti dei quali minori stranieri non accompagnati. Trattasi di ragazzi perlopiù provenienti dal nord-Africa, spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali, talora anche di natura post-traumatica, che, giunti in Italia, vengono presto fagocitati dal circuito illecito costituito dalla sequenza integrata dell'assunzione di sostanze stupefacenti, alcol e psicofarmaci, connessi reati di spaccio di droga e condotte criminose predatorie, con conseguente marginalità sociale ed assoggettamento a misure penali”.

La questione assume particolare rilevanza sul piano penalistico. Il coinvolgimento dei MSNA in attività illecite – quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio o, nei casi più gravi, la partecipazione a contesti associativi – pone infatti interrogativi significativi circa la qualificazione giuridica delle condotte, l'accertamento dell'elemento soggettivo e la configurabilità della responsabilità penale all'interno di strutture criminali organizzate. Il diritto penale minorile è dunque chiamato a confrontarsi con una tensione strutturale tra esigenze apparentemente divergenti: da un lato, la tutela del superiore interesse del minore, dall'altro, la necessità di contrastare efficacemente fenomeni di sfruttamento criminale e di criminalità organizzata.

In tale prospettiva, il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati nelle reti criminali non può essere letto esclusivamente come espressione di devianza individuale. Esso si colloca piuttosto all'interno di dinamiche criminogene complesse, nelle quali la vulnerabilità sociale, le carenze dei sistemi di accoglienza e le strategie di reclutamento delle organizzazioni criminali interagiscono producendo forme di partecipazione spesso ambigue e difficilmente qualificabili. Ne deriva una zona grigia tra vittimizzazione e responsabilità penale che pone sfide rilevanti sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.

Il presente contributo si propone di analizzare tale fenomeno attraverso una prospettiva penalistica e criminologica, con particolare attenzione al ruolo dei minori stranieri non accompagnati nei contesti di criminalità organizzata. In primo luogo, verrà esaminata la dimensione europea del fenomeno, evidenziando i dati relativi alla presenza e alla sparizione dei MSNA. Successivamente, l'analisi si concentrerà sul contesto italiano, ricostruendo il quadro storico e criminologico del coinvolgimento dei minori nelle organizzazioni mafiose e individuando i principali fattori di fragilità che caratterizzano la condizione dei MSNA.

Nella parte centrale dell'elaborato saranno quindi analizzate le principali criticità sostanziali e processuali che emergono nell'applicazione del diritto penale minorile, con particolare riferimento alla qualificazione della partecipazione associativa, all'accertamento della capacità di intendere e di volere e al rischio di invisibilità delle reti criminali. Infine, il contributo concluderà con alcune riflessioni sulle possibili prospettive di intervento e prevenzione, nella prospettiva di individuare strumenti capaci di coniugare efficacemente tutela dei minori, prevenzione della devianza e contrasto alla criminalità organizzata.

2. LA DIMENSIONE EUROPEA DEL COINVOLGIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLE RETI CRIMINALI

La dimensione europea del coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati nelle reti criminali costituisce un elemento imprescindibile per comprendere la portata e le caratteristiche del fenomeno. Negli ultimi anni, l'andamento dei flussi migratori irregolari verso l'Europa ha determinato un aumento significativo del numero di MSNA presenti sul territorio degli Stati membri, ponendo sfide complesse ai sistemi di accoglienza e di protezione. In tale contesto, l'emersione di dati allarmanti relativi alla scomparsa di minori dai circuiti istituzionali ha contribuito a orientare l'attenzione delle istituzioni europee e della società civile verso il rischio di sfruttamento criminale di questi soggetti³.

Secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo nel documento *At a Glance* del maggio 2025, tra il 2021 e il 2023, oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati risultano scomparsi dopo l'ingresso nei Paesi europei, con una media di quasi cinquanta minori al giorno⁴. Tali numeri, già di per sé indicativi della gravità del fenomeno, assumono una rilevanza ancor maggiore se letti alla luce del dato comparativo relativo al triennio precedente, in cui le scomparse registrate erano state significativamente inferiori. A parere di chi scrive, l'incremento non può essere spiegato esclusivamente in termini di inefficienze amministrative o di mobilità secondaria dei minori, ma impone una riflessione più ampia sulle possibili forme di sfruttamento sottese a tali sparizioni.

La scomparsa dei MSNA rappresenta oggi uno degli indicatori più significativi del rischio di coinvolgimento in attività criminali organizzate. Difatti, l'uscita dai circuiti di accoglienza – tutt'altro che raro - determina una perdita pressoché totale di tracciabilità istituzionale, creando così una zona di opacità nella quale il minore diviene facilmente intercettabile da reti dedite allo sfruttamento lavorativo, alla tratta di esseri umani e, quindi, alle attività illecite di tipo mafioso. In tale prospettiva, la scomparsa di un MSNA costituisce un momento critico di transizione verso

³ Alessandra Vescio, *Chi sono i bambini invisibili*, in "Marie Claire", 13 giugno 2025, consultabile al link: <https://www.marieclaire.it/attualita/news-appuntamenti/a65019648/migranti-bambini-invisibili/>.

⁴ *At a Glance – Disappearance of migrant children in the EU*, Parlamento Europeo, 7 maggio 2025, consultabile al sito: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA\(2022\)733670_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA(2022)733670_EN.pdf).

forme di illegalità strutturata.

Un contributo rilevante all'analisi empirica del fenomeno è offerto dal programma *Lost in Europe*, attivo dal 2016 e basato sulla collaborazione transnazionale di diversi giornalisti e *reporter* europei⁵. Attraverso attività di inchiesta e *reportage* sotto copertura, il progetto ha documentato numerosi casi di MSNA scomparsi in ragione del coinvolgimento di questi in reti criminali operanti nel traffico di stupefacenti, nello sfruttamento sessuale e nelle economie illegali urbane. I risultati emersi assumono una rilevanza qualitativa significativa, in quanto permettono di sostenere l'esistenza di un nesso intercorrente tra la scomparsa dei minori e diverse forme di sfruttamento criminale, contribuendo così a colmare il divario informativo lasciato dalle fonti statuali ufficiali⁶.

La dimensione europea del fenomeno si manifesta in modo particolarmente evidente in alcuni contesti nazionali che, per caratteristiche sociali, geografiche o economiche, risultano maggiormente esposti al coinvolgimento dei minori nelle reti criminali. Tra questi, i casi della Svezia e dei Paesi Bassi offrono spunti di riflessione rilevanti in chiave comparata, evidenziando modalità di reclutamento e sfruttamento che presentano tratti comuni con quelli osservabili nel contesto italiano, pur collocandosi in ordinamenti giuridici tra loro differenti.

La Svezia si confronta da anni con un aumento significativo della criminalità giovanile organizzata, caratterizzata da un forte coinvolgimento di minori, inclusi MSNA, nelle attività delle *gang* urbane. In tale contesto, il reclutamento avviene spesso attraverso meccanismi di *peer recruitment*, in cui i giovani già inseriti nelle reti criminali fungono da intermediari per l'adescamento dei coetanei⁷. I minori vengono impiegati in attività di spaccio di stupefacenti, trasporto di armi ed estorsioni. Nella logica dei membri apicali, infatti, il ricorso alla manodopera minorile

⁵ I *reportage* sono consultabili al link: <https://lostineurope.eu/>.

⁶ Rileva considerare che, al tempo in cui si scrive, nessuna fonte ufficiale italiana tratta delle connessioni tra la scomparsa dei minori stranieri non accompagnati e la criminalità organizzata; pertanto, il fenomeno è emerso con chiarezza dalle sole indagini giornalistiche e dai *report* degli enti coinvolti nella tutela dei minori. Sul punto, si considerino, tra i molti, *At a Glance – Disappearance of migrant children in the EU*, Parlamento Europeo, 7 maggio 2025, consultabile al sito: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA\(2022\)733670_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA(2022)733670_EN.pdf); Alessandra Vescio, *Chi sono i bambini invisibili*, in "Marie Claire", 13 giugno 2025, consultabile al link: <https://www.marieclaire.it/attualita/news-appuntamenti/a65019648/migranti-bambini-invisibili>.

⁷ Katharina Tollin, Henrik Angerbrandt, Anna Jonsson, *Barn och unga i kriminella nätverk*, Bra, 2023, consultabile al link: <https://bra.se/rapporter/arkiv/2023-11-01-barn-och-unga-i-kriminella-natverk>.

permette di ridurre il rischio di essere intercettati e puniti in quanto i minori godono di una condizione giuridica *sui generis*.

I Paesi Bassi rappresentano, invece, un caso emblematico per la loro centralità nei traffici internazionali di stupefacenti e per la presenza di organizzazioni criminali strutturate con una forte proiezione transnazionale. In tale contesto, si colloca il fenomeno della cosiddetta *Mocro Maffia*, caratterizzata da una composizione eterogenea di membri dell'organizzazione e da una spiccata capacità di reclutamento di giovani, inclusi MSNA⁸. Le indagini hanno evidenziato come tali reti siano in grado di intercettare i minori già nelle fasi di ingresso irregolare sul territorio europeo, inserendoli in un sistema circolare che combina facilitazione dell'ingresso, sfruttamento lavorativo e coinvolgimento nelle attività di spaccio. In questo modello, il minore assume una funzione eminentemente strumentale, facilmente sostituibile e priva di fattuali possibilità di emancipazione dalla rete criminale a cui rimane legato senza reali alternative.

Il confronto tra i diversi contesti europei mette ben in luce un elemento comune certamente utile anche al caso italiano, ossia la progressiva transnazionalizzazione delle dinamiche di reclutamento minorile. Difatti, le organizzazioni criminali operano sempre più al di là dei confini nazionali, adattando le proprie strategie alle lacune prodotte dai sistemi di accoglienza e dalle politiche migratorie dei singoli Stati. In tale scenario, i MSNA si collocano in una posizione di particolare esposizione, fungendo da forza lavoro flessibile e a basso costo per economie criminali sempre più integrate a livello europeo.

Queste evidenze empiriche rafforzano l'ipotesi secondo cui il coinvolgimento dei MSNA nelle reti criminali non rappresenta una deviazione marginale dei singoli sistemi di accoglienza, bensì una conseguenza prevedibile delle sue criticità strutturali. La dimensione europea del fenomeno impone, pertanto, una riflessione che superi i confini nazionali, interrogando la capacità degli ordinamenti di coniugare tutela dei minori, cooperazione giudiziaria e contrasto efficace alla criminalità organizzata.

⁸ Mark Townsend, *Beaten and tortured: the north African children paying a bloody price for Europe's insatiable appetite for cocaine*, The Guardian, U.K., 11 luglio 2024; Mark Townsend, *Revealed: drug cartels force migrant children to work as foot soldiers in Europe's booming cocaine trade*, The Guardian, U.K., 11 luglio 2024.

3. LA PRESENZA DEI MSNA IN ITALIA E IL LORO COINVOLGIMENTO NEL CIRCUITO PENALE MINORILE

Secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2025 i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano erano 17.011. Tra questi, la componente femminile risultava particolarmente esigua, pari all'11,4% del totale. I dati, raccolti nell'ambito dei *report* semestrali di monitoraggio, evidenziano come il numero delle presenze abbia raggiunto il suo picco nel 2023, quando al 31 dicembre si registravano 23.226 minori, per poi mostrare una progressiva diminuzione nel biennio successivo, tra il 2024 e il 2025. Si tratta, tuttavia, di dati ufficiali che riflettono esclusivamente i minori intercettati dal sistema di monitoraggio istituzionale. Ne deriva che tali cifre rappresentano verosimilmente una stima per difetto della presenza reale di MSNA sul territorio nazionale in quanto vige una quota sommersa di minori irregolarmente presenti o in transito, che, sfuggendo alle procedure di identificazione e registrazione, rimangono esclusi da qualsiasi forma di tutela istituzionale. Questa condizione alimenta un'area di particolare vulnerabilità che, non di rado, precede l'ingresso dei minori in contesti di marginalità sociale e devianza⁹.

Inoltre, alla luce dell'analisi delle prassi giudiziarie e dei dati territoriali relativi al coinvolgimento dei MSNA nel circuito penale minorile, le evidenze empiriche raccolte dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia mettono in luce una distribuzione territoriale disomogenea del fenomeno, con alcune regioni particolarmente esposte¹⁰. La Sicilia, *in primis*, emerge come la regione con il maggior numero di MSNA presenti nei sistemi di accoglienza, seguita dalla Puglia; mentre regioni come la Lombardia, la Liguria e l'Emilia-Romagna registrano un incremento significativo del numero di MSNA coinvolti in procedimenti penali minorili¹¹.

⁹ Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *I minori stranieri non accompagnati: sempre meno risorse per accoglierli, sempre più numerosi nelle carceri*, Antigone, 20 febbraio 2026, consultabile al link: <https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-non-accompagnati-sempre-meno-risorse-per-accoglierli-sempre-piu-numerosi-nelle-carceri/>;

¹⁰ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *I minori stranieri non accompagnati in Italia e il rischio di cooptazione da parte della criminalità organizzata*, in CeSPI, Giugno 2025;

¹¹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 15 e ss.

Nel territorio lombardo, in particolare, si è assistito a un aumento marcato dei MSNA imputati per reati contro il patrimonio (quali per lo più rapine e furti aggravati), spesso commessi in contesti urbani centrali e con modalità che denotano un elevato grado di organizzazione. I dati relativi all'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria" di Milano risultano emblematici sul punto. Tra il 2022 e il 2023, infatti, il numero complessivo dei minori detenuti è più che raddoppiato, passando da 103 a 229, con un incremento particolarmente significativo della componente dei MSNA, passata da 37 a 130¹². Tale dato non può essere interpretato esclusivamente come un aumento della devianza individuale, ma deve - ancora una volta - essere letto alla luce delle dinamiche di sfruttamento criminale e delle carenze del sistema di accoglienza.

Una tendenza analoga si registra in Emilia-Romagna, dove, nel territorio di Bologna, è stato rilevato un aumento consistente degli arresti di MSNA per reati di rapina, spesso aggravati dall'uso di armi, nonché per violazioni della normativa in materia di stupefacenti¹³. In quest'ultimo caso, la rilevanza criminologica del dato risiede nel fatto che lo spaccio di sostanze stupefacenti difficilmente può essere ricondotto a un agire individuale isolato, presupponendo così l'esistenza di una struttura organizzata che coordina e beneficia dell'attività illecita. Il coinvolgimento dei MSNA in tali condotte suggerisce, pertanto, la presenza di reti criminali capaci di intercettare e sfruttare la debolezza dei minori.

Diverso, ma non meno significativo, è il quadro che emerge nelle regioni meridionali, in particolare in Sicilia e in Puglia. In tali contesti, il numero di reati contro il patrimonio commessi dai MSNA appare inferiore rispetto alle regioni del Nord, mentre risultano più frequenti i reati contro la persona, spesso perpetrati all'interno o in prossimità delle strutture di accoglienza¹⁴. Tali condotte, talvolta rivolte contro operatori socioeducativi, possono essere interpretate come espressione di un disagio profondo e di una conflittualità latente, riconducibile a condizioni di sovraffollamento, carenza di risorse e inefficacia dei percorsi di integrazione. A ciò si aggiunge la questione, particolarmente delicata, del possibile coinvolgimento dei MSNA in attività di traffico di esseri umani, con riferimento alla figura del cosid-

¹² AA. VV., *Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Marzo 2025, consultabile al link: https://www.antigone.it/upload/Antigone_SenzaRespiro.pdf.

¹³ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p.26.

¹⁴ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 18.

detto “scafista”¹⁵, che continua a sollevare dibattiti giurisprudenziali¹⁶ in ordine alla qualificazione della responsabilità penale del detto soggetto.

3.1. Il reclutamento dei minori nelle organizzazioni mafiose: modelli e dinamiche di affiliazione

Come detto, il coinvolgimento dei minori nelle organizzazioni criminali di tipo mafioso non costituisce un fenomeno accidentale, bensì una componente strutturale delle strategie di riproduzione e consolidamento del potere criminale. Tali dinamiche si innestano di frequente in contesti caratterizzati da difficoltà socioeconomica, mediante processi di vera e propria trasmissione della c.d. cultura ma-

¹⁵ Con il termine di *self-smuggling* si intende un fenomeno complesso. Come osservato in F. Patanè, M. P. Bolhuis, J. Van Wijk, H. Kreiensiek, *Asylum-Seekers Prosecuted for Human Smuggling: A Case Study of Scafisti in Italy*, in *Refugee Survey Quarterly*, Volume 39, n. 2, 14 maggio 2020, p. 133, lo scafista, può essere un soggetto che saltuariamente è parte dell'organizzazione criminale ma senza il primario intento di collaborare, soprattutto con riferimento alla commissione di reati (c.d. “scafisti occasionali”). Altrimenti, può trattarsi di un ruolo retribuito, in soldi o in natura. In questo caso, il soggetto preposto viene tendenzialmente selezionato con anticipo ma rimane estraneo all'organizzazione dedita al traffico. In base al livello di intenzione del migrante di realizzare la condotta, è possibile identificare due sottocategorie. La prima considera coloro i quali accettano di guidare il natante in cambio di un viaggio non pagato sino in Italia. Sono generalmente persone che non hanno mezzi di sostentamento economici sufficienti per permettersi il viaggio in Europa; vi ci si riferisce come “scafisti di opportunità”. Una seconda categoria di “scafisti occasionali” riguarda i migranti che guidano le navi o tengono traccia della bussola o delle rotte indicate dal GPS durante il viaggio. Ciò perché soggiacciono alla violenza: vi si riferisce nei termini di “scafisti forzati/obbligati” (anche, “capitani forzati”). Sebbene facciano parte della medesima macrocategoria, la differenza è evidente: i primi prendono parte volontariamente all'accordo con i trafficanti al fine di non pagare il proprio contributo alla traversata, mentre gli altri sono reclutati, anche contro la propria volontà. Da ultimo, il migrante, quale “capitano per necessità”, spesso percepisce l'incarico in seguito a episodi di difficoltà e trauma collettivo in corso al momento della traversata (sul punto, cfr. A. Camilli, *Chi sono davvero gli scafisti*, in *Internazionale – L'Essenziale*, 17 marzo 2023 e Z. Campbell, L. D'Agostino, *The wrong catch*, in *The Intercept*, 3 maggio 2021, USA.). Non c'è quindi un accordo precedente con le organizzazioni criminali: il capitano è tale al fine di escludere un pericolo imminente. Da ultimo, lo scafista quale diramazione dell'organizzazione responsabile della traversata. Egli riceve una retribuzione ed ha un interesse economico nel suo successo. Esempio di questo ruolo, è dato dai timonieri libici che accompagnano la barca, direttamente o in una “nave madre”, sino a prima dell'avvento dei soccorsi. In questa categoria, quindi, sono da includere tutti coloro fanno rientro dal paese di partenza dopo aver abbandonato i passeggeri. Il coinvolgimento nell'organizzazione è a vari livelli, “dal trafficante che effettivamente ha un ruolo a lungo termine nell'organizzazione dei viaggi, al capitano che è responsabile per un viaggio solo ma guadagna bene, al giovane pescatore che viene arruolato in un gruppo e che ha poca coscienza dell'organizzazione nel suo complesso” (sul punto, v. ARCI Porco Rosso and Alarm Phone, *From Sea to Prison*, op. cit.). Non è, infine, da escludere ipotesi di scafisti che presentano caratteristiche miste rispetto a quanto fin qui visto.

¹⁶ *Ex multis*, Cass. pen, Sez. 1, 4 giugno 2024, sent. n. 33810/2024.

fiosa¹⁷, nonché dalla debole presenza di istituzioni educative e di controllo sociale sul territorio nazionale.

Ciò avviene perché il reclutamento minorile risponde a una pluralità di funzioni. Si pensi, ad esempio, all'esigenza di assicurare continuità generazionale, di rafforzare il controllo territoriale, di ridurre l'esposizione repressiva dei membri apicali e, in ultimo, allo sfruttamento della minore percezione di pericolosità sociale associata all'età¹⁸.

Tra i minori maggiormente esposti al rischio di cooptazione mafiosa, i MSNA assumono oggi un ruolo di primordine.

Difatti, la condizione dei minori stranieri non accompagnati si caratterizza per la vulnerabilità strutturale prodotta dall'intersezione di più fattori, *in primis* la giovane età o lo *status* migratorio. Oggi essi rappresentano una categoria ad alta esposizione al rischio di devianza e sfruttamento criminale in ragione dell'assenza di efficaci meccanismi di protezione e di integrazione che possano garantire loro delle alternative valide e lecite. Tale fragilità assume una particolare rilevanza quando si innesta in contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate, radicate sul territorio e capaci di intercettare e manipolare le fragilità del minore¹⁹.

Venendo a una analisi più specifica dei fattori di vulnerabilità, deve considerarsi che uno dei primi elementi di criticità è rappresentato dalle esperienze traumatiche connesse ai percorsi migratori²⁰. Molti MSNA giungono nei Paesi di destinazione dopo aver affrontato viaggi lunghi e pericolosi, spesso segnati da violenze, sfruttamento e privazioni. Tali esperienze incidono profondamente sullo sviluppo psicosociale del minore, compromettendo la capacità di valutare i rischi e di costruire relazioni di fiducia con le istituzioni. In assenza di un adeguato supporto psicologico e sociale, il trauma migratorio può tradursi in comportamenti disfunzionali, in isolamento e nella ricerca di appartenenza in contesti alternativi, tra cui quelli

¹⁷ Faustino Rizzo, *Sfide e prospettive nella tutela dei diritti dell'infanzia in contesti mafiosi: un'analisi delle misure di protezione avviate dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria negli anni 2012 – 2020*, in Dipartimento di educazione e scienze umane, Scuola di dottorato di Reggio “Childhood Studies – From Early Childhood to lifelong learning”, 2022-2023.

¹⁸ Cfr. sul punto, Stati Generali della lotta alle mafie, *Tavolo 10 – Mafie e minori*, coordinatori R. Di Bella e F. Cascini, documento di lavoro, 23 novembre 2017.

¹⁹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p.15.

²⁰ Paola Papini, *Fattori di rischio di devianza in minori stranieri non accompagnati*, AIRPIG, consultabile al link <https://aipgitalia.org/fattori-di-rischio-di-devianza-in-minori-stranieri-non-accompagnati/>.

criminali.

Un secondo fattore di grave sensibilità è costituito dalla mancanza di figure genitoriali o di adulti di riferimento stabili sul territorio di accoglienza. La funzione educativa e di controllo normalmente esercitata dalla famiglia viene a mancare (o è presente ma a significativa distanza), lasciando il minore privo di un sistema di orientamento comportamentale. Tale assenza favorisce processi di socializzazione deviata, in cui il gruppo dei pari o gli adulti appartenenti a reti criminali assumono un ruolo sostitutivo. In questo senso, la criminalità organizzata si propone come un sistema di appartenenza capace di fornire regole, riconoscimento e protezione. Alla dimensione affettiva si affianca quella economica. Molti MSNA sono gravati da aspettative e richieste di sostegno economico provenienti dalle famiglie rimaste nei Paesi di origine, spesso indebitate per finanziare il viaggio migratorio. Tale debito esercita una pressione significativa sul minore, spingendolo a ricercare rapidamente fonti di reddito, anche a costo di esporsi a situazioni di sfruttamento. In questo contesto, l'economia criminale offre opportunità immediate di guadagno, seppur illegali, presentandosi come una risposta concreta a bisogni urgenti che il mercato del lavoro legale e i percorsi di integrazione formale non sono in grado di soddisfare in tempi brevi.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle difficoltà strutturali dei sistemi di accoglienza.

Giova preliminarmente rammentare che il sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, a norma di quanto disposto dall'art. 19 D.Lgs. 142/2015, distingue in due fasi l'intera procedura di accoglienza. In particolare, la prima fase svolge la funzione di identificazione e di inserimento sul territorio, ove il minore può permanere per quarantacinque giorni. Al termine di questo lasso di tempo, il minore viene inserito all'interno di strutture di seconda accoglienza afferenti al sistema S.A.I., che prevede specifiche progettualità destinate ai MSNA²¹.

Sebbene il quadro normativo preveda strumenti di protezione specifici per i MSNA, nella pratica l'accoglienza risulta spesso frammentata e disomogenea sul territorio, invero caratterizzata da carenze organizzative. Si pensi, infatti, al sovrappollamento delle strutture, alla carenza di personale specializzato e all'insufficiente coordinamento tra i servizi che contribuiscono a creare situazioni di instabilità, favorendo così indirettamente l'allontanamento volontario dei minori dalle comunità di accoglienza. Tale allontanamento costituisce uno dei momenti di maggiore

²¹ Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *op. cit.*

esposizione al rischio criminale, segnando il passaggio da una condizione di tutela - seppur imperfetta - a una di totale assenza di protezione. In questa fase, le organizzazioni criminali finiscono per supplire alle carenze sistemiche dei centri di accoglienza: esse, invero, esercitano un forte potere di attrazione, garantendo ai minori non solo risorse materiali, ma anche – e soprattutto – un’identità comunitaria e uno *status* sociale altrimenti negati²².

In tale prospettiva, il coinvolgimento dei MSNA nelle attività criminali deve essere compreso come il risultato di una vulnerabilità criminogena cumulativa²³ e non quale mera forma di devianza individuale. Sul piano penalistico, questa lettura impone una riflessione sulle modalità di risposta della giustizia minorile. L’analisi isolata del singolo reato rischia di oscurare il contesto di subordinazione in cui la condotta si inserisce, producendo interventi repressivi che non incidono sulle cause strutturali del fenomeno. Al contempo, una lettura esclusivamente vittimologica del MSNA rischia di negare la sua capacità di agire e di responsabilità²⁴, compromettendo l’efficacia degli strumenti di prevenzione e rieducazione. È, pertanto, necessario un approccio equilibrato, capace di riconoscere il minore come soggetto di diritti, ma anche come attore inserito in dinamiche criminogene complesse. Deve già, tuttavia, anticiparsi che, secondo chi scrive, la prevenzione del coinvolgimento criminale dei MSNA non può essere affidata esclusivamente al sistema penale, ma richiede un rafforzamento dei meccanismi di accoglienza, tutela e integrazione, concepiti anche come strumenti di prevenzione antimafia.

3.2. Dalla vulnerabilità alla devianza: l’impatto con il circuito penale attraverso le storie dei MSNA

Se i fattori di vulnerabilità descritti nel paragrafo precedente delineano la cornice di fragilità strutturale in cui si muovono i MSNA, l’analisi delle loro traiettorie biografiche permette di comprendere come tali dinamiche si traducano, sul piano empirico, nell’ingresso nel circuito penale. I dati qualitativi²⁵ dimostrano come il

²² Sul punto, Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 71 – 77; Katrien Luyten, Greta Baltikauskaite, *Recruitment of minors into organised crime*, *op. cit.*, p. 12 – 13;

²³ Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *op. cit.*

²⁴ Sul punto, si consiglia la lettura di Rosa Maria Vadalà, *Dalla crimmigration alla victimmigration oltre i confini territoriali: il migrante “vulnerabile legale”*, Archivio Penale, Fascicolo n. 1, 2025.

²⁵ V. Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele

reato si configuri spesso quale atto impulsivo posto in essere dal minore o, ancor più, quale strategia di adattamento disfunzionale dettata dalla solitudine, dallo sradicamento e dalla frustrazione.

L'impatto con il contesto d'arrivo impone al minore un severo sforzo integrativo. Quando le aspettative di integrazione e benessere si scontrano con l'isolamento geografico o con la paralisi burocratica, il legame con l'istituzione si interrompe. È il caso di A. (Egitto), il cui percorso delinquenziale si innesca in seguito al trasferimento in una piccola comunità a Mileto: la percezione di un tempo vuoto e la mancanza di prospettive immediate lo hanno spinto alla fuga verso la rete informale di connazionali a Milano, contesto in cui – in uno stato di totale marginalità – ha commesso una rapina insieme a un coetaneo²⁶.

In altri casi, la vulnerabilità si esprime attraverso la solitudine della strada e il ricorso a sostanze stupefacenti in grado di ridurre i freni inibitori, favorendo così condotte antisociali. La storia di Y. (Tunisia) è emblematica sul punto: scappato da un centro in Sicilia per cercare lavoro prima a Catania e poi a Roma, si è ritrovato senza una rete di supporto. L'arresto viene applicato una sera in cui, sotto l'effetto di massicce quantità di *hashish* consumate con un gruppo di pari, commette una molteplicità di fatti penalmente rilevanti²⁷.

Diverso è il meccanismo dell'arruolamento nella microcriminalità per ragioni economiche, che risponde alla necessità pressante di inviare denaro alla famiglia d'origine o di garantire la propria sopravvivenza quotidiana. Le vicende di N. e A., entrambi di origine senegalese e intercettati a Genova, evidenziano come il piccolo spaccio venga precocemente percepito come l'unica risorsa accessibile a pochi giorni dall'arrivo, laddove il sistema di accoglienza ha faticato a esercitare una reale presa educativa ed emotiva sul minore²⁸.

Le barriere linguistiche e l'isolamento relazionale agiscono fortemente sulle condizioni dei minori stranieri. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, a Messina, un banale litigio per il cibo all'interno di una comunità si è trasformato in una rissa che ha

Pelloni, *op. cit.*, p. 51 e ss;

²⁶ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 54;

²⁷ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 54;

²⁸ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 55;

coinvolto L. (Tunisia) e A. (Mali)²⁹. Analogamente, la sofferenza emotiva di M. (Mali), inserito in una struttura a Molfetta priva di connazionali, si è canalizzata dapprima nell'abuso di *alcol* e, quindi, nella realizzazione di molteplici agiti violenti cui hanno fatto seguito diverse denunce³⁰.

Nonostante ciò, deve ben dirsi che il sistema della giustizia minorile italiano – orientato costituzionalmente alla funzione rieducativa – offre importanti spazi di riscatto, in particolare attraverso l'istituto della Messa alla Prova (MAP). I percorsi degli MSNA testimoniano una spiccata capacità di resilienza: L. e A. hanno superato l'ostilità iniziale stringendo una profonda amicizia, conseguendo la licenza media e avviando studi professionali (meccanica ed elettronica); Y. partecipa oggi attivamente ai progetti di “*Libera contro le Mafie*” e pratica canottaggio; N. ha trovato stabilità grazie all'accoglienza di un connazionale adulto a Genova e alla frequenza di un centro diurno³¹.

Tuttavia, queste traiettorie di reinserimento restano perennemente minacciate da un profondo paradosso temporale e giudiziario. Quando la giustizia ordinaria interviene con anni di ritardo su reati commessi in età minorile, rischia di produrre effetti dirompenti e disfunzionali. Il caso del secondo giovane senegalese (A.), ad esempio, è in tal senso paradigmatico: a distanza di cinque anni dai fatti, il ragazzo è oggi un giovane adulto integrato, con una relazione stabile e un impiego regolare come lavapiatti³². L'imminente esecutività di condanne legate a quel passato remoto rischia di scardinare un'esistenza faticosamente normalizzata, evidenziando il corto circuito di un sistema che finisce per sanzionare non più il minore vulnerabile dell'epoca, ma l'adulto riabilitato di oggi.

²⁹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 55;

³⁰ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 55;

³¹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 56;

³² Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 56;

4. L'EVOLUZIONE DELLE POLITICHE NORMATIVE SUI MSNA: DALLA TUTELA ALLA SECURITIZZAZIONE

Negli ultimi anni, il dibattito pubblico e politico³³ sul tema della devianza minorile ha conosciuto una progressiva accentuazione in senso securitario, culminata nell'adozione di interventi normativi volti a rafforzare gli strumenti repressivi anche in ambito minorile.

Preliminarmente, si ricorda che, con riferimento alla particolare condizione del minore straniero non accompagnato, la L. 47/2017, nel solco dell'approccio protettivo e garantista del D.R. 448/1988, ha stabilito misure di protezione, affidamento e percorsi di integrazione sociale per i MSNA, prevedendo la presa in carico di questi da parte dei servizi sociali, la designazione di tutori volontari e la possibilità di proseguire i percorsi di accoglienza fino ai 21 anni di età. L'abbandono dell'intento repressivo della normativa ha portato un siffatto quadro normativo a essere considerato un modello di riferimento europeo, capace di coniugare tutela, inclusione e prevenzione del rischio di sfruttamento e criminalizzazione dei minori vulnerabili. Da un modello di garanzia di questo tipo, in tempi più recenti, si è giunti a un modello via via sempre più teso verso la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza piuttosto che verso la tutela del minore. Difatti, in tale quadro di modifiche, non possono non nominarsi l'introduzione del noto Decreto Caivano ovvero le

³³ Nel dibattito pubblico e politico, il legame tra minori stranieri e sicurezza è oggi segnato da una forte polarizzazione. Si assiste, invero, all'emergere di una netta retorica emergenziale, incentrata sul controllo e sulla sanzione penale come forme di repressione del disagio giovanile. In questo panorama, un approccio orientato alla tutela e all'integrazione sociale fatica a trovare spazio poiché schiacciato da logiche meramente securitarie. Per un'analisi approfondita di tale evoluzione, si rimanda ai contributi del Prof. Camaldo, il quale si è progressivamente interrogato sull'impatto delle riforme intervenute in materia (si pensi, *in primis*, al c.d. Decreto Caivano), rileggendone criticamente la portata anche alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali. Cfr., in particolare, Lucio Camaldo, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *Sistema Penale*, 2024; Lucio Camaldo, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*, in *Sistema Penale*, 2024. Sul punto, merita altresì menzione l'opera del Prof. Cornelli che, ponendosi in posizione critica e parzialmente divergente rispetto alla costruzione istituzionale oggi offerta, decostruisce il fenomeno delle c.d. "baby gang", evidenziando come l'enfasi politica sulla sicurezza tenda a sovradimensionare l'allarme penale, provocando così effetti negativi per le reali esigenze socio-educative sottese ai fatti di reato posti in essere dai minori. Cfr., Roberto Cornelli, *Ora lo sappiamo, non c'è stato alcun aumento di "baby-killer". Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia*, in *Sistema Penale*, 17 novembre 2025.

più recenti modifiche in materia di sicurezza, tra cui merita menzione il recentissimo D.d.l. Immigrazione, attuativo del Piano dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024³⁴.

In particolare, quest'ultimo avanza modifiche significative che incidono sul funzionamento del sistema di tutele riservate ai MSNA. Segnatamente, il Legislatore intende ridurre i tempi di prosecuzione del sistema di accoglienza nei confronti di questi, dando maggiore ruolo alle autorità prefettizie rispetto ai giudici minorili. Inoltre, tali modifiche normative hanno portato all'introduzione di procedure più rapide per la valutazione dello *status* di minore e della protezione internazionale³⁵. In una visione prospettica, quindi, può assumersi che tali cambiamenti – qui sommariamente riportati – avranno un impatto diretto sul grado di protezione dei MSNA, aumentando il rischio di marginalizzazione e, conseguentemente, la loro esposizione a forme di sfruttamento da parte di reti criminali. Inoltre, il D.d.L. predetto introduce strumenti più severi di controllo e monitoraggio dei minori stranieri, accompagnati o meno, che riflettono un orientamento generale verso la securitizzazione della gestione dei flussi migratori, in linea con le politiche restrittive che caratterizzano il contesto europeo contemporaneo.

³⁴ Per completezza, si riporta che, a livello comunitario, il Patto UE su Migrazione e Asilo 2026 rappresenta un ulteriore elemento di mutamento del quadro normativo. Il Patto, infatti, mira a creare procedure comuni di gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo, prevedendo una maggiore centralizzazione e collaborazione tra Stati membri, meccanismi di solidarietà obbligatori e tempi ridotti per le determinazioni di competenza territoriale. Sebbene il Patto sia principalmente orientato agli adulti, le sue disposizioni hanno un impatto indiretto sui MSNA, imponendo controlli più serrati e accelerazioni procedurali che possono ridurre la possibilità di attivare percorsi individualizzati di protezione e inserimento sociale. In particolare, la gestione centralizzata dei flussi può rendere più complesso l'accesso immediato a misure preventive dedicate ai minori, ampliando la finestra di vulnerabilità in cui può avvenire la cooptazione da parte di gruppi criminali.

³⁵ Sul punto, giova riportare quanto espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel comunicato stampa del 16 febbraio 2026, Marina Terragni, in tema di proseguo amministrativo del MSNA, secondo cui: *“Per quanto riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati – 17 mila secondo gli ultimi dati disponibili, maschi in nove casi su 10, 16-17enni in otto casi su 10 – le nuove norme non dovrebbero incidere sostanzialmente sul cosiddetto “proseguo amministrativo” che garantisce continuità di sostegno e protezione per i minori stranieri non accompagnati (Msna) più fragili. Sembrerebbe che la nuova previsione normativa nella sostanza riduca solamente il periodo temporale del prosieguo fino al diciannovesimo anno, anziché fino al ventunesimo, rafforzando invece la specifica previsione di una produzione documentale da parte dei servizi sociali in ordine alle motivazioni attese alla richiesta di proseguo. Va tuttavia sottolineato che, a fronte del crescente numero di vulnerabilità e del cambiamento nella composizione della popolazione giovanile migrante, il prosieguo amministrativo può avere un reale impatto positivo solo se accompagnato da interventi integrati delle équipe multidisciplinari degli enti locali, mirati a rispondere alle specifiche fragilità dei ragazzi, più che a criteri temporali legati alla durata del prosieguo”*. (consultabile al link: <https://www.garanteinfanzia.org/dcl-migranti-terragni-le-nuove-norme-non-dovrebbero-incidere-sui-minorenni-2/>).

Tanto premesso, giova considerare gli interrogativi che emergono in relazione alla responsabilità penale riconosciuta in capo ai MSNA coinvolti in contesti di criminalità organizzata, così come meglio in seguito si esporrà.

4.1. La configurabilità del reato associativo nei confronti dei MSNA

La valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo deve confrontarsi con la peculiare posizione dei MSNA, la cui posizione di vulnerabilità strutturale può influire notevolmente sull'accertamento del reato.

Giova preliminarmente considerare che, sebbene non sussista alcuna norma nell'ordinamento che manifestamente escluda il riconoscimento del reato associativo in capo a un minore, la prassi è portata a non ritenerlo sussistente in ragione delle tutele offerte a tali soggetti. Come noto, la cornice edittale del reato associativo è particolarmente grave e, al fine di tutelare il minore, anche e soprattutto alla luce dell'assiologico stato di debolezza che lo contraddistingue in ragione dell'età, si è portati a giudicarlo per il singolo fatto di reato posto in essere³⁶.

Con riferimento alla particolare condizione dei MSNA, questo deve ritenersi versante in stato di grave vulnerabilità, stato che, a ben vedere, richiede anzitutto l'attenta valutazione preliminare della capacità di intendere e di volere del soggetto agente al momento della consumazione del reato.

Come noto, il procedimento di accertamento della capacità del minore segue la seguente bipartizione. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 448/1988, il minore di 14 anni è considerato non imputabile per l'operare della presunzione assoluta di incapacità, mentre il minore che presenta un'età compresa tra i 14 e i 18 anni è considerato imputabile solo se aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Pertanto, considerando i MSNA tra 14 e 18 anni, il Giudice è chiamato a valutare concretamente la maturità psichica del soggetto. Un siffatto accertamento appare oltremodo complesso in quanto, nel caso di MSNA, mancano una serie di elementi utili a comprendere la detta capacità. A titolo esemplificativo, si consideri la difficoltà di ricostruire la storia familiare e scolastica, la presenza di traumi migratori (tanto legati al viaggio, quanto alle violenze subite, quanto ancora alla distanza dai

³⁶ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 40.

genitori o, come avviene in alcuni casi, alla loro perdita). Le difficoltà attinenti alla lingua e, quindi, alle barriere culturali ed educative spesso portano questo tipo di minori ad avere una maturazione psico-sociale ben diversa dai propri coetanei³⁷. Tale elemento certamente incide sulla comprensione del disvalore del fatto.

Per quanto concerne, inoltre, il ruolo della perizia psicologico-psichiatrica eventualmente richiesta dal Giudice procedente, questa deve portare il periziando a valutare, in uno con gli altri indicatori (quali lo sviluppo cognitivo, la maturità affettiva, la capacità di comprendere le norme sociali ed eventuale insorgenza/presenza di disturbi post-traumatici e/o psicopatologie), il livello di integrazione culturale e la comprensione del sistema normativo italiano³⁸, spesso molto diverso da quello di provenienza.

L'incidenza di questi indicatori deve certamente essere considerata anche per quanto attiene alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al minore reo. L'inserimento in una rete criminale, come più volte sottolineato, avviene non di rado per motivi contingenti, quali la necessità di sopravvivenza socioeconomica o la pressione esercitata da adulti con ruoli predominanti all'interno dell'organizzazione. In tali condizioni, il minore può svolgere attività strumentali – trasporto, custodia, spaccio al dettaglio – senza avere una reale comprensione della finalità criminale complessiva dell'atto. Al pari, deve considerarsi che il minore potrebbe non avere effettive alternative rispetto al proprio agire criminale³⁹ né tantomeno nella possibilità di scegliere se aderire liberamente al sodalizio. Questi

³⁷ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 17 – 18;

³⁸ Elenio Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, in *dirittifondamentali.it*, Fascicolo n.3, 28 ottobre 2024.

³⁹ Sul punto, giova richiamare la motivazione della sentenza n. 2319 del 2024, con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto la sussistenza della scriminante in capo a una donna, vittima di tratta, in condizioni di asservimento verso i soggetti a capo delle organizzazioni criminali dedite al narco-traffico per cui era costretta a compiere atti di trasporto di sostanze stupefacenti. L'innovazione di una tale pronuncia si rileva non solo con riferimento all'essere *leading case* sul territorio nazionale, quanto all'intervento operato contro un orientamento giurisprudenziale ben più che consolidato sul punto. Difatti, la giurisprudenza è stata a lungo unanime nell'escludere che lo stato di necessità possa essere invocato da coloro che fanno parte dell'associazione mafiosa, stante che l'adesione all'organizzazione sia tale da porre lo stesso nella consapevole condizione di poterne subire la forza intimidatrice (Cass. sez. III, 1° dicembre 1994, n. 5291; Cass. sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903). Fa eccezione la sola ipotesi - prima d'oggi solo di scuola - secondo cui sia scriminabile la condotta di chi sia stato costretto a aderire all'associazione in forza di una intimidazione indotta *ad hoc*, in quanto ciò escluderebbe la volontà libera dell'aderente, presupposto della responsabilità *ex art.* 42 c.p.

elementi certamente incidono sulla consapevolezza del fatto, sulla previsione delle conseguenze del proprio comportamento e sulla volontà effettiva di realizzazione della condotta.

In altre parole, il MSNA potrebbe aver partecipato all'attività illecita per necessità o sotto coercizione, senza manifestare necessariamente la volontà di contribuire all'organizzazione criminale nel suo complesso. Come peraltro emerge nei casi di micro-spaccio organizzato o nei ruoli marginali all'interno di reti mafiose territoriali, la pressione esterna, la mancanza di alternative economiche e la dipendenza da figure adulte determinano una condizione in cui la scelta del minore è fortemente condizionata, limitandone la piena sfera del dolo.

Con specifico riguardo agli elementi costitutivi dell'art. 416 bis c.p., può altresì dirsi che, in una tale condizione, il MSNA potrebbe non avere una reale aderenza ideologica all'associazione, venendo così meno la sussistenza del vincolo associativo (*affectio societatis*). Il minore diventa funzionale all'organizzazione senza essere pienamente partecipe della sua strategia criminale. Per far fronte a ciò, l'ordinamento deve quindi distinguere tra condotte in cui il minore agisce come semplice strumento e quelle in cui vi è effettiva adesione ai fini dell'associazione criminale. Per fare ciò, appare necessario operare una valutazione caso per caso considerando taluni criteri indicatori utili per la configurabilità della responsabilità penale, quali, ad esempio, la durata dell'inserimento, la natura delle attività svolte e il grado di autonomia decisionale del minore.

La dimensione transnazionale delle condotte criminali introduce inoltre ulteriori complessità. La mobilità dei MSNA tra contesti criminali diversi, spesso sotto il controllo di adulti o trafficanti, rende più difficile accertare la stabilità del vincolo associativo e la consapevolezza del minore. Nei contesti transnazionali, infatti, la partecipazione del minore può essere intermittente, vincolata a necessità logistiche e al debito migratorio, piuttosto che frutto di una scelta deliberata. L'ordinamento penale deve allora modulare la nozione di partecipazione associativa in maniera proporzionata, evitando di estendere automaticamente la responsabilità penale a tutti i comportamenti che si collocano in un dato contesto criminale.

Infine, occorre considerare il labilissimo confine tra vittima e autore. Nei casi in cui il minore sia inserito nell'organizzazione principalmente a fini di sfruttamento – ad esempio nel traffico di sostanze stupefacenti o nello sfruttamento sessuale e lavorativo – si rende necessaria l'applicazione di norme a tutela dei minori vittime di reato, con strumenti specifici di protezione.

La normativa italiana sul punto prevede tutele specifiche per le vittime di tratta e di

sfruttamento. L'articolo 18 del D.Lgs. 286/1998, ad esempio, istituisce il permesso di soggiorno per protezione sociale a favore di minori vittime di tratta, sfruttamento lavorativo o sessuale. Questa previsione, in particolare, assume particolare rilievo per i MSNA coinvolti in contesti criminali, perché consente di distinguere tra coloro che partecipano per necessità o coercizione e coloro che operano in maniera consapevole all'interno di organizzazioni criminali. La *ratio* della norma non è solo assistenziale: è una misura che riconosce il ruolo centrale della vulnerabilità e dell'assenza di alternative come fattori determinanti nella condotta del minore. In conclusione, il nodo dogmatico della partecipazione associativa applicata ai MSNA evidenzia la necessità di un approccio calibrato e flessibile. È indispensabile che il diritto penale minorile consideri le peculiarità della condizione del minore migrante, distinguendo tra ruoli strumentali e adesione reale alla logica organizzativa. Solo attraverso questa modulazione è possibile conciliare la funzione preventiva e repressiva del diritto penale con i principi di tutela, protezione e reinserimento propri della giustizia minorile e delle convenzioni internazionali.

4.2. Le criticità processuali nell'accertamento del coinvolgimento dei MSNA nelle organizzazioni criminali

L'affiliazione di minori stranieri non accompagnati a organizzazioni criminali di stampo mafioso presenta, sul piano processuale, una serie di criticità rilevanti.

In primis, alla luce della prassi oggi in uso, si è portati a considerare il minore quale autore di un singolo fatto-reato e non quale membro di un'organizzazione strutturata⁴⁰. Ciò, se da un lato si pone in armonia con il principio del best interest of the child, dall'altro lato rischia di occultare la rete criminale che sfrutta la fragilità del minore.

Quanto detto ben si riflette sulle indagini condotte nei confronti dei MSNA, le quali si sviluppano prioritariamente su reati contro il patrimonio, stupefacenti o violenza, ma difficilmente approfondiscono le dinamiche di sfruttamento o la sussistenza di condotte associative più complesse.

In termini processuali, i MSNA rilevano anche per quanto concerne il periodo successivo all'applicazione della pena ovvero alla sua espiazione. In molti casi, infatti, questo giunge sul territorio già inserito in contesti criminali organizzati, che

⁴⁰ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, op. cit., p. 40.

programmano non solo il viaggio migratorio ma anche la collocazione del minore migrante una volta giunto sul territorio. Pertanto, la mancata emersione delle reti criminali di riferimento e della condizione del minore comporta un rischio concreto: i MSNA, al termine del procedimento, possono infatti facilmente ritornare nelle mani delle organizzazioni che li hanno cooptati, perpetuando il ciclo di devianza e rendendo così di fatto inefficaci le disposizioni impartite a norma del diritto penale minorile⁴¹.

Un ulteriore ostacolo che merita menzione è la scarsa collaborazione del minore con le autorità. Se questo può dirsi un dato rilevante anche per i minori italiani, nel caso di MSNA, la paura di ritorsioni e la mancanza di figure di tutela stabili sul territorio ostacolano l'intero procedimento. La raccolta di informazioni incomplete o inattendibili spesso limita l'efficacia delle investigazioni, portando alla sottovalutazione del rischio associativo e, quindi, all'adozione di misure preventive non del tutto efficaci.

Trattando di misure preventive, infatti, non può sottacersi che la questione delle misure cautelari rappresenta a oggi uno dei punti più delicati sul tema dei minori stranieri non accompagnati coinvolti in contesti criminali⁴².

Nei reati associativi, la custodia cautelare è spesso giustificata dalla necessità di prevenire la reiterazione del reato o il rischio di fuga. Per i MSNA, l'assenza di una rete familiare, la mancanza di radicamento territoriale e la mobilità tipica dei percorsi migratori possono indurre le autorità a interpretare la situazione come indice di fuga o di possibile reiterazione del reato. Tuttavia, tale presunzione, se applicata automaticamente, rischia di confondere la vulnerabilità del minore con la sua asserita pericolosità, trasformando la tutela (e quindi l'aderenza al principio del *best interest of the child*) in repressione⁴³. Il diritto penale minorile richiede invece un bilanciamento: l'adozione di misure restrittive deve essere giustificata non dalla mera condizione di non accompagnamento, ma dalla concreta valutazione del rischio e delle alternative disponibili. In altre parole, la custodia cautelare deve poter

⁴¹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 40 e ss.

⁴² Sul punto, Ylenia Parziale, *Giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione: un diritto negato ai minori stranieri? / Restorative Justice and alternatives to detention: a denied right for foreign minors?*, in *Università degli Studi di Roma "Niccolò Cusano"*, p. 18 e ss.

⁴³ In riferimento al principio di individualizzazione della pena e al divieto di automatismi cautelari basati sulla sola condizione di straniero o sulla mancanza di un presidio familiare sul territorio si veda Corte Costituzionale, Sentenza n. 90 del 2017.

conservare ancora la sua natura di *extrema ratio* nel trattamento del reo, ossia deve poter essere applicata solo dopo aver valutato percorsi alternativi che garantiscano sicurezza, protezione e continuità educativa⁴⁴.

A ciò deve altresì considerarsi che la detenzione prolungata di MSNA in strutture carcerarie o semi-repressive può avere effetti traumatici e in tal senso peggiorativi della maturazione psico-fisica del minore. Ciò può certamente porsi in contrasto con il percorso educativo e rieducativo del minore, ostacolando così ancor di più il processo di reinserimento in società.

Alla luce delle criticità evidenziate, emerge dunque come l'attuale approccio processuale rischi di risultare in parte inadeguato nel cogliere la complessità del fenomeno e nel garantire una tutela effettiva dei minori coinvolti, rendendo necessario interrogarsi su possibili strategie e strumenti capaci di coniugare esigenze di protezione, prevenzione e contrasto alle reti criminali.

5. PROSPETTIVE DI PREVENZIONE E INTERVENTO NEL COINVOLGIMENTO CRIMINALE DEI MSNA

Affrontare la questione dei minori stranieri non accompagnati in relazione alla criminalità organizzata richiede un approccio integrato che coniughi la protezione del minore con strategie efficaci di prevenzione del fenomeno delinquenziale. La condizione di precarietà strutturale dei MSNA, unita alla loro esposizione a forme di cooptazione e sfruttamento, rende indispensabile sviluppare strumenti che agiscano sia a livello individuale sia a livello sociale, intervenendo precocemente prima che il minore possa essere stabilmente inserito in reti criminali.

Sul piano individuale, l'esperienza della giustizia minorile dimostra che percorsi educativi personalizzati rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la recidiva e ridurre l'esposizione a contesti criminali. L'affidamento a comunità protette, la presenza di tutori esperti e l'accesso a programmi di istruzione e formazione professionale consentono al minore di acquisire competenze e consapevolezza, riducendo la probabilità di marginalizzazione del minore e, quindi, la sua potenziale strumentalizzazione. La chiave di questi interventi consiste nel combinare tutela e responsabilizzazione, offrendo strumenti di autonomia senza trascurare la

⁴⁴ Sull'incompatibilità costituzionale di misure rigidamente repressive e automatiche che non tengano conto della preminente finalità rieducativa del minore (Art. 31, comma 2 Cost.) si veda Corte Costituzionale, Sentenza n. 168 del 1994.

protezione dai rischi esterni.

Un secondo livello di intervento riguarda la prevenzione sociale e territoriale. La marginalità, la povertà e l'assenza di reti di riferimento costituiscono fattori che facilitano il reclutamento da parte della criminalità organizzata. Investire in politiche di inclusione, accoglienza diffusa e percorsi di integrazione sociale significa creare condizioni che riducono la vulnerabilità del minore e limitano l'attrattiva delle reti criminali. Allo stesso tempo, la formazione degli operatori sociali e di comunità, della polizia locale e degli assistenti sociali appare ancora una volta fondamentale per identificare precocemente segnali di rischio.

Sul piano giuridico, le prospettive di intervento devono anche comprendere strumenti di cooperazione internazionale. La mobilità dei MSNA tra Paesi diversi all'interno di reti criminali transnazionali rende necessario un coordinamento tra autorità giudiziarie, servizi sociali e organizzazioni internazionali. Qui, la cooperazione deve essere orientata alla protezione dei diritti del minore, alla sua sicurezza e alla continuità educativa, piuttosto che alla sola repressione penale.

Infine, è necessario sottolineare l'importanza di un approccio multidisciplinare. Psicologi, educatori, assistenti sociali, operatori giudiziari e forze dell'ordine devono lavorare in sinergia per valutare la condizione del minore, le dinamiche coercitive e il grado di partecipazione alle attività criminali. Solo un'analisi condivisa, che integri competenze penali, educative e sociali, permette di modulare correttamente gli interventi e di evitare sia la criminalizzazione della vulnerabilità sia l'impunità per comportamenti effettivamente associativi.

In sintesi, le prospettive di intervento e prevenzione nei confronti dei MSNA richiedono un equilibrio tra protezione e responsabilizzazione, tra intervento educativo e prevenzione del rischio sociale. La chiave sta nella capacità del sistema di comprendere la complessità delle esperienze dei minori, valorizzare la loro condizione di fragilità come elemento di protezione e, al contempo, riconoscere le situazioni in cui la partecipazione a contesti criminali comporta responsabilità penale. Solo così è possibile sviluppare politiche e strumenti coerenti con i principi della giustizia minorile, le tutele sovranazionali e le esigenze concrete di contrasto alla criminalità organizzata.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2025.
- ARCI Porco Rosso, Alarm Phone, *From Sea to Prison*, ARCI Porco Rosso, Palermo, s.d.
- Bolognese Elenio, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, in "Diritti Fondamentali", 2024, fasc. 3.
- Camaldo Lucio, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in "Sistema Penale", 29 marzo 2024.
- Camaldo Lucio, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*, in "Sistema Penale", 30 maggio 2024.
- Camaldo Lucio, *La Cassazione nega l'ammissibilità della declaratoria de plano del difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne*, in "Sistema Penale", 25 giugno 2020.
- Camilli Annalisa, *Chi sono davvero gli scafisti*, in "Internazionale – L'Essenziale", 2023.
- Campbell Zach, D'Agostino Lorenzo, *The wrong catch*, in "The Intercept", 2021.
- Carbone Irene, Ceschi Sebastiano, Cossidente Rosangela, Lunardini Marianna, Pelloni Samuele, *I minori stranieri non accompagnati in Italia e il rischio di cooptazione da parte della criminalità organizzata*, CeSPI, Roma, 2025.
- Cederna Giulio, *Atlante dell'infanzia a rischio: Bambini senza*, Save the Children, Roma, 2015.
- Ciappi Silvio, Bracalenti Raffaele, *Mafia, minors and law enforcement in Italy*, in Dipartimento Giustizia Minorile, Institute for Policy & Legal Studies (IPLS), *Mafia Minors: Final Report Italy 2004-2005*, Report finanziato dal Programma AGIS della Commissione Europea, 2005.
- Cornelli Roberto, *Ora lo sappiamo, non c'è stato alcun aumento di "baby-killer". Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia*, in "Sistema Penale", 17 novembre 2025.

- Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 (G.U. n. 135 del 11 giugno 1991).
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 (c.d. Convenzione di Palermo), ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 16 marzo 2006, n. 146 (G.U. n. 85 del 11 aprile 2006 - Suppl. Ordinario n. 91).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Suppl. Ordinario n. 93).
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139).
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la rapida definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. Riforma Cartabia) (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 - Suppl. Ordinario n. 38).
- Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (GUE L 101 del 15 aprile 2011).
- Luyten Katrien, Baltikauskaite Greta, *Recruitment of minors into organised crime*, in EPRS – European Parliamentary Research Service, Document number: PE 772.903, 2025.
- Marinucci Giorgio, Dolcini Emilio, Gatta Gian Luigi, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024.
- Panebianco Giuseppe, *Il sistema penale minorile – Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, in “Itinerari di diritto penale”, G. Giappichelli Editore, Torino, vol. n. 62, 2012.
- Papini Paola, *Fattori di rischio di devianza in minori stranieri non accompagnati*, AIRPIG,

s.l., s.d.

Parlamento Europeo, *At a Glance – Disappearance of migrant children in the EU*, Parlamento Europeo, Bruxelles, 2025.

Parziale Ylenia, *Giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione: un diritto negato ai minori stranieri?*, Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano, Roma, s.d.

Patanè Francesca, Bolhuis Maarten P., Van Wijk Joris, Kreiensiek Hannah, *Asylum-Seekers Prosecuted for Human Smuggling: A Case Study of Scafisti in Italy*, in “Refugee Survey Quarterly”, 2020, vol. 39, n. 2.

Rizzo Faustino, *Sfide e prospettive nella tutela dei diritti dell’infanzia in contesti mafiosi: un’analisi delle misure di protezione avviate dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria negli anni 2012 – 2020*, in Dipartimento di educazione e scienze umane, Scuola di dottorato di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 2023.

Sales Isaia, Melorio Simona, *Devianza minorile a Napoli: la parziale efficacia della messa alla prova*, in “Annali – Università Suor Orsola Benincasa”, 2021, vol. 1.

Stanizzi Francesca, Tatangelo Maria Vittoria, *I minori stranieri non accompagnati: sempre meno risorse per accoglierli, sempre più numerosi nelle carceri*, Antigone, Roma, 2026.

Stati Generali della lotta alle mafie, *Tavolo 10 – Mafie e minori*, documento di lavoro, Roma, 2017.

Taggiani Nicola, *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversione processuale*, in Quaderni del dipartimento jonico, Università degli studi di Bari, 2023;

Tollin Katharina, Angerbrandt Henrik, Jonsson Anna, *Barn och unga i kriminella nätverk*, Brå, Stoccolma, 2023.

Tonini Paolo, Conti Carlotta, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2025.

Townsend Mark, *Beaten and tortured: the north African children paying a bloody price for Europe’s insatiable appetite for cocaine*, in “The Guardian”, 2024.

Townsend Mark, *Revealed: drug cartels force migrant children to work as foot soldiers in Europe’s booming cocaine trade*, in “The Guardian”, 2024.

Turone Giuliano, Basile Fabio, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Francis Le-fevre, Milano, 2024.

Vadalà Rosa Maria, *Dalla crimmigration alla victimmigration oltre i confini territoriali: il migrante “vulnerabile legale”*, in “Archivio Penale”, 2025, fasc. 1.

Vescio Alessandra, *Chi sono i bambini invisibili*, in “Marie Claire”, 2025.

Articoli

GIOCO ONLINE, RICICLAGGIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. PROFILI GIURIDICI E PROSPETTIVE DI INTERVENTO EUROPEO. IL CASO DI MALTA

Nicolò Gatti*

 0000-0002-8702-6996

Gambling, Money Laundering and Organized Crime. Legal Perspectives and Prospects for European Regulatory Intervention. The Maltese case

Abstract

L'articolo si propone di indagare gli interessi delle organizzazioni criminali nel mercato del gioco d'azzardo, specialmente nella sua versione online. Attraverso un focus sul reato di riciclaggio, il contributo vuole mostrare come la regolazione strettamente nazionale del gioco possa inibire le strategie di contrasto messe in campo a livello internazionale. Richiamando il caso maltese, si intende infine mettere in rilievo l'attualità della questione e aprire una riflessione in merito all'opportunità di un intervento legislativo della Commissione UE nell'ambito del gioco telematico.

Parole chiave: gioco d'azzardo; riciclaggio di denaro; criminalità organizzata; Malta; Unione Europea.

This article aims to examine the interests of organized criminal groups in the gambling market, with a particular emphasis on its online dimension. Focusing on the offence of money laundering, it seeks to demonstrate how a strictly national regulation of gambling may hinder the effectiveness of counterstrategies developed at the international level. By drawing on the Maltese case, the article highlights the current relevance of the issue and opens a discussion on the appropriateness of a legislative intervention by the EU Commission in the field of online gambling.

Keywords: gambling; money laundering; organized crime; Malta; European Union.

* Ricercatore indipendente



1. INTRODUZIONE

157 miliardi di euro. Si tratta della cifra raggiunta dagli introiti legati al gioco lecito in Italia nel 2024¹: numeri da capogiro e in continua crescita, che da tempo rappresentano un aiuto concreto per i conti pubblici, sempre più in sofferenza. È sufficiente osservare che nel 2006 tale numero si attestava intorno ai 35 miliardi²: sono bastati meno di vent'anni per arrivare a moltiplicarlo di quattro volte e mezzo. Due sono i processi che hanno portato a tale risultato. Il primo è individuabile nell'espansione, iniziata negli anni '90, del ventaglio di giochi offerti: le alternative proposte al potenziale giocatore-consumatore sono sempre più numerose. Il secondo riguarda la straordinaria crescita dell'online, un elemento che aggiunge al dibattito un ulteriore livello di complessità e transnazionalità: si vedrà – attraverso un approfondimento sulle posizioni tenute da Malta, di estrema rilevanza per comprendere la questione con più puntualità – come il gioco telematico rappresenti anche un acceso terreno di scontro in sede unionale. Non solo quindi la scelta è ampia, ma il gioco d'azzardo è sempre più accessibile, da qualsiasi *device* e su qualsiasi piattaforma, tanto che la pandemia ha inaugurato una tendenza che ha portato il rapporto tra gioco fisico e gioco online a rovesciarsi: fino al 2019 il primo rappresentava circa i due terzi della raccolta totale dei giochi, oggi è il contrario³. Se durante il *lockdown* tale dato era abbastanza prevedibile, vista l'impossibilità di recarsi nei punti di gioco fisici, la situazione – anziché tornare allo status quo precedente – si è consolidata anche una volta ripristinata la normalità. La crescita del settore del gioco, è imputabile a precise scelte e narrazioni che diversi Stati, tra cui l'Italia, hanno diffuso e legittimato. L'apertura a un assortimento di giochi sempre più ampio è stata così giustificata secondo due direttrici principali. In primo luogo, si è fatto leva su quanto già accennato, ovvero la necessità di garantire entrate per l'Erario, specialmente dopo che l'onda lunga della crisi del 2008 ha iniziato a travolgere l'Europa. In secondo luogo i promotori dell'espansione del settore del gioco hanno deciso di sostenere la tesi secondo cui l'allargamento dell'offerta

¹ CGIA Mestre e As.Tro, *Gioco legale: nel 2024 spesi 21,5 miliardi di euro. Cresce il settore online, retail in calo (-12%)*, Comunicato stampa, Roma, 16 ottobre 2025.

² Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme*, approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura, p. 67.

³ Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *Relazione sul settore del gioco in Italia*, approvata dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 2022, doc. XXII-bis, n. 16 della XVIII legislatura, p. 74.

lecita dei servizi di gioco d'azzardo avrebbe tenuto le mafie lontane dal settore⁴. Entrambe le argomentazioni possono essere messe in discussione. Per quanto riguarda l'utilità, dal punto di vista squisitamente economico, dell'allargamento delle opportunità di gioco, è necessario cercare di soppesare le diverse variabili che intervengono nell'analisi costi-benefici. Al denaro che confluisce nei conti dello Stato vanno infatti sottratte le spese, invero difficilmente quantificabili, che comporta il rischio di un aumento delle ludopatie: costi sanitari di prevenzione e cura, costi di indebitamento e caduta in povertà, oltre che di ridotta produttività sul posto di lavoro, senza contare poi l'aumento dei controlli investigativi e di polizia per garantire il rispetto delle norme⁵. Più interessante, per quanto riguarda lo scopo del presente contributo, è però verificare la veridicità della seconda argomentazione. Si è normalmente portati a identificare il coinvolgimento da parte delle organizzazioni criminali nel gioco d'azzardo con la presenza a livello delle bische clandestine: luoghi lontani, invisibili, "separati" dalla comunità. Per questo motivo si invocano legalizzazioni severe per "togliere alla mafia"⁶, suggerendo l'idea di una netta e invalicabile separazione tra gioco legale e gioco illegale, e ignorando le ampie zone di contiguità e sovrapposizione esistenti nella realtà; e soprattutto trascurando che le organizzazioni criminali, come si vedrà, sono invece ben capaci di muoversi all'interno di mercati non solo legali, ma addirittura sottoposte a controllo pubblico. La straordinaria (e crescente) attenzione che le mafie rivolgono al settore del gioco d'azzardo, di competenza – per l'appunto – dello Stato, rende di per sé l'argomento degno di una riflessione, tanto più se osservato alla luce del poco spazio accordato al tema nel dibattito pubblico e nell'agenda politica italiana ed europea.

2. IL GIOCO D'AZZARDO: DEFINIZIONE E INTERESSI CRIMINALI

Prima di analizzare gli interessi criminali nel settore, è necessario fornire un inquadramento generale di cosa sia il gioco d'azzardo e di come sia strutturato il suo

⁴ Sara Rolando, *Il gioco d'azzardo in una prospettiva di interesse pubblico*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare. Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023*, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, p. 88, consultabile al seguente link.

⁵ *Ivi*, p. 89.

⁶ Si veda Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, p. 101.

mercato. Si tratta, a tutta evidenza, di un fenomeno complesso e multidisciplinare, che interroga diverse materie: dalle politiche pubbliche alla sociologia, dal diritto fino al campo prettamente sanitario. Senza la pretesa di descrivere in poche righe una realtà tanto ricca di sfumature, si può generalmente affermare che l'atto di giocare d'azzardo risieda nello scommettere una somma di denaro o un bene materiale sull'esito di un gioco che implica l'esercizio di un'abilità speciale oppure che si basa esclusivamente sul caso⁷. Risulta intuitivo come le parole utilizzate in questa definizione, volutamente a maglie larghe, possano essere facilmente riferite a una notevole quantità di giochi. Si tratta, infatti, di un mercato che non presenta caratteristiche di unitarietà. Gli stessi comportamenti dei giocatori, pur mantenendo fermo il requisito della scommessa di denaro o altro bene materiale, si pongono lungo un continuum a livello tanto di intensità quanto di qualità, nel senso di *caratteristiche*, del gioco stesso. Vi sono infatti giochi maggiormente suscettibili di favorire lo sviluppo di dipendenze in virtù del peso che essi accordano alla componente di casualità rispetto a quella di abilità, ma anche del tempo che trascorre tra la giocata e il suo esito⁸; divergenze che hanno un peso sia in riferimento agli interessi criminali – la patologizzazione espone maggiormente, ad esempio, al rischio di cadere nella rete dell'usura – sia nell'ambito della regolazione statale.

Proprio per questo motivo non si parla di un mercato unitario, bensì di diversi segmenti e diverse filiere, la cui giurisdizione ha come vertice comune l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (da qui in avanti abbreviata nel suo acronimo «ADM»), ovvero l'autorità inquadrata all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze preposta – tra le altre mansioni – al controllo del gioco pubblico in Italia. Uno dei motivi che rendono il mercato del gioco così attrattivo agli occhi delle organizzazioni criminali è già stato indicato e risiede nell'ingente quantità di denaro che esso muove. Ma non si tratta solo di questo. Da una parte, va sottolineato come il comparto del gioco offra delle opportunità, per così dire, “strutturali”: a fronte di margini di profitto potenzialmente altissimi, l'esposizione al rischio è

⁷ Giovanni Serpelloni, *Gambling. Gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisio-patologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione. Manuale per i Dipartimenti delle Dipendenze*, Dipartimento Politiche Antidroga, Roma, 2013, p. 7.

⁸ Per quanto alcuni giochi richiedano determinate conoscenze e strategie, la componente della fortuna non è mai del tutto azzerata: questa maggiore incertezza del risultato è proprio quanto viene cercato con più vigore. D'altra parte, anche i giochi a riscossione immediata – si pensi alle slot machine o ai “Gratta e Vinci” – mietono un grande numero di vittime a livello di patologizzazione del gioco d'azzardo. Si veda Daniele La Barbera e Caterina La Cascia, *Il gioco d'azzardo patologico*, in “NOO5 – Aggiornamenti in Psichiatria”, 2008, v. 14, n. 2, pp. 130-131.

più bassa rispetto a quella generata da altre tipologie di reati (si pensi al traffico di stupefacenti, in cui peraltro ci si muove all'interno di un ecosistema del tutto illegale), le competenze tecniche richieste non risultano particolarmente elevate per alcuni tipi di gioco (e, anche laddove lo siano, le organizzazioni criminali possono comunque contare sui servizi di professionisti collusi), le pene edittali previste sono piuttosto miti, tutti fattori che rendono peraltro più complesso il ricorso, da parte delle autorità di contrasto, a tecniche investigative speciali⁹. Dall'altra parte, occorre evidenziare come il gioco d'azzardo non offra alle organizzazioni mafiose solo possibilità di guadagno relativamente sicuro. Accanto al profitto, certamente perseguito dai gruppi criminali, il comparto del gioco offre una straordinaria opportunità di controllo del territorio. Che è condizione prima di esistenza di vita delle associazioni mafiose, ossia di quel potere “insieme alternativo e parassitario rispetto allo Stato”¹⁰.

In questo panorama frastagliato, alcuni giochi più di altri, consentono ai gruppi criminali di trovare un soddisfacente punto di incontro tra potere, profitto e facilità di penetrazione nel mercato. A incidere su quest'ultimo aspetto sono anche le diverse caratteristiche delle filiere stesse. Il modello italiano si basa infatti sulla riserva esclusiva in favore dello Stato e sulla concessione di servizio, tramite la quale la gestione del gioco pubblico è affidata – per mezzo di gare a evidenza pubblica – a un soggetto privato sul quale lo Stato, tramite ADM, mantiene un potere di controllo¹¹. Il soggetto aggiudicatario del bando di gara è il concessionario. Ebbene, già a questo livello della filiera interviene una prima distinzione tra giochi in mono-concessione e in pluri-concessione. Tra i primi si possono annoverare le lotterie; i secondi sono invece quei giochi affidati a una molteplicità di concessionari, il cui numero è stabilito dalla legge, e in cui rientrano i comparti delle slot machine¹² e delle scommesse sportive, nonché quello dell'online, come evidenziato

⁹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura, *op. cit.*, p. 52.

¹⁰ Nando dalla Chiesa, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012, p. 43. La visione secondo cui la ricerca del potere, ancor prima di quella del profitto, sia la stella polare che guida le associazioni di stampo mafioso è presente nel pensiero e nel lavoro di molte persone che hanno combattuto in prima linea contro quello stesso potere mafioso: si veda, a titolo di esempio, il capitolo “Potere e poteri” in Giovanni Falcone, con Marcelle Padovani, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 2017, pp. 161-183.

¹¹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *op. cit.*, p. 12.

¹² Per quanto riguarda il comparto degli apparecchi da intrattenimento, si segnala una vulnera-

nel lavoro di Rocco Sciarbone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella sul mercato dell'azzardo. A livello generale, si nota dunque come siano alcuni dei giochi in pluri-concessione, rispetto a quelli in mono-concessione, a suscitare maggiori problemi dal punto di vista delle infiltrazioni criminali¹³: questo elemento può essere colto come l'indicazione di una possibile correlazione tra una maggiore lunghezza della filiera, e quindi un più alto numero di attori coinvolti in essa, e le conseguenti opportunità che si aprono di fronte alle associazioni di stampo mafioso, con particolare riferimento al settore delle slot machine e del gioco online.

Ciò che occorre mettere in luce, a questo punto, è la qualità *larga e composita* della presenza delle mafie nel settore del gioco e dei crimini che vi vengono commessi. Si riscontrano innanzitutto reati tipici delle associazioni mafiose quali l'estorsione e l'usura, a cui il settore del gioco d'azzardo, per sua natura, presta il fianco. Si tratta di reati che regalano ai clan straordinarie opportunità di accrescimento del proprio potere e del proprio controllo sul territorio. Per quanto riguarda invece il reato di riciclaggio di denaro, si sottolinea un cambiamento occorso negli ultimi decenni: nel momento in cui era soprattutto il gioco illegale ad attirare le attenzioni delle mafie, quello dell'azzardo rappresentava il settore di provenienza dei capitali illeciti – derivanti ad esempio dalle attività delle bische clandestine – da riciclare poi altrove; oggi il settore del gioco ha invece anche la funzione di “ospitare” il riciclaggio di capitali prodotti tanto al suo interno quanto in altri business criminali. Passando in rassegna alcune indagini condotte da diverse Direzioni Distrettuali Antimafia¹⁴, si sono notati alcuni elementi ricorrenti ritenuti di grande interesse per il tema

bilità rispetto alle attività criminali dovuta a un fattore di ordine tecnico. Esistono infatti due tipi di slot machine: le AWP (*amusement with prize*) e le VLT (*videolottery terminal*). Le seconde sono installabili esclusivamente presso sale dedicate, le prime hanno una distribuzione più capillare sul territorio all'interno di esercizi commerciali come bar o tabaccherie. La differenza tecnica risiede nel fatto che le VLT sono direttamente collegate al sistema informatico del concessionario, che può quindi controllare in tempo reale le giocate, mentre nelle AWP tale collegamento è mediato dalla presenza di una scheda di gioco. I controlli messi in atto dalle società concessionarie vengono elusi proprio tramite la manomissione di queste schede di gioco, dichiarando così una quantità minima delle giocate che effettivamente avvengono. Si vedano Rocco Sciarbone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella “*Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo*”, cit., pp. 126, 130-131; e Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *op. cit.*, pp. 49-50.

¹³ Federico Esposito, Lorenzo Picarella e Rocco Sciarbone, “*Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo*”, cit., p. 129.

¹⁴ Per quanto concerne la raccolta di informazioni riguardo alle indagini relative al coinvolgimento di clan italiani in reti criminali transnazionali dedite al gioco d'azzardo, si è fatto riferimento soprattutto alle Relazioni semestrali pubblicate dalla Direzione Investigativa Antimafia tra il 2015 e il 2024, disponibili al seguente link.

qui preso in esame. Innanzitutto, per raccogliere le giocate vengono solitamente utilizzati siti con server ubicati all'estero e con licenze straniere, ma privi dell'autorizzazione da parte di ADM, che è obbligatoria in Italia anche se si è in possesso di una licenza emessa da un altro Paese, che sia o meno parte dell'Unione Europea¹⁵. Il pagamento avviene spesso in contanti, contrariamente a quanto previsto dalla normativa sul gioco online, ed è effettuato direttamente all'esercente, anziché alla società concessionaria, presso luoghi come i centri di trasmissione dati (CTD) e i punti di vendita e ricarica (PVR). Come osservato da Sciarrone, Picarella e Esposito, si tratta di attività che rappresentano la dimensione territoriale del gioco online e richiedono una certa attenzione in quanto pongono seri problemi al contrasto al gioco illecito e al riciclaggio di denaro¹⁶. Il rischio di riciclaggio si alza sensibilmente dal momento in cui i siti gestiti in maniera illegale tramite società site in Paesi a fiscalità agevolata non assicurano la stessa trasparenza che può essere richiesta ai siti autorizzati in termini di identificazione del giocatore e tracciabilità di ogni singola giocata mediante pagamenti elettronici¹⁷. L'apertura di società schermo avviene, infatti, proprio in Paesi a fiscalità privilegiata e dove i requisiti per ottenere le licenze sono semplificati; il riciclaggio si compie dividendo e dissimulando i capitali accumulati sotto forma di giocata e trasferendoli all'estero, acquisendo poi beni mobili e immobili, nuove società e nuove licenze per operare. Nei report pubblicati dalla Direzione Investigativa Antimafia diversi sono gli Stati citati a più riprese per l'esercizio di queste funzioni illegali. In particolare risulta che i paesi in cui vengono più spesso collocati i server all'estero sono Malta, (e a seguire) Romania, Regno Unito, Polonia, Austria, Slovenia e Canada¹⁸; mentre per quanto

¹⁵ Si vedrà come l'obbligo, posto da alcuni Paesi, di dotarsi di un'ulteriore licenza nazionale per fornire servizi di gioco d'azzardo sul proprio territorio sia oggetto di dibattito in sede unionale per via delle obiezioni sollevate in particolare dalla Repubblica di Malta.

¹⁶ In riferimento alla problematicità di CTD e PVR, si vedano Federico Esposito, Lorenzo Picarella e Rocco Sciarrone, *"Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo"*, cit., p. 133; e Rocco Sciarrone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella, *Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie*, Donzelli Editore, Roma, 2023, pp. 92, 102-105.

¹⁷ Laura Piras, *Gioco d'azzardo: fattispecie delittuose, criminalità organizzata, ludopatie e diritto europeo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 82.

¹⁸ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura, *op. cit.*, p. 121. Per quanto riguarda le reti criminali operanti in alcuni dei Paesi citati, si vedano in particolare i dettagli relativi alle operazioni *"Gambling"*, *"Rischiattutto"* e *"Black Monkey"* in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni similari, anche straniere, *Relazione sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito*, relatore senatore Vaccari, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio

riguarda l'apertura di società schermo figurano anche – oltre ad alcuni degli Stati già citati, come Malta e Romania – Curaçao e Isole Vergini Britanniche¹⁹. Non si tratta, ovviamente, di scelte casuali: le organizzazioni criminali sono perfettamente consapevoli dei luoghi dove è preferibile stabilire i propri affari in forza di una legislazione più accomodante, di strumenti repressivi meno efficaci o di ostacoli di ogni tipo a forme di cooperazione in determinati settori. Prima di mettere il focus sui motivi per cui Malta si trova al primo posto dei Paesi più citati nelle inchieste, si intende di seguito ripercorrere brevemente le tappe fondamentali dell'evoluzione della disciplina antiriciclaggio per rimarcarne il carattere internazionalistico a fronte di una regolazione – quella del gioco – tenacemente ancorata alla dimensione nazionale, soffermandosi sulle problematiche connesse a questa asimmetria.

3. LA POSIZIONE DI MALTA SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO

Per quanto concerne la regolazione del gioco d'azzardo, Malta ha mantenuto un atteggiamento piuttosto ambiguo che, negli ultimi anni, l'ha portata a dovere sostenere controversie anche giudiziarie con altri Stati. Da tempo il piccolo Stato mediterraneo ha fatto la precisa scelta di rendere questo settore un motore della propria economia. Il parlamento di La Valletta ha infatti progressivamente aperto ai capitali derivanti dal gioco; una disponibilità che ha attirato l'attenzione dei giganti del settore²⁰, ma anche delle maggiori organizzazioni criminali, incluse quelle italiane. Le licenze maltesi sono “frammentate”; ne esistono diverse per i differenti tipi di gioco che si intende offrire, e l'autorità competente a rilasciarle e supervisionare il mercato dell'azzardo è la Malta Gaming Authority (MGA)²¹. Sono tre i vantaggi che la licenza maltese è in grado di offrire agli operatori del settore. Il primo è la collocazione all'interno del mercato europeo, che resta un elemento di attrattività nonostante molti Paesi dell'Unione richiedano una concessione nazionale supple-

2016, doc. XXIII, n. 18 della XVII legislatura, pp. 33, 36-38.

¹⁹ Laura Piras, *op. cit.*, p. 119.

²⁰ Ad esempio, hanno sede a Malta società come Betsson e Unibet.

²¹ Per quanto riguarda il sistema “frammentato” delle licenze si veda Repubblica di Malta, *Gaming Licence Fees Regulations*, Legal Notice 409 of 2017, as amended by Legal Notice 203 of 2018 and 266 of 2019, consultabile al seguente link; sul potere accordato alla MGA e, in generale, la regolazione maltese del settore del gioco, si rimanda a Repubblica di Malta, *Gaming Act*, Act no. XVI of 2018, consultabile al seguente link.

mentare. Il secondo vantaggio è costituito dalla credibilità che la MGA si è costruita nel settore: Malta offre una struttura legale chiara e una licenza rispettata a livello internazionale. Il terzo vantaggio è di ordine fiscale: la legge che regola la disciplina fiscale delle licenze maltesi²² prevede, oltre alle imposte sulle società (già soggette ad altri vantaggi), una tassa – piuttosto conveniente – del 5% sugli utili derivanti dal gioco. Questo sistema ha permesso una crescita economica trainata in parte anche dal settore dell'azzardo, che rappresenta una percentuale certamente non trascurabile del PIL del Paese²³; d'altra parte, tuttavia, tale successo economico ha avuto un suo prezzo: le evidenze investigative, nell'ultimo decennio, lasciano poco spazio a dubbi in merito a quanto le mafie abbiano messo l'attenzione (e il denaro) sulle licenze maltesi, utilizzando una complessa rete di società per mascherare i flussi di capitali che passano attraverso il gioco d'azzardo. Vale la pena ricordare l'ammonimento di Giovanni Falcone, secondo cui l'interesse – anche se esclusivamente economico – delle organizzazioni criminali per una data giurisdizione dovrebbe suonare come un campanello d'allarme: “è finita l'epoca in cui era possibile tenere il denaro sporco e lasciare i mafiosi fuori dalla porta. Il denaro della mafia comporta necessariamente, prima o poi, la presenza degli uomini e dei metodi mafiosi”²⁴. L'omicidio, avvenuto nel 2017 tramite l'esplosione di un'autobomba, della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia – e il relativo scandalo, che nel 2020 portò alla caduta del governo di Joseph Muscat, dovuto al coinvolgimento di due ministri e del capo di gabinetto del primo ministro nell'inchiesta – racconta di un mondo sommerso di intrecci tra politica, imprenditoria e figure criminali di spicco. Le difficoltà nel fare piena luce e ottenere giustizia per l'uccisione di Daphne Caruana Galizia testimoniano l'esistenza di un clima di impunità che ha favorito la coltivazione di tali relazioni. Le responsabilità statali nella creazione di tale situazione sono state ampiamente riconosciute in un corposo e duro rapporto stilato da una Commissione d'inchiesta indipendente nel 2021²⁵, a cui nel 2023 ha

²² Repubblica di Malta, *Gaming Tax Regulations*, Legal Notice 248 of 2018 as amended by Legal Notice 194 of 2022, consultabile al seguente link.

²³ Malta Gaming Authority, *Sustainability in Focus*, Annual Report 2023, p. 52. Nel 2020, il settore del gioco è arrivato a rappresentare il 13% del PIL maltese.

²⁴ Giovanni Falcone, *op. cit.*, pp. 154-155.

²⁵ Board of Inquiry – Daphne Caruana Galizia, *Public Inquiry Report*, Presented to the Hon. Prime Minister Dr Robert Abela on 29th July 2021, p. 91. Si è consultata la traduzione in inglese disponibile a questo link. La quantità di informazioni contenute in questo rapporto riguardanti legami – provati o solo presunti – tra politici, imprenditori e figure di spicco della criminalità maltese è straordinaria. Tra i possibili moventi individuati per l'omicidio si riportano le inchieste della giornalista

fatto seguito una Risoluzione del Parlamento Europeo altrettanto ferma in merito alle carenze da parte di Malta nella protezione dei giornalisti e nel rispetto dello Stato di diritto²⁶. Gli scandali per corruzione che hanno riguardato la politica locale negli ultimi anni, uniti all'elevata consistenza di capitali criminali portati sull'isola, rischiano non solo di pregiudicare quel successo economico costruito da Malta, ma anche di costituire una potenziale minaccia per l'integrità dello spazio economico europeo. A conferma di questa preoccupazione vi è il fatto che, nonostante quanto descritto, la posizione di Malta resta ancora controversa, e tesa a soddisfare gli interessi delle grandi società del settore del gioco. Un atteggiamento, questo, riscontrabile nella decisione del parlamento maltese di approvare il «*Bill 55*»²⁷, un emendamento tramite il quale, nella primavera del 2023, si è aggiunto al *Gaming Act* (la legge che regola il gioco d'azzardo nel Paese) l'art. 56A, di importanza cruciale per il settore. La nuova integrazione alla legge prevede infatti che le autorità di Malta non riconoscano e non diano esecuzione a sentenze emesse da tribunali stranieri qualora queste riguardino operatori muniti di licenza maltese che pongano in essere un'attività autorizzata ai sensi del *Gaming Act* e di altri strumenti normativi nazionali. Si tratta di un atto non solo suscettibile di minare l'efficacia della cooperazione giudiziaria, ma quasi “eversivo” se considerato all'interno di una cornice – quella comunitaria – in cui vigono principi di reciproca fiducia e mutuo riconoscimento degli ordinamenti e delle decisioni giudiziarie non riscontrabili in altri contesti. E il fine della modifica alla legge che regola il gioco è appunto quello di rispondere alle crescenti richieste di risarcimento da parte di giocatori residenti in altri Stati europei che hanno perso denaro puntato su siti muniti di licenza maltese, ma privi dell'autorizzazione delle autorità locali. Si fa riferimento, in particolare, a due casi recentemente giunti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che qui succintamente richiamiamo.

relative a società offshore coinvolte nello scandalo dei *Panama Papers* che vedevano implicati uomini appartenenti al governo Muscat, nonché l'imprenditore Yorgen Fenech, proprietario del Portomaso Casinò e altre società di gioco online (si vedano, a questo proposito, le pp. 215-216 del rapporto citato). Sulla figura di Fenech si veda anche quanto riportato in *Libera Associazioni*, nomi e numeri contro le mafie, *op. cit.*, p. 97.

²⁶ Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti*, 2023/2901(RSP), consultabile al seguente link.

²⁷ Repubblica di Malta, Bill No. 55/2023, An Act to amend the Gaming Act, Act No. XXI of 2023, consultabile al seguente link.

Il primo²⁸ riguarda la richiesta da parte di un cittadino tedesco di essere rimborsato per il denaro perso giocando tramite slot machine online gestite da due società con sede a Malta e licenza rilasciata dalla MGA, ma prive della necessaria concessione locale, facendo leva su due articoli del codice civile tedesco secondo cui qualsiasi negozio giuridico contrario a un divieto di legge è nullo²⁹ e chiunque ottenga un bene senza averne titolo a norma di legge è tenuto alla sua restituzione³⁰. Le società coinvolte, sostenute dal governo maltese, ritengono che il ricorrente avrebbe ricevuto quanto desiderato, ovvero un servizio di gioco d'azzardo fornito da soggetti già autorizzati e controllati dalle leggi maltesi, per cui un'aggiuntiva licenza tedesca non gli avrebbe procurato alcun vantaggio³¹. Considerando che quest'ultima tesi non fosse da respingere a priori, il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE un chiarimento circa l'interpretazione dell'art. 56 TFUE³² – relativo alla libera prestazione dei servizi all'interno dello spazio economico europeo – in riferimento alle restrizioni poste in essere dalla legge tedesca alla prestazione di servizi di gioco da parte di società maltesi. La Corte ha sostanzialmente ribadito che il diritto dell'Unione non osta alla limitazione, da parte di uno Stato membro, di servizi di gioco d'azzardo autorizzati da un altro Stato membro e, da tale restrizione, trarne conseguenze sul piano civilistico³³. Nel sostenere ciò, la Corte ha sottolineato che tali limitazioni sarebbero particolarmente giustificate in materia di gioco online, visti i maggiori pericoli insiti in questo canale rispetto a quelli più tradizionali, in materia tanto di protezione dei consumatori quanto di contrasto a possibili attività illecite³⁴. Il secondo caso³⁵ a cui si fa riferimento, per il quale si è ancora in attesa della

²⁸ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim'Awla tal-Qorti Ċivili il 14 luglio 2023*, C-440/23, consultabile al seguente link.

²⁹ Art. 134 BGB.

³⁰ Art. 812 BGB.

³¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim'Awla tal-Qorti Ċivili il 14 luglio 2023*, cit., par. 20.

³² Prima di questo caso, la CGUE aveva già fornito interpretazioni in merito alle restrizioni poste da alcuni Stati alla libera prestazione dei servizi nel mercato del gioco d'azzardo: si veda Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (terza sezione) del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato*, C-463/13, ECLI:EU:C:2015:25, par. 46-49, consultabile al seguente link.

³³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (quinta sezione) del 16 aprile 2026, FB contro European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd*, C-440/23, ECLI:EU:C:2026:299, par. 106-115, consultabile al seguente link.

³⁴ *Ivi*, par. 76 e 91.

³⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlan-*

pronuncia da parte della Corte, muove da premesse del tutto simili al precedente: un cittadino austriaco ha chiesto a una compagnia munita di licenza maltese, ma priva dell'autorizzazione locale, il risarcimento delle ingenti somme perse al gioco tramite il sito *pokerstar.eu*, risarcimento riconosciuto da un tribunale austriaco con sentenza definitiva. Tale tribunale ha infatti ritenuto applicabile la legge austriaca in quanto Paese nel quale si è verificato il danno causato da un fatto illecito, ovverosia il luogo ove sono ubicati sia il domicilio che il conto bancario del ricorrente. La convenuta ritiene invece applicabile la legge maltese dal momento che sia il luogo della condotta (in questo caso l'Irlanda, sede del gruppo *Flutter Entertainment plc*, la società madre) che il luogo dell'evento (Malta, sede della *TSG Interactive Gaming Europe Ltd*, dove è situato il conto di gioco) sono collocati fuori dall'Austria³⁶. Si intuisce che, rispetto al primo caso preso in esame, la questione è più intricata e tecnica dal momento che riguarda conflitti di giurisdizione che chiamano in causa il diritto internazionale privato, ma ciò che interessa in questa sede non è tanto entrare nelle pieghe delle interpretazioni dei regolamenti europei né tantomeno lanciarsi in un complesso tentativo di prevedere le future considerazioni della Corte, quanto piuttosto mettere in luce come la novità introdotta dal *Bill 55* venga già strumentalmente utilizzata dalle grandi compagnie del gioco d'azzardo come scudo per mettersi al riparo da richieste di risarcimento, cercando in ogni modo di spostare verso le corti maltesi i processi che riguardano simili contenziosi in modo da disapplicare eventuali sentenze di condanna da parte di tribunali stranieri. Di fronte a questi due casi, e a maggior ragione davanti al crescente coinvolgimento della criminalità organizzata nel settore del gioco, viene naturale chiedersi quanto del gioco che avviene online sia posto in essere in violazione di normative nazionali. Nell'interrogazione scritta presentata alla Commissione dall'europarlamentare italiana Carolina Morace³⁷ si afferma che tale percentuale si attesti intorno

desgericht Wien (Austria) il 27 agosto 2024, C-574/24, consultabile al seguente link.

³⁶ Il ricorrente invoca l'art. 4, par. 1 del Regolamento "Roma II", il quale prevede che "salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto". La convenuta si richiama invece al par. 3 del medesimo articolo nella parte in cui prevede l'esistenza di "collegamenti manifestamente più stretti" con un Paese diverso da quello previsto dal par. 1. Tali collegamenti potrebbero appunto fondarsi su un contratto tra le parti, ma la tesi del ricorrente – similmente a quanto visto nel caso citato in precedenza – è che quel contratto sia nullo in quanto contrario alla legge austriaca.

³⁷ Parlamento Europeo, Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Com-

al 70%. Si tratta tuttavia di una stima sulla quale non si trovano ulteriori riscontri e che è invero difficilmente confermabile per via della natura sommersa di un fenomeno che sfugge quasi del tutto ai controlli dei singoli Stati. Da qui l'urgenza che l'Unione Europea intervenga per creare norme armonizzate sul gioco d'azzardo. Per quanto riguarda la compatibilità dell'art. 56A del *Gaming Act* con il diritto dell'UE, la Commissione si è effettivamente mossa avviando, il 18 giugno 2025, una procedura di infrazione nei confronti di Malta³⁸, contestando una scorretta applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. «Bruxelles I-bis») concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; in particolare stigmatizzando gli artt. 45-46 relativi al diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze emesse da altri Stati membri.

Va sottolineato, d'altra parte, come molti di quei Paesi che – in nome della tutela dei propri cittadini rispetto alle esternalità negative che il gioco d'azzardo trascina con sé a livello sanitario, economico e sociale – prevedono un sistema di licenze esclusivamente nazionale, sono gli stessi che, dipendendo dal gettito fiscale assicurato dal comparto, hanno dimostrato notevole apertura nei confronti degli operatori del gioco. Da questa ipocrisia di fondo è scaturito un cortocircuito, definitivamente esploso dopo la pandemia, che vede un settore altamente transnazionale regolato da leggi derivanti da approcci diametralmente opposti. Per questo si è fatta strada la convinzione che sia proprio questo caos normativo ad agevolare la penetrazione delle organizzazioni criminali nel settore e che quella di un intervento normativo europeo, perlomeno per quanto riguarda il gioco telematico, sia ormai una strada da prendere in seria considerazione. Dal momento che la CGUE ha più volte ribadito che il gioco d'azzardo rientra tra le competenze nazionali – in virtù dei rischi che esso pone a livello di ordine pubblico, sanità pubblica, infiltrazioni criminali, ma anche delle differenze di ordine morale e culturale che intercorrono tra gli Stati membri³⁹ – sembra però complicato riuscire a trovare le basi comuni per poter ipotizzare una proposta di regolamento. Di più facile realizzazione sarebbe la creazione di una raccomandazione – che tuttavia non presenterebbe un

missione presentata da Carolina Morace, *Regolamentazione della pubblicità del gioco d'azzardo e violazione del diritto UE da parte di Malta*, E-001136/2025, 18 marzo 2025, consultabile al seguente link.

³⁸ Parlamento Europeo, *Risposta di Michael McGrath a nome della Commissione europea*, E-001136/2025, 11 luglio 2025, consultabile al seguente link.

³⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (terza sezione) del 22 gennaio 2015*, cit., par. 51.

carattere vincolante e che si limiterebbe ad aggiornare la raccomandazione già esistente, seppur datata⁴⁰ □ oppure una direttiva, che avrebbe certamente un impatto più significativo e il cui fondamento giuridico potrebbe essere ricercato negli artt. 114 e 169 TFUE, rispettivamente relativi al funzionamento del mercato interno e alla tutela dei consumatori. Tale soluzione andrebbe a integrare i fondamentali interventi dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e protezione del sistema finanziario⁴¹, con l'obiettivo di adeguare e ravvicinare gli standard minimi per il rilascio delle licenze, il miglioramento della cooperazione – limitando i contenziosi derivanti dalla profonda diversità delle regolamentazioni tra i vari Stati membri – e la definizione di regole più stringenti, oltre che univoche e più chiare per tutti, in merito alla trasparenza richiesta da parte degli operatori del settore.

5. CONCLUSIONI

Alla luce del lavoro di ricerca effettuato, si evidenziano alcuni profili emersi dallo studio dell'utilizzo del canale del gioco d'azzardo a fini di riciclaggio da parte di gruppi criminali organizzati. Si è visto come sarebbe necessario cercare soluzioni differenti alla luce delle peculiarità delle diverse tipologie di giochi che compongono l'eterogeneo mercato dell'azzardo. Prendendo in considerazione i segmenti di mercato che sembrano porre maggiori problematiche in termini di infiltrazioni criminali, ovvero le slot machine e il gioco telematico, si individuano appunto diversi possibili percorsi di limitazione dell'illegalità. Se per quanto riguarda gli apparecchi da intrattenimento, le sfide presentano un carattere maggiormente tecnico la cui soluzione può essere efficacemente trovata anche a livello nazionale⁴², la questione diventa più complessa quando si affrontano le sfide rappresentate dal gioco online, settore peraltro in fortissima crescita. Per questo motivo si è voluta concentrare maggiormente l'attenzione su questo comparto e si è scelto di proporre una riflessione in merito all'opportunità di un intervento a livello europeo: una possibilità

⁴⁰ Ci si riferisce alla Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line, consultabile al seguente link.

⁴¹ Si fa particolare riferimento alle direttive AML e al Regolamento (UE) n. 2024/1620, che ha istituito l'AMLA (Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo).

⁴² Una possibile soluzione risiede nel graduale scivolamento – affiancato a controlli puntuali – verso la distribuzione di apparecchi non suscettibili di essere facilmente manomessi e scollegati dai contatori di ADM, dunque nella sostituzione delle slot machine AWP con gli apparecchi VLT privi di scheda di gioco.

che può essere esplorata dalla regolazione italiana nell'ambito del gioco telematico è quella di intervenire sulla sua rete territoriale, quindi su PVR e CTD, cercando il più possibile di andare verso una deterritorializzazione del settore dell'online⁴³, al fine di togliere ai clan quella quota di profitti che derivano dalla loro capacità di controllare il territorio, un intervento che potrebbe essere certo utile e financo desiderabile, ma non definitivamente risolutivo. La delega europea nei confronti dei vari Stati membri ha reso possibile la presenza di regimi regolatori molto eterogenei tra loro, riconducibili in linea di massima a due modelli: uno basato sul meccanismo, più rapido e flessibile, delle licenze, l'altro basato sul monopolio statale, che si avvale dell'istituto giuridico della concessione per consentire a soggetti privati l'esercizio di attività per conto dello Stato⁴⁴. Questa eterogeneità di approcci ha però cominciato a porre dei problemi proprio con l'avvento del gioco online, che in virtù della sua natura transnazionale ha portato all'attuale situazione di incertezza normativa favorendo così la nascita di mercati grigi o totalmente illegali⁴⁵. Dal momento che, a livello internazionale sembra essere improponibile un intervento di ravvicinamento delle legislazioni in materia di gioco d'azzardo, è in sede europea che si ritiene debba essere avviata un'iniziativa volta a far sì che la lotta al riciclaggio ne esca il meno possibile danneggiata. Si è, infatti, arrivati faticosamente al punto di vedere riconosciuti gli standard minimi dell'antiriciclaggio in quasi tutti i Paesi del mondo, perlomeno sulla carta, mettendo un argine al fenomeno del *forum shopping*. Si è visto però come quest'ultimo – nel settore del gioco online – resti largamente praticato. La questione si presenta dunque come un problema di estrema complessità e delicatezza, in virtù della multidisciplinarietà di un settore che coinvolge etica, sensibilità individuali e culturali, interesse pubblico, salute pubblica, gettito fiscale e lotta agli interessi criminali. L'inerzia di fronte alla situazione attuale – in cui una consistente parte del settore pare sfuggire del tutto ai controlli da parte degli Stati – non sembra certo essere un'opzione percorribile ancora a lungo.

⁴³ Rocco Sciarrone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella, *Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie*, cit., pp. 182-183.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 100-101.

⁴⁵ *Ibidem*.

BIBLIOGRAFIA

- Accili Sabbatini Maria Assunta, Balsamo Antonio, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale. Dopo l'approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti*, in *Diritto penale contemporaneo*, Fasc. 12/2018, pp. 113-128.
- Balsamo Antonio, Mattarella Andrea, Tartaglia Roberto, *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Giappichelli, Torino, 2020.
- Balsamo Antonio, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla «Risoluzione Falcone» delle Nazioni Unite* in *Sistema penale*, 12 novembre 2020, consultabile al seguente link.
- Board of Inquiry – Daphne Caruana Galizia, *Public Inquiry Report*, Presented to the Hon. Prime Minister Dr Robert Abela on 29th July 2021, consultabile al seguente link.
- CGIA Mestre e As.Tro, *Gioco legale: nel 2024 spesi 21,5 miliardi di euro. Cresce il settore online, retail in calo (-12%)*, Comunicato stampa, Roma, 16 ottobre 2025.
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Dichiarazione dei Principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, 1988.
- Commissione europea, *Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line*, consultabile al seguente link.
- Commissione europea, *La Commissione chiude le procedure di infrazione e archivia le denunce nel settore del gioco d'azzardo*, 7 dicembre 2017, consultabile al seguente link.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni similari, anche straniere, *Relazione sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito*, relatore senatore Vaccari, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio 2016, doc. XXIII, n. 18 della XVII legislatura.
- Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme*, approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del

13 settembre 2022, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *Relazione sul settore del gioco in Italia*, approvata dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 2022, doc. XXII-bis, n. 16 della XVIII legislatura.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (terza sezione) del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato*, C-463/13, ECLI:EU:C:2015:25, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim'Awla tal-Qorti Civili il 14 luglio 2023*, C-440/23, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 27 agosto 2024*, C-574/24, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (quinta sezione) del 16 aprile 2026, FB contro European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd*, C-440/23, ECLI:EU:C:2026:299, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 23 April 2026*, C-683/24, ECLI:EU:C:2026:351, consultabile al seguente link.

Council of Europe, Committee of Ministers, *Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to member States on measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin*, adopted by the Committee of Ministers on 27th June 1980 at the 321st meeting of the Ministers' Deputies, consultabile al seguente link.

dalla Chiesa Nando, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012.

dalla Chiesa Nando, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016.

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazioni semestrali, 2015-2024*, consultabili al

seguente link.

Esposito Federico, Picarella Lorenzo, Sciarrone Rocco, *Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare: Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023*, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 121-142, consultabile al seguente link.

Falcone Giovanni, con Marcelle Padovani, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 2017.

FATF, *International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations*, Parigi, 2012-2025, consultabile al seguente link.

La Barbera Daniele, La Cascia Caterina, *Il gioco d'azzardo patologico*, in “ΝΟΟς – Aggiornamenti in Psichiatria”, 2008, v. 14, n. 2, pp. 129-138.

Lenzi Grillini Filippo, *'Esperienze d'azzardo': un approccio etnografico allo studio del gambling*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare: Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023*, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 51-68, consultabile al seguente link.

Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, *Azzardomafie. Numeri, storie, affari del Paese tra gioco legale e gioco criminale*, Roma, 2025, consultabile al seguente link.

Malta Gaming Authority, *Sustainability in Focus*, Annual Report 2023.

Malta Gaming Authority, *MGA addresses queries on 'Bill 55' following recent remarks in the media*, 24 agosto 2023, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti*, 2023/2901(RSP), consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Commissione presentata da Ignazio Corrao, *Scommesse illegali e non, ludopatia e il gioco d'azzardo in Europa: richiesta di azione della Commissione a seguito dello scandalo*

sul calcio scommesse in Italia, E-003299/2023, 8 novembre 2023, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, *Risposta di Thierry Breton a nome della Commissione europea*, E-003299/2023, 25 gennaio 2024, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Commissione presentata da Carolina Morace, *Regolamentazione della pubblicità del gioco d'azzardo e violazione del diritto UE da parte di Malta*, E-001136/2025, 18 marzo 2025, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, *Risposta di Michael McGrath a nome della Commissione europea*, E-001136/2025, 11 luglio 2025, consultabile al seguente link.

Piras Laura, *Gioco d'azzardo: fattispecie delittuose, criminalità organizzata, ludopatie e diritto europeo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

Ponti Christian, *Crimini transnazionali e diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010.

Razzante Ranieri, *Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio*, Giappichelli, Torino, 2023.

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Gaming Licence Fees Regulations*, Legal Notice 409 of 2017, as amended by Legal Notice 203 of 2018 and 266 of 2019, consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Gaming Act*, Act no. XVI of 2018, consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Gaming Tax Regulations*, Legal Notice 248 of 2018 as amended by Legal Notice 194 of 2022, consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Bill No. 55/2023, An Act to amend the Gaming Act*, Act No. XXI of 2023, consultabile al seguente link.

Rolando Sara, *Il gioco d'azzardo in una prospettiva di interesse pubblico*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare. Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di*

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 85-94, consultabile al seguente link.

Sciarrone Rocco, Esposito Federico, Picarella Lorenzo, *Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie*, Donzelli Editore, Roma, 2023.

Serpelloni Giovanni, *Gambling. Gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisio-patologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione. Manuale per i Dipartimenti delle Dipendenze*, Dipartimento Politiche Antidroga, Roma, 2013.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 2000, consultabile al seguente link.

Storia e memoria

“E CADDE SUA ECCELLENZA L’OMERTÀ”: IL MAXIPROCESSO NELLA STAMPA NAZIONALE. UNA RASSEGNA

Ciro Dovizio*

 0000-0002-5730-0747

“And His Excellency Omertà fell”: the Maxi-trial in the national press. A review

Abstract

A quarant’anni dal maxiprocesso, l’articolo introduce e contestualizza una serie di articoli della stampa nazionale dell’epoca, riportati di seguito. Viene messa in luce la portata storica e il carattere innovativo dell’evento, di cui si ricostruisce la gestazione nel quadro della lotta alla mafia tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Si sottolinea come il maxiprocesso portò al riconoscimento della mafia come associazione criminale articolata e compatta, a dispetto dell’idea comune secondo cui sarebbe stata un costume o una mentalità tipica dei siciliani.

Parole chiave: Mafia; Falcone; Palermo; Buscetta; Maxiprocesso.

Forty years on from the ‘Maxi-trial’, this article introduces and contextualises a series of articles from the national press of the time, reproduced below. It highlights the historical significance and pioneering nature of the event, reconstructing its development within the context of the fight against the Mafia during the 1970s and 1980s. It emphasises how the ‘Maxi-Trial’ led to the recognition of the Mafia as a structured and cohesive criminal organisation, contrary to the common perception that it was merely a custom or a mindset typical of Sicilians.

Keywords: Mafia; Falcone; Palermo; Buscetta; Maxiprocesso.

* Università degli Studi di Milano (00wj7c48)



Il maxiprocesso ebbe luogo a Palermo tra il febbraio 1986 e il dicembre 1987, segnando una svolta storica nella lotta alla mafia. A quarant'anni di distanza, la sezione "Storia e memoria" di questo fascicolo della Rivista torna a quello straordinario evento pubblicando una rassegna di articoli della stampa nazionale dell'epoca. L'idea è di suggerire al lettore un percorso, tra i molti possibili, di conoscenza sulla portata epocale e sul carattere assolutamente innovativo del "maxi" – così i palermitani ribattezzarono il processo – richiamando almeno alcune delle molte questioni che esso sollevò: dal formidabile lavoro investigativo del pool antimafia al ruolo decisivo di Tommaso Buscetta e degli altri pentiti; dai timori che il processo e, più in generale, la repressione mettessero a rischio le garanzie costituzionali alla sostanziale tenuta del cosiddetto "teorema Buscetta", alla fine dell'impunità dei mafiosi. Prima, però, sarà utile fornire alcune note di contesto.

Cominciamo dai numeri: 40000 pagine di istruttoria per un totale di 40 volumi; 475 imputati, divenuti 460 dopo lo stralcio di alcune posizioni; 200 avvocati difensori; 600 giornalisti accreditati; 349 udienze; 1314 interrogatori condotti; 919 testimoni e 28 pentiti; più di 300 emittenti televisive da tutto il mondo; e ancora, 346 condannati; 114 assolti; 19 ergastoli inflitti; 2265 anni di carcere complessivamente comminati.

Le cifre testimoniano di un processo senza precedenti, e in effetti esso portò alla sbarra la mafia nel suo insieme, cioè, come recitava l'incipit dell'ordinanza, "l'organizzazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra', una pericolosissima associazione criminosa che, con la violenza e la intimidazione, ha seminato e semina morte e terrore". Sotto giudizio era insomma una società segreta unitaria, retta da regole severe, alla quale si accedeva con un giuramento, estremamente compatta, cosciente di sé e identificabile col suo nome proprio, Cosa Nostra, termine introdotto nel dibattito statunitense nel 1963 dalle rivelazioni di Joe Valachi e sconosciuto in Italia prima di quelle di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno. Tutto ciò molto sorprese l'opinione pubblica, incline a pensare la mafia come un codice tradizionalista, un costume regionale basato su onore, coraggio e virilità, secondo un mito primitivista antico e di permanente successo. Sembrava impossibile potesse esistere una creatura simile, e invece le confessioni di Buscetta avrebbero dimostrato che le cose stavano proprio così.

Veramente, la testimonianza del superpentito non giunse all'improvviso. Facciamo un passo indietro. Nel 1979 Rocco Chinnici fu nominato capo dell'Ufficio istruzione di Palermo. Fu lui ad avere l'idea del pool, del gruppo di investigatori specializzati, già applicata nel contrasto al terrorismo e adesso estesa a quello alla

mafia. Chiamò a farne parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello (cui si sarebbe aggiunto Leonardo Guarnotta). Consapevole della centralità dell’aspetto finanziario, Chinnici affidò a Falcone l’istruzione del processo Spatola sulla connection siculo-americana del traffico di eroina. Qui Falcone diede prova di grandi competenze investigative, seguendo i movimenti dei conti bancari tra New York, Svizzera, Spagna, Lussemburgo, in sinergia con i colleghi statunitensi della Dea e del Fbi, ricostruendo un enorme network di relazioni affaristiche e criminali. In effetti componendo il reticolo degli affari, egli andò a incrociare quello dei gruppi mafiosi propriamente detti, cogliendo lo scontro in corso tra la fazione dei corleonesi, capitanati da Salvatore Riina e Michele Greco, e quella delle famiglie palermitane di Bontate, Inzerillo e Badalamenti. In gioco c’era il controllo dei flussi di droga tra Sicilia e Stati Uniti e, più in generale, il dominio su Cosa nostra: l’offensiva dei corleonesi implicò lo sterminio degli avversari e una stretta centralizzatrice. Stando a Falcone, le vittime della guerra sarebbero state oltre mille.

Intanto la mafia alzava la posta uccidendo funzionari delle forze dell’ordine (Boris Giuliano, Giuseppe Montana, Ninni Cassarà, Calogero Zucchetto, Giuseppe Russo, Emanuele Basile, Mario D’Aleo), magistrati (Cesare Terranova, Gaetano Costa, Ciccio Montalto, lo stesso Chinnici nel 1983), uomini politici (Michele Reina, Piersanti Mattarella, Pio La Torre) giornalisti, imprenditori, professionisti, il generale-prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa. Era il segno di un passaggio di metodi e pratiche criminali tra gruppi terroristici e gruppi mafiosi: i boss si erano convinti che la violenza pagasse, che fosse uno strumento utile a condizionare le istituzioni. La Repubblica rispose a sua volta approvando la legge Rognoni-La Torre che istituì il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni.

Nel luglio 1982 il vicequestore Cassarà (destinato a cadere nell’agosto ‘85) e il comandante del Nucleo operativo dei carabinieri Angiolo Pellegrini stesero il Rapporto “Michele Greco + 161”, ovvero la base del maxiprocesso. Il fascicolo spiegava le ragioni della guerra in corso riordinando le conoscenze sulle famiglie mafiose e i loro organigrammi. Valorizzava, tra le altre, le confidenze di una fonte riservata, nome in codice “Prima Luce”, che corrispondeva a Salvatore Contorno, futuro collaboratore di giustizia. Di lì a poco, nel luglio 1983, Chinnici venne assassinato. Al suo posto giunse da Firenze Antonino Caponnetto, che perfezionò il sistema del pool trasformando il Rapporto dei 162 in istruttoria giudiziaria.

Nel luglio 1984 vennero a completare il quadro le rivelazioni di Buscetta, boss mafioso e narcotrafficante di scala internazionale, esponente di rango della fazione anticorleonese, al quale i nemici stavano sterminando la famiglia. Buscetta fornì

una descrizione dall'interno, spiegando l'articolazione di Cosa nostra (famiglie, mandamenti, Commissione provinciale), la sua ideologia, il rito d'iniziazione, norme e sanzioni. Il suo contributo alla conoscenza della mafia fu decisivo, forse il più importante. Per la prima volta gli inquirenti penetrarono nei misteri della segreta società, collocando la miriade di delitti perpetrati dai mafiosi in una cornice unitaria, comprendendone logica e finalità. In ottobre cominciò a collaborare con la giustizia anche Contorno, altro avversario dei corleonesi. Seguirono vari blitz (celebre quello di San Michele del 29 settembre 1984) con centinaia di arresti, cui la mafia reagì con estrema ferocia, uccidendo Montana e Cassarà.

Nel frattempo, i vari filoni d'indagine – il processo Spatola, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il rapporto dei 162, l'inchiesta sugli omicidi politici – confluirono in un'unica istruttoria, quella del maxiprocesso. Le rivelazioni dei pentiti furono riscontrate da uno straordinario lavoro investigativo. In effetti, l'ipotesi accusatoria resse sia al dibattimento che alla sentenza, a dispetto dei suoi detrattori. Lo stesso Sciascia, il più noto fra i critici – si veda in allegato il suo articolo sui *Professionisti dell'antimafia* – riconobbe il rispetto nel maxiprocesso dei principi garantisti e l'equità delle condanne.

Il "maxi" si svolse in un'aula bunker – la famosa Astronave verde – appositamente costruita accanto al vecchio carcere dell'Ucciardone. Per la sorveglianza furono impiegati centinaia di militari, autoblindo ed elicotteri, con duemila esponenti delle forze dell'ordine a pattugliare la città. Dopo 638 giorni di dibattimento, la sentenza condannò gran parte degli imputati a pesanti pene detentive, confermate in secondo grado e in Cassazione. Ai capi toccò in molti casi l'ergastolo. Fu una cesura formidabile: la mafia si accorse di avere nelle istituzioni non più un interlocutore disponibile o tollerante ma un nemico temibile. Fu un grande successo della Repubblica italiana e l'inizio di un'eccezionale stagione repressiva. Delle questioni qui accennate il lettore troverà ampia testimonianza negli articoli che seguono, senz'altro utili a riconoscere il maxiprocesso come evento spartiacque della nostra storia recente.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sul maxiprocesso si veda la bella ricostruzione di Pietro Grasso, *‘U Maxi: dentro il processo a Cosa nostra*, Feltrinelli, Milano 2026. Sul piano storiografico cfr. Salvatore Lupo, *Il maxiprocesso*, in Aa. Vv., *Novecento italiano*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 191-214 e Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, *Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell’Italia repubblicana*, Il Saggiatore, Milano 2024, pp. 575-588. Si vedano anche Nando dalla Chiesa, *Storie di boss, ministri, tribunali, giornalisti, intellettuali, cittadini*, Einaudi, Torino 1990 e Salvatore Lupo, *Sciascia e Andreotti, l’antimafia e la politica*, Donzelli, Roma 2007. Sul contesto storico-generale cfr. Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant’anni di storia*, Donzelli, Roma 2018 e Umberto Santino, *Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile*, Editori Riuniti University Press, Roma 2009. Si veda infine Giovanni Falcone, *Cose di Cosa nostra*, a cura di Marcelle Padovani, Rizzoli, Milano 1991.

E cadde sua eccellenza l'omertà

«Corriere della Sera», sabato 8 febbraio 1986

Di Massimo Nava

Si prova quasi paura a raccontare in poche righe lo scenario criminale del processo di Palermo. Paura, perché è difficile frenare l'emozione rivedendo, uno dopo l'altro, una novantina di omicidi, le facce dei presunti assassini e il filo che li unisce. Paura, perché non tutti, anzi pochissimi, avranno potuto o voluto leggere le 8607 pagine dell'ordinanza-sentenza e i seicentomila documenti allegati. C'è il rischio di presentare al lettore riassunti sommari, opinioni prefabbricate e persino anticipazioni di verdetti. E c'è la sensazione di dimenticare qualche particolare importante: un rivolo qualunque dell'inchiesta che ci porta a una pagina da romanzo dell'orrore, a un retroscena politico-finanziario, a un nome magari sconosciuto ma decisivo nella folla di personaggi che segnano questa lunga storia.

Si può cominciare da «Abbate Giovanni più 760», secondo l'elencazione degli imputati, oppure dalla solitudine di Dalla Chiesa e dalla scalata degli esattori Salvo. Si può spiegare perché c'è anche il nome di Francesco Pazienza, o quello di Sindona, e poi leggere di affari e traffici di valuta e di droga. Si può ricostruire la guerra, a colpi di mitra, per l'egemonia dentro la mafia, per spiegare come la mafia è cambiata, rispetto ai tempi delle «coppole» e di Giuliano.

E dentro queste «possibilità» c'è la contraddizione fra il processo, i mass media e la società che guarda il processo. Il massimo bisogno di notizie provoca il massimo bisogno di amplificazione, ma l'ansia di verità richiede anche semplificazioni, non sempre al riparo dalla distorsione.

Tuttavia alcuni capitoli ci rassicurano e resteranno per sempre, qualunque sia l'interpretazione e l'esito del processo, qualunque sia l'attribuzione delle responsabilità e delle pene, qualunque sia il grado di conferma delle accuse e delle analisi dei magistrati.

Partiamo da una data, il luglio dell'84. Quando Tommaso Buscetta decide di parlare con il giudice Falcone, rompe la regola prima dell'organizzazione mafiosa, la regola dell'«omertà» che da sempre cementa una cultura, un retroterra, un «sistema». E Buscetta non è incasellabile nella categoria dei «pentiti», anche se i giudici

usano questo termine. Parla perché si rende conto che quella regola e quel rituale non hanno più senso in un «sistema» che non è più quello che gli «uomini d’onore» avevano costruito.

Un’altra data. Nel 1973 un piccolo mafioso in crisi di coscienza, Leonardo Vitale, rivelò molti particolari del «sistema», ma non venne creduto. Passò per pazzo, scontò dieci anni in manicomio criminale e, nel dicembre dell’84, pochi mesi dopo la scarcerazione, venne eliminato.

Fra queste due date c’è un pezzo di storia della mafia e c’è anche il percorso della lotta alla mafia. Buscetta, e una trentina di «uomini d’onore» che hanno fatto la stessa scelta, conferma la «ricostruzione dall’interno» anticipata da Vitale e offre alla magistratura la chiave per capire tanti fatti, in parte noti, ma apparentemente scollegati. Dopo Vitale, non si mosse quasi nulla. Nessuno volle vedere, approfondire, tantomeno capire. Nessuno volle o seppe collegare quelle confessioni alle centinaia di volumi delle varie commissioni parlamentari antimafia e al lavoro, spesso oscuro, di tanti onesti poliziotti e funzionari abbandonati al destino di vittime del proprio dovere. E una lunga scia di delitti e di intrighi contaminò la vita e le regole di intere popolazioni, dentro e fuori la Sicilia, mentre lo Stato annaspava nelle sabbie mobili dell’impotenza, dell’incapacità, della non consapevolezza del pericolo.

Oggi, al di là delle riserve intellettuali e giuridiche che sgomitano attorno all’aula di Palermo, c’è un processo: il primo, per dimensioni e impianto, contro «Cosa Nostra», considerata nel suo insieme, con una «sostanziale unicità», «pericolosissima associazione criminosa – scrivono i giudici – che con la violenza e l’intimidazione ha seminato, e semina, morte e terrore».

Oggi, al di là di ritardi, inadempienze ed errori (anche di politica economica), c’è uno Stato che ha «permesso» questo processo, proprio a Palermo, attraverso l’azione di alcuni magistrati, delle forze dell’ordine e di istituzioni, in parte anche a livello locale, che hanno imboccato la strada del rinnovamento. Si spera senza ritorno.

Sarebbe però ancora poco se tutto si riducesse all’accurata composizione di tante «confessioni» dall’interno del «sistema». Un altro capitolo, che rassicura e che resterà per sempre, è il lavoro d’inchiesta che sorregge le «confessioni» e che le riscontra: quattro volumi di indagini bancarie, centinaia di intercettazioni telefoniche, sequestro di migliaia di documenti e appunti, raccolta di perizie mediche e balistiche, accertamento in ogni angolo del mondo, dalla Florida alla Thailandia, dal Sud America al Canada, alla Svizzera.

Ed è questo lavoro, che i magistrati dedicano alla memoria di Rocco Chinnici (il

consigliere istruttore «che vi profuse tutto il suo impegno civile a prezzo della vita»), a far attendere con serenità la sentenza. Non perché possa preconstituire una certezza assoluta, ma già soltanto perché è stato fatto e ha già dato i suoi frutti nella società civile e nella coscienza collettiva, quantomeno come consapevolezza del fenomeno.

La domanda di oggi è sempre la stessa. Come andrà a finire? E il processo si circonda di scetticismo, elencando il gran numero di imputati ancora latitanti, facendo osservare che il presunto intreccio fra mafia e politica si limita per ora a un'ipotesi di «contiguità» e alla denuncia di responsabilità morali, ricordando alcuni grandi delitti politici ancora impuniti. Allo scetticismo si accompagna il tiro incrociato di messaggi, battute, allusioni, boicottaggi tendenti a disinnescare questa mina, nella convinzione che il processo possa risolversi in un «boomerang», in una beffa per la società che lo ha voluto.

Ma, scetticismo in buona fede, dettato dalla lezione tragica del passato, e il tiro incrociato non alleggeriscono l'immagine forte di quell'aula-bunker dove lunedì il processo comincia. Se ne parlerà per mesi, raccontando possibili battute d'arresto, comunque frenando ottimismo e illusioni, sempre con la certezza che la parola «fine» non è stata scritta. Perché questo resta un processo contro un capitolo della mafia, che forse farà luce su un decennio di errori, ma non potrà spiegare il presente. C'è la fotografia di un'epoca, non l'organigramma che ha sostituito quello decapitato.

E la fine non è stata scritta nemmeno nella società dove oggi si svolge il processo. Le indagini che l'hanno prodotto hanno probabilmente scardinato un vecchio «sistema», interrompendo rapporti con ambienti politici e amministrativi, favorendo una fase di ripulitura e di crescita. Ma siamo ancora lontani dal «bucato» completo. Anche questa società sotto i riflettori, come il processo, è circondata da scetticismo e tiri incrociati. Bastano un cartello scritto da quattro disperati, un discorso un po' diverso del cardinale Pappalardo, l'agitarsi sornione di qualcuno della vecchia guardia dirigente a far perdere di vista i cambiamenti reali, di mentalità e di comportamento, della gente comune. Bastano le «contromosse» di chi rimpiange il passato a far credere che nulla possa cambiare.

Così, mentre Palermo sembra circondata da attenzioni e solidarietà è, paradossalmente, lasciata da sola ad affrontare i problemi del suo vivere quotidiano e a cambiare, con lo sviluppo economico, quel degrado che fornisce alla mafia giustificazioni, manovalanza, consensi, possibilità di rappresentare una scorciatoia per arrivare al benessere o almeno alla sopravvivenza. In questo, Palermo è sola, come

lo sono la Sicilia e, parzialmente, il Sud, dove si scaricano con maggiore impatto i ritardi e le arretratezze del Paese, e il processo sarà almeno servito a far vedere a tutti questa solitudine.

“Uccidendo Chinnici la mafia ci ha sfidato e ora dovrà pagare”

«la Repubblica», 8 febbraio 1986

di Franco Recanatesi

Tommaso Buscetta prese la sua caffettiera napoletana e armeggiando disse lentamente: “Vede, dottore, sul fondo del filtro ci deve essere un poco di acqua, un millimetro, così, quando comincia a venire fuori, il primo caffè non avrà mai il sapore di bruciato”. È il mese di luglio del 1984. Don Masino alloggia in una stanza all’ultimo piano della questura di Roma, in via Genova. Un letto, una sedia, un tavolino e un fornello a gas. Davanti a lui sono seduti Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci. Da allora, fra i magistrati del pool antimafia correrà spesso l’invito: “Ce lo facciamo un caffè alla Buscetta?”. Questo è soltanto uno dei mille fotogrammi di un’avventura durata tre anni e mezzo. Un’avventura che adesso, riuniti attorno a un tavolo, con le facce più scavate di allora e qualche capello bianco in più, alcuni giudici rivivono assieme al cronista. Un’esperienza “irripetibile”, sostengono. “Affascinante”, aggiungono poi. Conclusa? “Sì, con l’avvio del processo l’avventura si è conclusa. Ma ciascuno di noi la porterà dentro per sempre. Siamo più ricchi di prima: sia professionalmente che umanamente”. Ma quando è cominciata questa avventura? Nel luglio ‘82, non v’è dubbio, quando le indagini del capitano dei carabinieri Honorati e il funzionario di polizia Ninni Cassarà diedero origine al rapporto su “Michele Greco più 161”, il primo consistente atto giudiziario contro la mafia. Fu allora che il gioco delle coppie generò il nucleo storico del pool antimafia. State a sentire: il “rapporto dei 162” viene affidato ai sostituti procuratori Geraci e Di Pisa, i quali fanno carte false perchè ad istruire il processo fossero gli amici Falcone e Signorino, il meglio dell’ufficio istruzione guidato da Rocco Chinnici. Al quartetto si unisce l’anno dopo il tandem Signorino-Agata

Consoli e un isolato Ayala, titolari di due inchieste (omicidio di Dalla Chiesa e strage della circonvallazione) che fra di loro e con quella sui 162 si intrecciano inevitabilmente. Chi manca? Sciacchitano, che al gruppo si aggiunge di lì a poco. E le due ultime reclute, Di Lello e Guarnotta. Sulla plancia di comando, Pajno (procura) e Chinnici prima e Caponnetto poi all'istruzione. In tutto dunque 12 magistrati di altissimo livello. Ecco il pool. Una composizione casuale? "No – dice Falcone – casuale, e felicissima, è stata solo l'integrazione fra me e Borsellino". Si conoscevano da bambini, entrambi nati nel quartiere della Kalsa. Studenti assieme, divisi dalle sedi periferiche, riuniti sotto il tetto del tribunale di casa. L'anima del gruppo è Giovanni Falcone. I colleghi gli riconoscono grinta, abilità, carisma. Qualità che aveva compreso anche Chinnici, quando gli affidò – a sorpresa – il processo Spatola. E sottolineate da Caponnetto, il suo successore. Alla morte di Chinnici, tra Falcone e il nuovo "capo" si stabilì subito un accordo perfetto. Eppure quel nome poco familiare a Palermo, aveva seminato alcune perplessità. Falcone telefonò al collega fiorentino Pierluigi Vigna: "Cosa mi dici di Caponnetto?". La risposta fu secca e rassicurante: "È il magistrato da cui tutti, qui a Firenze, abbiamo imparato". Pensate che questo esile e fiero magistrato ha aperto una breccia anche nella scorza dura di Tommaso Buscetta. Una volta il grande pentito gli ha mandato un biglietto in cui gli esprimeva stima e simpatia. Nell'intestazione si leggeva: "Per il dottor Caponnetto", con una enne soltanto. Ma in fondo al messaggio, Buscetta precisava: "Ho scritto di proposito il suo nome con una enne sola, per significare Capo Netto, cioè un capo pulito". Cupo? Macché, ha l'arguzia e lo spirito del toscano. Solo a raccontare la sua imitazione del dialetto siciliano, i giudici del pool si fanno grasse risate. Sì, nel gruppo ci sono stati anche momenti di goliardia. Sono serviti ad allentare la tensione, a cementare uomini e caratteri diversi. Il buontempone della squadra è Giuseppe Ayala, ha radici spagnole, lungo e dinoccolato come un giocatore di basket, infaticabile confezionatore di gags. "Altezza" lo chiama il presidente della corte, Giordano, riferendosi alla statura e alle nobili origini. Battutista incallito è anche Paolo Borsellino, baffetti alla Menjou e sguardo volpino. "Per una battuta buona venderebbe anche suo padre", giurano i compagni di cordata. Ayala corre sul filo di una comicità alla Woody Allen. Ecco una sua boutade divenuta famosa: "Di Lello, detto Bonsai, dice di avere 46 anni solo perché gli altri duecento non se li ricorda". Borsellino, invece, è secco, lapidario, velenoso. Ad un collega dubbioso posò la mano sulla spalla e disse: "Non è che sbagli, sei inutile". E "Falcon Crest"? Certo, è "Falcon Crest" anche per i compagni. Il nome da battaglia glielo hanno trovato loro. Ride, scherza, organizza cene. Specie d'estate,

nella sua villa di Mondello. Il giardino della villa diventerà un cimelio storico. E leggendo queste righe sarà possibile capire perché. Questi sono gli uomini. Ora occupiamoci più da vicino dei magistrati. Prima curiosità: Quali sono state le grandi tappe d’avvicinamento al maxiprocesso? Mi rispondono quasi in coro: l’omicidio di Chinnici, “il più grave errore mai commesso dalla mafia”, la scoperta dei pentiti, “soprattutto per le conferme che hanno saputo dare a certe nostre conclusioni”, i blitz successivi. Altalene di grandi gioie e profondi dolori, “ma tutte capaci di sollecitarci a combattere fino in fondo”. A quale prezzo? A qualsiasi prezzo. “Certo, la nostra vita è cambiata. Famiglie sacrificate. In alcuni casi minacciate. Vita privata quasi zero”. Una crociata, insomma. Senza neanche un grosso premio per una eventuale felice conclusione. Illuminiamo qualche momento particolarmente intenso di questa crociata. Geraci e Di Pisa ricordano il batticuore di quando per la prima volta, nell’82 a Milano, un mafioso fece loro delle rivelazioni. Si chiamava Gennaro Totta, era amico dei Grado di Brancaccio, parlò della villa dei Grado a Besano dove passavano Contorno, Badalamenti e altri boss. Un mafioso trapiantato al nord: quindi in parte già sradicato da certi costumi e da certe convinzioni. “Attenzione, osserva Geraci, i primi cedimenti si sono avuti nell’area periferica, ma tutti i fatti più truculenti sono avvenuti qui in Sicilia. La terra è la forza di questa gente. La forza e il limite al tempo stesso”. Persino un trafficante internazionale, un “manager” che vive tra il Sudamerica, l’Asia e la Spagna, quando è stato arrestato a Madrid aveva il portafoglio pieno dei santini del suo paese, Cinisi. Proprio a Badalamenti è legato un ricordo indelebile di Giusto Sciacchitano. “Assieme a Falcone andai ad interrogarlo a Madrid”. “Sugno brasileiro” aveva già detto alla polizia al momento della cattura. Rispose solo a due nostre domande. Vuole parlare? No. Lei è Badalamenti? No. Ma ci fissò con uno sguardo così lungo e intenso che valeva più di ogni parola: io sono un capo – voleva dire – queste domande mi offendono, da me non saprete mai niente. Quegli occhi non li dimenticherò mai”. E Falcone? Eh, le emozioni di Falcone sono tante. Ne confessa una, non so se seguendo la scala delle intensità emotive o quella cronologica: quando il perito lo chiamò a Venezia per annunciargli e dimostrargli che a fare fuoco contro Bontade, Inzerillo, Ferlito, Dalla Chiesa e Contorno (questi rimase soltanto ferito) era stata la stessa arma. Una prova schiacciante contro i corleonesi. E poi, la vicenda Buscetta: un campionario di emozioni. Giugno ‘84, primo incontro a San Paolo del Brasile. Falcone azzardò un paio di domande per sondare il terreno. Buscetta, con la moglie seduta alla sua sinistra, replicò con voce chiara: “Se dovessi rispondere non basterebbe la notte intera”. Solo questo. Ma parlò con una certa intona-

zione e guardò Falcone in un modo tale che il giudice non ebbe dubbi. Disse a Geraci che era con lui: “Se otteniamo l’extradizione, questo parla”. Geraci non ci credeva: “Non dire cazzate”, rispose. Ma perchè Falcone era così sicuro? “Perché siamo palermitani tutti e due. E fra palermitani ci si capisce”. Che tuffo al cuore quel giorno che ad Ustica (si era concesso due giorni di vacanza assieme ad Ayala) gli telefonarono per dirgli del tentato omicidio di Buscetta. Era vero? Certo, verissimo. “A Buscetta – spiega Geraci – erano rimaste due strade: confessare tutto e cercare protezione nello Stato, oppure morire per salvare la sua famiglia”. “Non va dimenticato – prosegue il giudice – che lo sterminio dei suoi parenti era già cominciato nell’82. A settembre scompaiono i due figli Antonino e Benny, il giorno di Natale i killer entrano nella pizzeria New York Place di via Libertà uccidendo Giuseppe Genova, suo genero, Salvatore e Orazio D’Amico, due lontani parenti. Toccò a me correre sul posto e quella scena di mattanza rimane una tra le più disgustose alle quali mi è toccato assistere: l’odore fragrante del pane mischiato a quello dolciastro del sangue, gli schizzi di sangue lungo l’itinerario di una fuga disperata e impossibile, fino al retrobottega. Stranamente gli assassini risparmiarono la figlia che era alla cassa”. “Cercavano mio padre...”, raccontò la ragazza. E non disse altro”. Geraci confessa di avere avuto un rapporto difficile con Buscetta. Al boss non piaceva che, mentre Falcone verbalizzava gli interrogatori, anche il secondo magistrato prendesse per proprio conto degli appunti. La diffidenza cadde dopo un’intervista televisiva sulle origini del pentitismo. Don Masino fece pervenire al giudice un messaggio di apprezzamento. Rinchiuso in gran segreto nel palazzo della questura di Roma, affidato alle cure del questore Marcello Monarca (“Che grande aiuto ha saputo offrirci in quei due mesi decisivi”, dicono i magistrati). Buscetta ha polarizzato per due mesi, da luglio a settembre, le energie del pool. “Attenzione – ripeteva spesso a Falcone agitando i due indici – io non sto tradendo, sono gli altri che stanno tradendo me”. Occorrevano mille accortezze per conquistare la fiducia di un uomo come il boss pentito, non eccezionalmente intelligente, neanche colto, ma dalla personalità molto forte e complessa. Per stendere il primo verbale, per esempio, Falcone si fece accompagnare dal procuratore capo Vincenzo Pajno. Buscetta fu lusingato dal gesto di riguardo. Don Masino parlava solo con Falcone. Lo stesso interlocutore ha preteso Contorno. Sinagra preferiva Signorino. Calzetta si confidava con Geraci. Ayala sottolinea come la professionalità del gruppo sia emersa proprio dalla gestione dei pentiti, “basata esclusivamente sul rapporto personale, senza poter adombrare nessuna contropartita”. Torniamo a Buscetta? Ma sì, nella “pool story” sembra lui il protagonista. Falcone e

Geraci facevano la spola tra Roma e Palermo. Anzi, tra Roma, questura, e Mondello, Villa Falcone. Nel giardino, era stato sistemato un tavolo da ping pong intorno al quale i magistrati del pool esaminavano di volta in volta le dichiarazioni rese da don Masino. Era un mare che si allargava sempre più, rivoli che confluivano e gettavano nuova luce su fatti già noti. Ogni tanto si levava un grido: “Minchia, pure questo dobbiamo metterci nel processone?”. “Sì, no, vediamo...”. Di scontri ce ne sono stati prima di arrivare alla decisione di accorpate tutto e varare il maxiprocesso. Ayala, per esempio, propose inizialmente di scindere l’associazione a delinquere dagli omicidi. Qualcun altro di separare i procedimenti per cosche. Ma come si fa quando un delitto o un traffico attraversa tutte le cosche? Alla fine, la decisione unanime. “La più giusta e la più funzionale”, osserva lo stesso Ayala. Delusioni? I magistrati si stringono nuovamente in una risposta unanime: “Se si riferisce all’inchiesta, no, nessuna delusione”- Momenti di depressione, questo sì: “Gli amici caduti per strada, uno Stato sordo ai nostri appelli... Però con l’amicizia e l’aiuto reciproco abbiamo superato i frangenti più difficili”.

Voltare pagina davvero

«l’Unità», 11 febbraio 1986

di Emanuele Macaluso

Il processo di Palermo contro alcuni potenti gruppi mafiosi è cominciato. È questo un primo importante successo dei magistrati che hanno condotto le indagini e rinviato a giudizio i 474. Ma è anche un successo delle forze democratiche siciliane e nazionali che hanno accompagnato con la denuncia, l’iniziativa, le lotte, l’azione contro l’organizzazione mafiosa e i suoi supporti politici. Ora bisogna andare avanti, e non solo per dare modo ai giudici di adempiere fino in fondo alla loro opera, emettendo le sentenze, ma anche per portare avanti la ricerca di tutte le trame della rete che avvolge parte così importante della società siciliana e nazionale. Se è giusto parlare di un successo, non mi pare giusto dire, come ha detto il presidente del Consiglio, che siamo ormai di fronte ad una «sconfitta che presto

potrà essere totale», aggiungendo che ormai «il disinquamento è già avvenuto». Bisogna essere realisti cogliendo ciò che c'è di nuovo e i successi conseguiti e ciò che ancora non c'è e deve essere fatto con un lavoro di lunga lena. Anzitutto va ricordato che gli stati maggiori dei due più forti, feroci e potenti clan mafiosi (anche dal punto di vista finanziario e politico) sono latitanti. Mi riferisco ai Greco e ai corleonesi. Lo Stato deve quindi assicurare alla giustizia questi signori della morte. Craxi ha anche detto che il governo è «già in grado di cominciare a scrivere le pagine bianche della rinascita economica e civile di Palermo». È certo importante che il presidente del Consiglio ammetta che le «pagine della rinascita» sono ancora bianche. In questi anni ci sono state invece le pagine sporche del degrado, scritte dalle poltrone del Comune, della Regione e del governo centrale. È bene chiarire le responsabilità, perché è facile dimenticare il passato e parlare genericamente di «classe politica» siciliana. Bisogna parlare di governi e di ceto governativo che hanno amministrato da quarant'anni tutto. Si vuole voltare la pagina e scrivere su quelle «ancora bianche della rinascita»? Bene. È questo il senso della lotta che da anni conducono i comunisti siciliani, e con loro forze del mondo cattolico e forze socialiste che non sono state però ancora in grado di dare corpo ad una reale alternativa di governo. E su questo fronte occorre lavorare tenendo conto della specificità dell'autonomia siciliana. Coloro i quali ritenevano che soluzioni e schieramenti autonomistici, diversi dagli schemi nazionali, sarebbero stati inquinati dall'ambiente, dal sicilianismo, dal localismo e quindi dalla mafia, oggi possono vedere cosa ha significato ridurre la Regione a succursale del sistema politico e di potere nazionale. Le formule ripetono meccanicamente gli schemi nazionali, cumulando così i guasti del localismo a quelli dell'ascarismo, le crisi locali e quelle scaricate da Roma, la mafia con la P2. L'organizzazione mafiosa ha trovato il suo terreno migliore di coltura e di cultura proprio nei governi regionali che sono stati modellati su quelli nazionali. Ecco perché mentre va avanti, e deve andare avanti l'azione giudiziaria, è necessario aprire con pari forza la battaglia politica e culturale per avviare un rinnovamento di fondo, per preparare uno sbocco politico, una prospettiva nuova. Un'opera grande che non può essere solo opera dei comunisti. E partendo da questa considerazione abbiamo ritenuto preoccupanti le cose dette nei giorni scorsi dal cardinale Pappalardo su cui abbiamo detto la nostra opinione. Il contributo del mondo cattolico siciliano e nazionale al rinnovamento può essere importante, forse decisivo. D'altro canto sappiamo che il corpo centrale della Dc si prepara alle prossime elezioni regionali avendo coniato lo slogan «né con la mafia, né con l'antimafia», che trova in strati diversi un supporto p-litico e culturale. A

noi era parso, possiamo anche sbagliarci, che le posizioni del cardinale dessero un autorevole avallo a questa aperta e sotterranea campagna della Dc. Il partito dello scudocrociato con le ripetute visite di De Mita in Sicilia ha cercato una linea che favorisce senza traumi un certo rinnovamento dei gruppi dirigenti, con il taglio dei rami più secchi e scopertamente com-promessi con la mafia (vedi Clancimino), senza toccare le cime alte del sistema di potere a Palermo e a Roma. Al tempo stesso la Dc ha lavorato alla ricomposizione del suo blocco sociale, tranquillizzando forze economiche, strati sociali intermedi compromessi o minacciati dall’organizzazione mafiosa. La Dc vuole andare alle elezioni coperta su tutti i fianchi. Se così stanno le cose, la Democrazia cristiana potrebbe trovare vantaggio e da un arretramento della battaglia contro la mafia e da un ‘radicalismo’ che mette tutto e tutti nello stesso sacco, salvando dall’interno pochi illuminati e intemerati. Il compagno Luigi ColaJanni, sabato scorso ha scritto su l’Unità che terrori di radicalismo non ci sono mai stati nelle forze che contano nello schieramento antimafioso. Colajanni vive in Sicilia e lo no, e quindi è probabile che egli abbia ragione. Da quel che leggo su alcuni giornali e settimanali nazionali (forze che contano, a mio avviso, nello schieramento antimafioso e nella formazione della pubblica opinione) non sarei così drastico. Si leggono denunce efficaci contro il sistema mafioso senza mettere tuttavia in discussione il sistema politico siciliano e nazionale. Giornali che si distinguono per furori antimafiosi sono gli stessi che hanno fatto di De Mita e della Dc la bandiera del rinnovamento e del pentapartito la religione di Stato. Alcuni di questi giornali parlano del processo e dei processati come se si trattasse di una qualsiasi associazione criminale e non di una organizzazione che ha radici nel sistema di potere dominante. Puntare sul processo e sull’azione dei magistrati separando l’azione giudiziaria da ciò che avviene nella società e dagli schieramenti sociali e politici che governano o possono governare la Sicilia, è una mistificazione. La polemica non è di oggi. È antica. Oggi in parte la situazione è cambiata. Il processo ha messo la situazione in movimento e come sempre si aprono possibilità nuove e anche rischi. Le forze conservatrici faranno di tutto per fare, in un modo o in un altro, abortire il processo. Ma il processo non abortirà non solo se andrà avanti, se non ci saranno intoppi e quindi se i magistrati in piena coscienza potranno fare giustizia. Non abortirà se camberanno le cose fuori dall’aula giudiziaria. E se ciò che avviene nell’aula giudiziaria sarà colto per modificare i rapporti di forza e di consenso nell’isola e fuori.

E dall'astronave verde spuntò Liggio. La sfida dello Stato al delitto

«la Repubblica», 11 febbraio 1986

di Giampaolo Pansa

Aula-bunker? Ma quale aula-bunker? Questa è l'Astronave della Nuova Giustizia, planata da altri mondi a mostrare come si fa un Super-Processo alle soglie del Duemila. Finalmente, ecco la vera Sfida dello Stato al Delitto! Contro la mafia nuova, strutture iper-nuove. Contro il grande crimine organizzato, una magistratura multi-organizzata, quasi megagalattica. Contro Cosa Nostra sempre vincente, l'Astronave, appunto, che la metterà al tappeto per sempre. È davvero così? Bah, andiamo nell'oscurità verso la pista d'atterraggio. Il varco, per i cronisti, s'aprirà alle ore 8, ma è da giorni che si paventano risse e massacri ai portelli dell'Astronave. Così, poco dopo le 6, due milanesi arrivano per primi alle maxicancellate d'acciaio, una selva di lance appuntite che si levano verso il cielo color pece. Poi ecco un fonico dell'americana Cbs. Poi un siciliano dell'Ansa. Poi due catalani dell'Avanguardia di Barcellona. Il quartiere è Sampolo. Di qua l'inferno dell'Ucciardone, il carcere antico e orrendo. Di là i mercati generali. Via Remo Sandron. Alcune finestre sulla strada sono state murate. Un'altra l'hanno trattata come la Gioconda al Louvre: una lastra antiproiettile spessa sette centimetri bloccherà per mesi la camera nuziale del guardiano notturno della ditta "Labisi". Sullo sfondo, condominii borghesi, e la rosticceria "Chicchirichi". Tutto è immerso nel sonno. Tutto è buio. Chissà che umori dietro quel buio. Raccontano di famiglie prima preoccupate, poi infuriate, poi terrorizzate. C'era quello splendido enorme spiazzo vuoto, accanto al vecchio gasometro. Proprio lì doveva atterrare l'Astronave? Molti hanno assicurato l'alloggio contro danni da esplosioni e assalti. E si parla di rancori, di tensioni sorde, che non risparmiano nessuno. Ci sono ragazzetti della media che s'insultano così: «Un fari 'u Buscetta!», non fare la spia, l'infame. Oppure: «Sì peggio 'i Contorno», che è un altro grande pentito. Il cielo scolora dalla pece al piombo, quindi al grigio.

E l'Astronave, immensa, ancora silente, prende forma nella prima luce dell'alba. Ad uno ad uno, i fari sciabolano la pista. Forse le telecamere piazzate ovunque

hanno già cominciato ad esplorare chi arriva. Ma gli arrivi sono rassicuranti. È lo Stato, signori. Pullman. Furgoni. Gipponi. Alfette. Alfasud. Qualche autoblindo. Passa la Benemerita. Passa la Piesse. Passa la Finanza. Sì, finalmente lo Stato è davvero sbarcato a Palermo. I cronisti, ormai, sono una colonna. Sfortunati cronisti! Li accusano di cercar lo spettacolo, di volere il circo, di costruir sensazioni da protagonisti invadenti, e per ora si beccano solo freddo e pioggia. Sfilano, sorpassandoci, le implacabili-splendide ragazze delle tivù americane, che hanno i loro pulmini già piazzati qui da giorni in attesa dello storico incontro fra il Satellite e la Mafia. Sfilano eleganti impiegate della Giustizia. Sfilano uomini dei servizi segreti in abito simulato. Ma quando sfileremo noi? Tranquilli, la Nuova Giustizia ha fatto le cose ottimamente. E le Forze dell’Ordine sono efficientissime. Avevano promesso: alle 8 entrerete. E alle 8 meno cinque minuti entriamo. Un computer registra accrediti e documenti. Un altro congegno li microfilma. Una sfera girevole ci inquadra e ci fotografa. Un metaldetector ci sonda. Porte blindate e ambiente ovattato. Nessuno spinge. Nessuno impreca. L’Astronave ci inghiottirà tutti. Eccola, nel suo gelido splendore. Aveva ragione di vantarsene l’inventore, Francesco Martuscelli, architetto in Roma. «Non esiste qualcosa di pari al mondo. E credo che quest’aula resterà l’unica». È un semi-ottagono, «versione moderna del Panottico di Geremia Bentham». «Quello era un carcere circolare – spiega il Martuscelli – le cui gabbie venivan tenute sott’occhio dal guardiano che stava al centro».

Nell’Astronave sarà il presidente della Corte a sorvegliare le gabbie, disposte a semicerchio davanti a lui. Le gabbie sono trenta per 450 posti. Le ultime tre sulla destra hanno uno scudo di vetro blindato, perché lì staranno Buscetta, Contorno e gli altri pentiti, quando verranno all’Astronave. Per ora ci sta, solitario, un giovanotto che più tardi (prima sorpresa) dirà di non essere un “infame” e di voler dunque andare all’Ucciardone. Su tutti, pentiti e no, vibrano nuove telecamere sferiche, pendule dal soffitto, occhi elettronici appesi a lunghi steli, «che possono zummare sul viso del singolo imputato».

Sì, diciamolo: l’Astronave ti stordisce di meraviglia e, al tempo stesso, insinua brividi di paura. È un Colosseo tecnologico. È il mondo di E.T., il futuribile film di Spielberg innestato sul burosauro ansimante della nostra macchina giudiziaria. L’impasto ci proietta in un incubo letterario. Erano così le aule dove il *Grande Fratello* di Orwell processava i dissenzienti? Sarà così la Nuova Giustizia prossima ventura, efficienza elettronica e spietatezza televisiva? Poi la mattinata ci riporta, brutalmente, alla verità tragica che riempie l’Astronave. È l’antica verità del sangue che la mafia ha fatto versare alla Sicilia degli onesti. La verità dei delitti, della

violenza, della sofferenza, della paura che Cosa Nostra ha fatto patire a chi l'ha combattuta. Certo, ci sono gli imputati che protestano la loro innocenza («Di paloncini si son fatate mongolfiere!») e quelli che imprecano contro i fotografi («Aviti d'annisciri!», dovete uscire!). Ma l'occhio, e il cuore, non possono non correre sul lato destro dell'Astronave, dove stanno le vittime di questa tragedia italiana. Le parti civili entrano ad una ad una, dimesse, quasi isolate.

Dal super-attico riservato ai cronisti, scorgiamo tanti volti che non ci dicono nulla. Parenti ignoti di morti divenuti ignoti perché dimenticati. Poveri morti, oggi quasi senza nome, che pure hanno fatto la storia della Sicilia ribelle alla mafia. E poi anche visi più conosciuti. La vedova del medico Giaccone. Il sindaco Orlando che si costituirà parte civile per la città di Palermo. Nando Dalla Chiesa con le sorelle Rita e Simona. Li osservo, e mi chiedo se Nando avrà già letto il fondo di stamane del *Giornale di Sicilia* che suona come una tromba di caserma sul far della notte, quando bisogna spegnere le luci e stare a bocca cucita. Dice il titolo: «Entra la Corte, silenzio». Toh, si conclude così, con queste medesime parole, anche il fondo del *Giornale di Montanelli*, che per di più vorrebbe imporre il silenziatore anche ai figlioli di Dalla Chiesa. È diretto di certo a loro quell'accento, sgradevole e impietoso, agli «orfani di caduti illustri che, magari, pur senza obbedire potrebbero ogni tanto tacere». E va bene, state zitti. Anzi, stiamo zitti, non parliamo. Così, nella memoria, risentiremo meglio gli spari di Kalashnikov che hanno fatto di questa città un luogo di strazio unico al mondo. Si può dirlo, ad onore dei siciliani che non appartengono alla Palude. E bisogna dirlo a disdoro della Palude che strilla, senza nessuna ragione, alla lesa sicilianità. Qui hanno assassinato il leader del governo locale. Il leader dell'opposizione. Il prefetto. Il capo della polizia criminale. I capi della caccia ai latitanti. Due capi della Procura. Un capo dell'Ufficio istruzione. Il medico legale. Una schiera di giudici, carabinieri, agenti, giornalisti, pentiti, famigliari dei pentiti. Tutti scomparsi in una strage efferata che dura da anni. E dopo tutto questo sangue, dovremmo dar retta alle trombe che suonano il silenzio? Eh, no, l'Astronave di certo parlerà. Con saggezza. Ma speriamo che parli. E che gridi. Perché in questo semi-ottagono avveniristico, dentro quest'aria rarefatta da telefilm girato a Stoccolma, vibrano e bruciano storie vecchie, per troppo tempo sepolte nel buio di chi tace.

Non è forse una faccia vecchia, stravecchia, quella che spunta solitaria dalla gabbia 23? Sì, è Liggio. Luciano Liggio. Tuta blu da jogging. Scarpe bianche da ginnastica. Giubbotto di pelle grigia. Viso un po' gonfio ma ancora duro. Baffi forti. Il sigaro spento tra le dita. E quell'aria enigmatica-altera da capo, quella forza trattenuta da

tigre sempre capace di ghermire. E non è un viso vecchio quello dello spazio 22, il Pippo Calò, aspetto noncurante da consiglieri, il cappotto elegante sulle spalle, l’espressione curiale-impassibile, da vero (e presunto) cassiere dei grandi affari di Cosa Nostra? Sì, a giudicare dalla tenuta di scena propria di questi signori e di tanti uguali a loro, anni e anni, un tempo quasi eterno, la conclusione è una sola: sarà difficile, lunga e dura la traversata dell’Astronave. Dunque, orecchie aperte e occhi attenti. Non lasciamo soli i tantissimi onesti di Sicilia. E che nessuno raccolga la consegna di tacere.

Storia di Salvatore, picciotto pentito

«la Repubblica», 12 febbraio 1986

di Franco Recanatesi

PALERMO - Ma chi è questo Salvatore Di Marco: il primo a pentirsi di essersi pentito o un pentito vero che corre verso il sacrificio? Lui sostiene, a dir la verità, che chiamarlo pentito è uno sbaglio, almeno nel significato “buscettiano” del termine: “Io non ho svelato niente e ho denunciato solo me stesso”. Nei primi fotogrammi del processone, quel ragazzotto basso e nervoso che passeggia da solo nella gabbia numero 30 dell’aula apre la galleria dei protagonisti che scriveranno la lunga storia di questo processo. Quando ieri l’altro ha chiesto al microfono di poter sedere – lui, un pentito - accanto agli altri mafiosi, il grande bunker verde è rimasto di sasso: giudici, avvocati, pubblico, giornalisti. E due ipotesi agghiaccianti han cominciato a rincorrersi. Prima ipotesi: minacciando la famiglia, la mafia ha costretto il ragazzo a tornare nel mucchio, per essere sgozzato come un vitello. Seconda ipotesi: Salvatore e i suoi familiari avranno salva la pelle solo se il picciotto ritratterà le confessioni. Una bella responsabilità per la corte: accogliere o no la richiesta di Salvatore? E se poi, restituito alla vita comune del carcere, qualcuno gli pianta una coltellata nella pancia? Secondo i Pm Ayala e Signorino i quali hanno dato parere favorevole, questo rischio non esiste. Ma il presidente Giordano vuol pensarci su riservandosi una risposta. Vicenda tristemente esemplare quella di Sal-

vatore Di Marco, anni 26, nato e svezzato a Corso dei Mille dove il primo dovere dei bambini è quello di crescere in fretta. Il papà fa il custode di una grossa azienda, la mamma la bidella. Ha due fratelli e due sorelle. Famiglia numerosa, afflitta da immaginabili problemi, ma unita da affetti profondi. Salvatore frequenta le scuole medie, bivacca per qualche anno, poi va militare nei paracadutisti. Gli sarebbe piaciuto arruolarsi nei carabinieri, se un lancio disgraziato non lo avesse reso invalido. Tornato a casa, non gli resta che arrangiarsi. Un po' come aiuto meccanico, un po' come bidello. Un posto fisso non lo trova. Ristagna nei bar, allaccia rischiose amicizie. È la comune passione per le moto che lo porta a stretto contatto con Lo Verro e Fallucca, due balordi della borgata. Insieme progettano una rapina. Il 24 luglio del 1981 assaltano, con altri tre banditi, il vagone postale fermo allo scalo di Villabate Ficarazzelli, periferia orientale di Palermo. Bottino cospicuo: settecento-settanta milioni di lire. Troppo per poter passare inosservato. Filippo Marchese, boss del quartiere, aveva dato il suo assenso all'operazione? No, non lo aveva dato. Lo Verro viene ucciso, anche Fallucca muore sotto i colpi della lupara. Salvatore, terrorizzato, fugge da Palermo. Ma dove va? Da chi va? Rientra in città di soppiatto, avvicina Vincenzo Sinagra detto "Tempesta", gli offre il bottino della rapina in cambio del perdono da parte del clan Marchese. "Io non sapevo... non volevo". Gli credono. Ma da adesso deve mettersi al servizio della cosca nelle file della banda Sinagra. Con delle mansioni precise: rubare auto e motociclette. "Fui costretto ad accettare", racconterà ai giudici, "per salvare la mia vita e quelle della mia famiglia". Quando, nell'agosto dell'82, Vincenzo Sinagra (cugino dell'omonimo chiamato "Tempesta") viene arrestato, per Salvatore "finisce un incubo". Anche se lo stesso Sinagra e Buscetta lo indicheranno ai giudici come appartenente alla cosca dei Marchese. Lo arrestano il 6 gennaio dell'84. Salvatore non batte ciglio. Nega per pochi minuti, poi dice: "Chiamatemi il giudice istruttore". E racconta quel poco che sa, quelle azioni alle quali ha partecipato; scorrerie, rapine. Per due volte danneggiò altrettante moto rubate dopo aver saputo che avrebbero dovuto portare i killer all'appuntamento con l'omicidio. Un piccolo pesce, dunque, imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso e qualche furto nelle gioiellerie. Un caso che i giudici prendono però ad esempio per sferrare un durissimo attacco alla debolezza e alle deficienze dello Stato. Di Marco, si legge nell'ordinanza, è "vittima di una tristissima realtà sociale che spesso offre ai giovani in cerca di lavoro e di sistemazione, solo il delitto come facile e talvolta unico sbocco alle loro aspirazioni". È credibile il giovane Salvatore? "Assolutamente credibile". È sincero il suo pentimento? "Ha radici sicuramente morali". Un bravo figlio, parrebbe, rovinato

da un ambiente malsano. Paolo Gullo, il legale che assieme ad Aldo La Manna lo assiste al maxi-processo, sostiene che altrimenti non lo avrebbero prosciolto da reati più gravi come il traffico di droga e l’ordinanza non gli avrebbe dedicato tanti apprezzamenti. D’accordo. Ma Gullo sa a che cosa va incontro il suo assistito una volta mischiato agli altri imputati della mafia? Risponde così: “Nessun rischio. Il ragazzo non è un pentito, non ha nulla da temere. I due anni di carcere preventivo li ha trascorsi assieme a tutti gli altri. Solo cinque giorni prima del processo è stato messo in isolamento. È un detenuto modello: gli danno i colloqui premiali, gli consentono di telefonare. Proprio ieri mi ha chiamato: “avvocato, mi ha detto, diteglielo voi di mettermi assieme agli altri, a stare da soli c’è da impazzire”. Chissà se Salvatore è sincero o se sta al gioco che gli hanno imposto. Se lo sta chiedendo anche il presidente Giordano e quella che deve dare non è una risposta da poco. In gioco c’è una vita umana, sullo sfondo della tragedia di cui Salvatore Di Marco è lo sfortunato protagonista si staglia un macigno che prima o poi cadrà sul processo. I pentiti entreranno oppure no dentro l’aula verde? Parleranno oppure no? Quale protezione viene data alle loro famiglie? Sono interrogativi dai quali possono dipendere le sorti dell’intero dibattimento. Quesiti che seminano preoccupazione e imbarazzo. Preoccupazione per la notizia piombata già da diversi giorni nelle stanze del palazzo di giustizia: la strategia della mafia si basa attualmente proprio sull’intimidazione delle famiglie dei pentiti. Nessuna azione militare, taceranno le lupare. Il vertice mafioso intende smontare il processo privandolo di ingranaggi essenziali, cioè la testimonianza dei Buscetta, dei Contorno, di tutti coloro che nell’ordinanza compaiono come “delatori”. Non sono queste delle semplici supposizioni, ma certezze derivate da precise indagini di polizia. L’imbarazzo deriva da un’altra domanda: come porre argine a questa sorda offensiva? Erigendo una barriera tra la mafia e le famiglie dei pentiti. Sembra una ricetta facile, ma purtroppo è invece molto complicata. Sentiamo cosa dice un sostituto procuratore: “è un problema che ci siamo posti più volte. Che si è posto anche il ministero. Nessuno ha mai saputo dare una risposta accettabile. Ai parenti più stretti dei pentiti della mafia abbiamo assegnato una “volante”. Personalmente penso però che serva a poco. Può risultare addirittura un segnale di riconoscimento per chi vorrebbe vivere al riparo. Alcuni, oltretutto, la scorta la rifiutano poichè non gli consente di sbrigare certi affari. Il rimedio più efficace lo hanno trovato gli americani, e a questo dovremmo ispirarci. Quale? Gli americani offrono ai parenti dei pentiti una nuova residenza, una nuova identità, denaro a sufficienza per sopravvivere. I pentiti interessati al dibattimento di Palermo sono venticinque. Se calcoliamo una

media di cinque parenti stretti per ciascuno sommiamo 125 persone da proteggere a vista. Troppe? Sì, gli stessi magistrati del pool antimafia, non se la sentono, su questo tema, di calcare la mano. “Ci vorrebbero duemila uomini per scortare tutti gli scortabili d’Italia”. Già, ma che guaio sarebbe se Salvatore Di Marco rimanesse da solo dietro le sbarre delle tre gabbie riservate ai pentiti.

Falcone: o maxiprocesso o vinceva la mafia

«Corriere della Sera», 9 novembre 1986

di Alfio Caruso

– Era proprio indispensabile il maxiprocesso di Palermo? La domanda è rivolta a uno dei grandi protagonisti, il giudice Falcone, ormai un simbolo della lotta alla Mafia. La sua risposta è netta: «Sì».

– Perché? «Cosa Nostra è un’unica organizzazione e andava processata nel suo insieme. L’opinione pubblica per anno + stata fuorviata dalle lotte ricorrenti fra le diverse famiglie e di conseguenza ha ritenuto che il fenomeno Mafia fosse composto da diversi filoni. Nulla di più errato: alla fine di ogni guerra il tutto si ricompone monoliticamente».

– Quando fu presa la decisione del mastodontico rinvio a giudizio? «Alla fine dell’84, dopo la testimonianza di Buscetta che aggiunse altri elementi alle prove già raccolte. Proprio allora fu chiaro che davanti a noi si apriva una scelta obbligata. Era tale l’intreccio dei fatti criminosi ed era tale il ricorrere degli stessi personaggi in più di una vicenda che sarebbe stato arbitrario spezzettare il troncone unico».

– Per lei dunque non esisteva altra soluzione? «Assolutamente no».

– La scelta del maxiprocesso vi trovò tutti consenzienti? «Nessuno avanzò dubbi. Anni e anni d’indagine ci avevano convinto che lo spezzettamento del processo poteva soltanto giovare ad alcuni imputati eccellenti: sarebbe stato infatti perso il quadro d’insieme del loro agire criminoso».

– Ma l’impressione è che in un maxiprocesso i diritti della difesa non siano adeguatamente tutelati. «Non sono d’accordo. È proprio un processo come quello di

Palermo che evita a un imputati – e questa è storia di ogni giorno – di essere giudicato e condannato più volte per lo stesso reato. E poi c’è da fare una considerazione di base: dove avremmo trovato le strutture giudiziarie necessarie per approntare tutti questi procedimenti? E che senso avrebbe avuto allestire, per esempio, dieci corti giudicanti quando le storie erano sempre le stesse?».

– Gli avvocati e una parte dell’opinione pubblica non sono d’accordo. «Gli avvocati fanno il loro mestiere di difensore, anche se nella mia ormai lunga carriera non ricordo un processo nel quale siano stati letti in aula tutti gli atti. E qualunque altro magistrato potrebbe confermarlo».

– Allora dal suo punto di vista la richiesta dei legali della mafia è strumentale? «Questo è un giudizio che non mi compete. Diciamo che la loro mossa era prevedibile essendo già da tempo nell’aria».

– Adesso cosa succederà? «È in gioco la credibilità dello Stato. Se gli imputati del maxiprocesso dovessero lasciare il carcere sarebbero vanificati tanti sacrifici umani e anni di lavoro. Per fortuna, Scalfaro e Rognoni hanno scelto una posizione corretta e coraggiosa oltre che intellegibile da chicchessia».

– Lei, in conclusione, è ottimista. «Nonostante taluni momenti di amarezza, non mi sono mai fatto prendere dallo scoramento. Credo che alla fine la Giustizia ce la farà anche se proprio le esperienze recenti rendono improcrastinabile la revisione della nostra procedura penale. Essa è organizzata per giudizi nei confronti di poche persone, viceversa viviamo un’epoca di criminalità di massa. Le faccio un esempio. Stiamo svolgendo un’indagine che riguarda una truffa all’Enel nella quale sono coinvolte centinaia di persone. Che cosa facciamo, li processiamo uno alla volta?».

I professionisti dell'antimafia

«Corriere della Sera», 10 gennaio 1987

di Leonardo Sciascia

Autocitazioni, da servire a coloro che hanno corta memoria o/e lunga malafede e che appartengono prevalentemente a quella specie (molto diffusa in Italia) di persone dedite all'eroismo che non costa nulla e che i milanesi, dopo le cinque giornate, denominarono «eroi della sesta»:

1) «Da questo stato d'animo sorse, improvvisa, la collera. Il capitano sentì l'angustia in cui la legge lo costringeva a muoversi; come i suoi sottufficiali vagheggiò un eccezionale potere, una eccezionale libertà di azione: e sempre questo vagheggiamento aveva condannato nei suoi marescialli. Una eccezionale sospensione delle garanzie costituzionali, in Sicilia e per qualche mese: e il male sarebbe stato estirpato per sempre. Ma gli vennero nella memoria le repressioni di Mori, il fascismo: e ritrovò la misura delle proprie idee, dei propri sentimenti... Qui bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale, come in America. Ma non soltanto le persone come Mariano Arena; e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe, di colpo, piombare sulle banche; mettere le mani esperte nelle contabilità, generalmente a doppio fondo, delle grandi e delle piccole aziende; revisionare i catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e nuove, che stanno a sprecare il loro fiuto (...), sarebbe meglio se si mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuoriserie, le mogli, le amanti di certi funzionari e confrontare quei segni di ricchezza agli stipendi, e tirarne il giusto senso». (Il giorno della civetta, Einaudi, Torino, 1961).

2) «Ma il fatto è, mio caro amico, che l'Italia è un così felice Paese che quando si cominciano a combattere le mafie vernacole vuol dire che già se ne è stabilita una in lingua... Ho visto qualcosa di simile quarant'anni fa: ed è vero che un fatto, nella grande e nella piccola storia, se si ripete ha carattere di farsa, mentre nel primo verificarsi è tragedia; ma io sono ugualmente inquieto». (A ciascuno il suo, Einaudi, Torino, 1966).

Il punto focale. Esibite queste credenziali che, ripeto, non servono agli attenti e onesti lettori, e dichiarato che la penso esattamente come allora, e nei riguardi della

mafia e nei riguardi dell’antimafia, voglio ora dire di un libro recentemente pubblicato da un editore di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro: Rubbettino. Il libro s’intitola *La mafia durante il fascismo*, e ne è autore Christopher Duggan, giovane «ricercatore» dell’Università di Oxford e allievo di Denis Mack Smith, che ha scritto una breve presentazione del libro soprattutto mettendone in luce la novità e utilità nel fatto che l’attenzione dell’autore è rivolta non tanto alla «mafia in sé» quanto a quel che «si pensava la mafia fosse e perché»: punto focale, ancora oggi, della questione: per chi - si capisce - sa vedere, meditare e preoccuparsi; per chi sa andare oltre le apparenze e non si lascia travolgere dalla retorica nazionale che in questo momento del problema della mafia si bea come prima si beava di ignorarlo o, al massimo, di assommarlo al pittoresco di un’isola pittoresca, al colore locale, alla particolarità folcloristica. Ed è curioso che nell’attuale consapevolezza (preferibile senz’altro - anche se alluvionata di retorica - all’effettuale indifferenza di prima) confluiscono elementi di un confuso risentimento razziale nei riguardi della Sicilia, dei siciliani: e si ha a volte l’impressione che alla Sicilia non si voglia perdonare non solo la mafia, ma anche Verga, Pirandello e Guttuso.

Ma tornando al discorso: non mi faccio nemmeno l’illusione che quei miei due libri, cui i passi che ho voluto ricordare, siano serviti - a parte i soliti venticinque lettori di manzoniana memoria (che non era una iperbole a rovescio, dettata dal cerimoniale della modestia poiché c’è da credere che non più di venticinque buoni lettori goda, ad ogni generazione un libro) - siano serviti ai tanti, tantissimi che l’hanno letto ad apprendere loro dolorosa e in qualche modo attiva coscienza del problema: credo i più li abbiano letti, per così dire, «en touriste», allora; e non so come li leggano oggi. Tant’è che allora il «lieto fine» - e se non lieto edificante - era nell’aria, per trasmissione del potere a quella cultura che, anche se marginalmente, lo condivideva: come nel film *In nome della legge*, in cui letizia si annunciava nel finale conciliarsi del fuorilegge alla legge.

Ed è esemplare la vicenda del dramma *La mafia* di Luigi Sturzo. Scritto, nel 1900, e rappresentato in un teatrino di Caltagirone, non si trovò, tra le carte di Sturzo, dopo la sua morte, il quinto atto che lo, completava; e lo scrisse Diego Fabbri, volgarmente pirandelleggiando e, con edificante conclusione. Ritrovati più tardi gli abboni di Sturzo per, il quinto atto, si scopriva la ragione per cui la «pièce» era stata dal, suo autore chiamata dramma (il che avrebbe dovuto essere per Fabbri, avvertimento e non a concluderla col trionfo del bene): andava a finir, male e nel male, coerentemente a quel che don Luigi Sturzo sapeva e, vedeva. Siciliano di Caltagirone, paese in cui la mafia allora soltanto, sporadicamente sconfinava, bisogna dargli

merito di aver avuto, chiarissima nozione del fenomeno nelle sue articolazioni, implicazioni e, complicità; e di averlo sentito come problema talmente vasto, urgente e, penoso da cimentarsi a darne un «esempio» (parola cara a san Bernardino), sulla scena del suo teatrino. E come poi dal suo Partito Popolare sia, venuta fuori una Democrazia Cristiana a dir poco indifferente al, problema, non è certo un mistero: ma richiederà, dagli storici, un'indagine e un'analisi di non poca difficoltà. E ci vorrà del tempo; almeno quanto ce n'è voluto per avere finalmente questa accurata, indagine e sensata analisi di Christopher Duggan su mafia e fascismo.

Nel primo fascismo. idea, e il conseguente comportamento, che il primo fascismo ebbe nei riguardi della mafia, si può riassumere in una specie di sillogismo: il fascismo stenta a sorgere là dove il socialismo è debole: in Sicilia la mafia è già fascismo. Idea non infondata, evidentemente: solo che occorre incorporare la mafia nel fascismo vero e proprio. Ma la mafia era anche, come il fascismo, altre cose. E tra le altre cose che il fascismo era, un corso di un certo vigore aveva l'istanza rivoluzionaria degli ex combattenti dei giovani che dal Partito Nazionalista di Federzoni per osmosi quasi naturale passavano al fascismo o al fascismo trasmigravano non dismettendo del tutto vagheggiamenti socialisti ed anarchici: sparute minoranze, in Sicilia; ma che, prima facilmente concolcate, nell'invigorirsi del fascismo nelle regioni settentrionali e nella permissività e protezione di cui godeva da parte dei prefetti, dei questori, dei commissari di polizia e di quasi tutte le autorità dello Stato; nella paura che incuteva ai vecchi rappresentanti dell'ordine (a quel punto disordine) democratico, avevano assunto un ruolo del tutto sproporzionato al loro numero, un ruolo invadente e temibile. Temibile anche dal fascismo stesso che - nato nel Nord in rispondenza agli interessi degli agrari, industriali e imprenditori di quelle regioni e, almeno in questo, ponendosi in precisa continuità agli interessi «risorgimentali» - volentieri avrebbe fatto a meno di loro per più agevolmente patteggiare con gli agrari siciliani e quindi con la mafia. E se ne liberò, infatti, appena, dopo il delitto Matteotti, consolidatosi nel potere: e ne fu segno definitivo l'arresto di Alfredo Cucco (figura del fascismo isolano, di linea radical-borghese e progressista, per come Duggan e Mack Smith lo definiscono, che da questo libro ottiene, credo giustamente, quella rivalutazione che vanamente sperò di ottenere dal fascismo, che soltanto durante la repubblica di Salò lo riprese e promosse nei suoi ranghi).

Nel fascismo arrivato al potere, ormai sicuro e spavaldo, non è che quella specie di sillogismo svanisse del tutto: ma come il fascismo doveva, in Sicilia, liberarsi delle frange «rivoluzionarie» per patteggiare con gli agrari e gli esercenti delle zol-

fare, costoro dovevano - garantire al fascismo almeno l’immagine di restauratore dell’ordine - liberarsi delle frange criminali più inquiete e appariscenti.

Le guardie del feudo. E non è senza significato che nella lotta condotta da Mori contro la mafia assumessero ruolo determinante i campieri (che Mori andava solennemente decorando al valor civile nei paesi “mafiosi”): che erano, i campieri, le guardie del feudo, prima insostituibili mediatori tra la proprietà fondiaria e la mafia e, al momento della repressione di Mori, insostituibile elemento a consentire l’efficienza e l’efficacia del patto.

Mori, dice Duggan, «era per natura autoritario e fortemente conservatore», aveva «forte fede nello Stato», «rigoroso senso del dovere». Tra il ‘19 e il ‘22 si era considerato in dovere di imporre anche ai fascisti il rispetto della legge: per cui subì un allontanamento dalle cariche nel primo affermarsi del fascismo, ma forse gli valse - quel periodo di ozio - a scrivere quei ricordi sulla sua lotta alla criminalità in Sicilia dal sentimentale titolo di *Tra le zagare*, oltre che la foschia che certamente contribuì a farlo apparire come l’uomo adatto, conferendogli poteri straordinari, a reprimere la virulenta criminalità siciliana.

Rimasto inalterato il suo senso del dovere nei riguardi dello Stato, che era ormai lo Stato fascista, e alimentato questo suo senso del dovere da una simpatia che un conservatore non liberale non poteva non sentire per il conservatorismo in cui il fascismo andava configurandosi, l’innegabile successo delle sue operazioni repressive (non c’è, nei miei ricordi, un solo arresto effettuato dalle squadre di Mori in provincia di Agrigento che riscuotesse dubbio o disapprovazione nell’opinione pubblica) nascondeva anche il giuoco di una fazione fascista conservatrice e di un vasto richiamo contro altra che approssimativamente si può dire progressista, e più debole.

Sicché se ne può concludere che l’antimafia è stata allora strumento di una fazione, internamente al fascismo, per il raggiungimento di un potere incontrastato e incontrastabile. E incontrastabile non perché assiomaticamente incontrastabile era il regime - o non solo: ma perché talmente innegabile appariva la restituzione all’ordine pubblico che il dissenso, per qualsiasi ragione e sotto qualsiasi forma, poteva essere facilmente etichettato come «mafioso». Morale che possiamo estrarre, per così dire, dalla favola (documentatissima) che Duggan ci racconta. E da tener presente: l’antimafia come strumento di potere. Che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando.

E ne abbiamo qualche sintomo, qualche avvisaglia. Prendiamo, per esempio, un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi - in interviste televi-

sive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei - come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra (che sono tanti, in ogni paese, in ogni città: dall'acqua che manca all'immondizia che abbonda), si può considerare come in una botte di ferro. Magari qualcuno molto timidamente, oserà rimproverargli lo scarso impegno amministrativo; e dal di fuori. Ma dal di dentro, nel consiglio comunale e nel suo partito, chi mai oserà promuovere un voto di sfiducia, un'azione che lo metta in minoranza e ne provochi la sostituzione? Può darsi che, alla fine, qualcuno ci sia: ma correndo il rischio di essere marchiato come mafioso, e con lui tutti quelli che lo seguiranno. Ed è da dire che il senso di questo rischio, di questo pericolo, particolarmente aleggia dentro la Democrazia Cristiana: «et pour cause», come si è tentato prima di spiegare. Questo è un esempio ipotetico.

Ma eccone uno attuale ed effettuato. Lo si trova nel «notiziario straordinario n. 17» (10 settembre 1986) del Consiglio Superiore della Magistratura. Vi si tratta dell'assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica a Marsala al dottor Paolo Emanuele Borsellino e dalla motivazione con cui si fa proposta di assegnargliela salta agli occhi questo passo: «Rilevato, per altro, che per quanto concerne i candidati che in ordine di graduatoria precedono il dott. Borsellino, si impongono oggettive valutazioni che conducono a ritenere, sempre in considerazione della specificità del posto da ricoprire e alla conseguente esigenza che il prescelto possieda una specifica e particolarissima competenza professionale nel settore della delinquenza organizzata in generale e di quella di stampo mafioso in particolare, che gli stessi non siano, seppure in misura diversa, in possesso di tali requisiti con la conseguenza che, nonostante la diversa anzianità di carriera, se ne impone il «superamento» da parte del più giovane aspirante».

Per far carriera. Passo che non si può dire un modello di prosa italiana, ma apprezzabile per certe delicatezze come «la diversa anzianità», che vuoi dire della minore anzianità del dottor Borsellino, e come quel «superamento», (pudicamente messo tra virgolette), che vuoi dire della bocciatura degli altri, più anziani e, per graduatoria, più in diritto di ottenere quel posto. Ed è impagabile la chiosa con cui il relatore interrompe la lettura della proposta, in cui spiega che il dottor Alcamo -che par di capire fosse il primo in graduatoria - è «magistrato di eccellenti doti», e lo si può senz'altro definire come «magistrato gentiluomo», anche perché con schiettezza e lealtà ha riconosciuto una sua lacuna «a lui assolutamente non imputabile»: quella di non essere stato finora incaricato di un processo di mafia. Circostanza «che comunque non può essere trascurata», anche se non si può pretendere che il dottor

Alcamo «pietisse l’assegnazione di questo tipo di procedimenti, essendo questo modo di procedere tra l’altro risultato alieno dal suo carattere». E non sappiamo se il dottor Alcamo questi apprezzamenti li abbia quanto più graditi rispetto alta promozione che si aspettava.

I lettori, comunque, prendano atto che nulla vale più, in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso. In quanto poi alla definizione di «magistrato gentiluomo», c’è da restare esterrefatti: si vuol forse adombrare che possa esistere un solo magistrato che non lo sia?

Il processo alla mafia

«la Repubblica», 18 novembre 1987

di Guido Neppi Modona

A metà della scorsa settimana i due giudici togati ed i sei giudici popolari della Corte di assise di Palermo sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza nei confronti degli oltre 450 imputati del più grande processo contro la mafia mai celebrato in Italia. Il dibattimento è durato ventun mesi era incominciato il 10 febbraio 1986 e la camera di consiglio si protrarrà presumibilmente sino a dicembre inoltrato. Al di là dell’esito finale in termini di condanne e di assoluzioni l’essere riusciti a portare a termine il dibattimento è di per sé un grande successo, paragonabile ai primi processi contro il terrorismo rosso negli anni Settanta. Basti pensare alle vivacissime polemiche contro i pentiti ed i maxi-processi imbastite dalla cultura mafiosa ancora prima che il processo avesse inizio, alle proteste degli avvocati difensori, alla mina vagante della richiesta della lettura di tutti gli atti istruttori, che avrebbe di per sé occupato sette-otto mesi, per rendersi conto che questo era un processo fuori del comune, e non solo per il numero degli imputati. In questo processo si è misurata la capacità della magistratura di riuscire a giudicare in un colpo solo più di quattrocento mafiosi nel rispetto delle regole della legalità e delle garanzie dei diritti della difesa. Il clima disteso con cui si è concluso il dibattimento dimostra che questo primo obiettivo è stato raggiunto: gli avvocati

difensori hanno riconosciuto che il dibattimento non è stato una inutile e formale ripetizione dell'attività istruttoria, ma ha effettivamente consentito di assumere le prove con le garanzie della pubblicità e del contraddittorio, cioè di verificare punto per punto i risultati cui era giunto il giudice istruttore Falcone nella sua monumentale ordinanza di rinvio a giudizio. Il lavoro di verifica dell'istruttoria scritta ed in parte segreta (alle deposizioni testimoniali non sono ad esempio ammessi i difensori) è stato inoltre condotto e non faccio dell'ironia in termini ragionevolmente brevi. Il confronto con il processo della cosiddetta pizza connection conclusosi la scorsa primavera a New York gioca a tutto vantaggio della giustizia italiana. Malgrado negli Stati Uniti si sia parlato tra l'inorridito e lo scandalizzato di un processo di massa, là gli imputati erano solo diciannove, e ci sono tuttavia voluti ben diciassette mesi per portare a termine il dibattimento. È vero che nel processo americano le prove vengono assunte e si formano per la prima volta davanti alla giuria popolare, con il sistema dell'esame incrociato tra accusa e difesa, il che richiede un dispendio di tempo di gran lunga maggiore, non fosse altro perché non vi è un canovaccio scritto dell'ordinanza di rinvio a giudizio e dei verbali degli atti raccolti in istruttoria al quale i giurati possano rifarsi. È vero inoltre che negli Stati Uniti il verdetto viene pronunciato esclusivamente dai giudici popolari, per cui maggiore è l'onere che grava sull'accusa e sulla difesa nel cercare di rendere pienamente comprensibili le prove ad un corpo di giudici laici; ma queste constatazioni non elidono il dato di fondo che in Italia in soli quattro mesi di più si è celebrato un dibattimento che aveva un numero di imputati venticinque volte superiore a quelli della pizza connection. Sia chiaro che non voglio qui fare una esaltazione dei processi di massa, né del nostro sistema processuale, che tra l'altro ci apprestiamo finalmente ad abbandonare per aderire ad un modello accusatorio che in parte ricalca lo schema americano. Voglio solo dire che lo sforzo e l'impegno eccezionali profusi nell'organizzare e poi nel gestire il processo di Palermo sono un segno di vitalità della magistratura e, più in generale, una conferma della volontà politica di combattere il fenomeno mafioso attraverso gli strumenti della legalità costituzionale. Ma, appunto, si è trattato di uno sforzo e di un impegno eccezionali (basti pensare alla costruzione di un'apposita aula di giustizia). Da fatto di ordinaria amministrazione il processo si è trasformato in una sorta di sfida, in cui si misurava la capacità dello Stato di rispondere alla minaccia mafiosa; la vicenda processuale è stata caricata di un significato emblematico, su cui si giocava l'immagine dei giudici (e quindi dello Stato) da una parte, del potere mafioso dall'altra. Nello stesso momento in cui si deve dare atto ai giudici di Palermo di essere riusciti

a fare ciò che mai si era riusciti a fare nella storia giudiziaria italiana nei processi di mafia, bisogna realisticamente rendersi conto che s’è trattato di una esperienza probabilmente irripetibile e comunque tendenzialmente da non ripetere, perché troppi sono i rischi giudiziari e politici connessi ad un processo di tali dimensioni. Il giudice Pierre Leval, che ha presieduto la Corte di New York davanti alla quale si è celebrato il processo della pizza connection, mi diceva che solo grazie ad una serie di fortunate circostanze era stato possibile portare a termine il dibattimento, in cui era richiesta la presenza contemporanea di un numero così alto di imputati, di difensori, di giurati. Lo stesso evidentemente vale, ma moltiplicato alla millesima potenza, per il processo di Palermo, che rimarrà un esempio storico, da citare nei manuali di diritto processuale. Il nuovo Codice di procedura penale, destinato ad entrare in vigore (crisi di governo e durata della legislatura permettendo) entro il 1989 precluderà infatti la possibilità di celebrare processi contro centinaia di imputati, perché incompatibili con il modello accusatorio. Il maxi-processo di Palermo, quelli che lo seguiranno nei prossimi mesi e l’hanno preceduto negli anni passati, sono dunque destinati a divenire testimonianza storica di un periodo particolare della nostra vicenda giudiziaria. Appartengono ormai al passato e tutti, a partire dai giudici che l’hanno condotto, debbono abituarsi all’idea di un nuovo modello processuale, che obbligherà a giudicare anche fenomeni di massa come la mafia, il terrorismo o la criminalità economica parcellizzando in piccoli tronconi gli imputati appartenenti alle organizzazioni criminali ed i reati da loro commessi. Solo la storia potrà dire se l’epoca dei processi di massa sarà ricordata con rimpianto e ammirazione ovvero giudicata con incredulità e disagio, come un momento anormale del modo di operare della giustizia penale.

I giudici hanno creduto a Buscetta

«la Repubblica», 17 dicembre 1987

di Franco Coppola

Palermo – La vecchia piovra è decapitata. È condanna, così come avevano chiesto i pubblici ministeri, per l'80 per cento degli imputati di Cosa nostra, boss, killer, gregari. Diciannove gli ergastoli. Per Michele Greco il papa accusato di 78 omicidi, per Nitto Santapaola, l'assassino latitante del generale Dalla Chiesa, per il sicario più sanguinario, Pino Greco scarpuzzedda, latitante da anni, per quasi tutta la Cupola dell'organizzazione criminale che ha insanguinato per anni la Sicilia. Per Pippo Calò, il tesoriere della mafia, c'è uno sconto di pena rispetto alle richieste del Pm: 23 anni invece dell'ergastolo. Condannato a 7 anni Ignazio Salvo, il re delle esattorie, l'unico personaggio collegato al mondo politico, indicato come la cerniera tra mafia e terzo livello. L'unico nome di rilievo che figura tra i 114 assolti è quello di Luciano Liggio, il boss di Corleone in carcere dal '74, accusato in questo processo soltanto di associazione di stampo mafioso. 2665 e mezzo gli anni di carcere inflitti, undici miliardi e mezzo l'ammontare delle multe. Il teorema ha tenuto. Il teorema Buscetta, secondo cui i membri della Commissione di Cosa nostra sono responsabili di tutti i delitti commessi dall'organizzazione regge dunque al vaglio di un processo durato 22 mesi. Dopo 35 giorni di camera di consiglio per un totale di 387 ore, la Corte d'assise di Palermo ha emesso una sentenza che rappresenta un segnale inequivocabile di forza. Perché è riuscita a condurre in porto un processo-monstre che è un momento di enorme importanza nella lotta alla mafia condotta dallo Stato. Ci si aspettava una sentenza equilibrata, illuminata, coraggiosa, giusta, in cui si tenesse conto delle responsabilità dei singoli imputati e nello stesso tempo della complessità e pericolosità del fenomeno criminale mafioso. E così è stato. Quella emessa ieri sera tra le 18,07 e le 19,35 (una lettura di 54 pagine condotta a ritmo serratissimo dal presidente Alfonso Giordano e durata assai meno di quanto si temesse) è una sentenza alla quale la Corte è arrivata dopo un lungo, meditato lavoro di riflessione e di valutazione. Una sentenza esemplare, che non ha il sapore della vendetta, che non è stata indiscriminatamente punitiva e quindi antiggiuridica e antigarantista. Non una sentenza di compromesso, infine,

come troppe volte succede quando ci si lascia prendere dall’ansia di non apparire troppo indulgenti o troppo severi e si sceglie la strada della rinuncia e della fuga. La lunga attesa comincia alle 15. La ressa fuori del bunker è la stessa di quel 10 febbraio 86 in cui si aprì il sipario sul Grande Processo. Le ore si consumano tra falsi allarmi e speranze che i giudici escano al più presto, tra bivacchi di avvocati, le gabbie semivuote, i flash dei fotografi che lampeggiano. Una settantina gli imputati a piede libero o provenienti dagli arresti domiciliari. Compatto lo schieramento degli avvocati della difesa e della parte civile. Una quarantina le parti lese, ma non ci sono né i Dalla Chiesa né i Setti Carraro. Nelle gabbie ci sono Michele Greco e Pippo Calò, ma non Liggio. Ha preferito restarsene in cella. Verso le 18, qualcosa si muove. Un addetto sistema meglio i microfoni, un altro porta una grossa caraffa d’acqua e un bicchiere. Sono gli ultimissimi ritocchi dopo un conclave cominciato alle 11.15 dell’11 novembre scorso. Si fa silenzio, le fila si ricompongono. Alle 18.07 squilla il campanello: La Corte!, tuona l’ufficiale giudiziario. La prima sorpresa è rappresentata dal look dei due giudici togati: il presidente Giordano si è lasciato crescere due baffoni alla mongola, il giudice a latere Pietro Grasso ha barba e baffi. Giordano, in piedi, come tutti i giurati (quattro donne e due uomini), i due pubblici ministeri Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, tutti gli avvocati, gli imputati liberi e le parti lese, parte subito a spron battuto: In nome del popolo italiano, la Corte d’Assise di Palermo dichiara.... Non si capisce gran che, ma l’essenziale sì. Le richieste dei Pm sono state sostanzialmente accolte, con qualche sconto di pena e una cinquantina di assoluzioni in più (l’accusa ne aveva chieste 45). La lettura del dispositivo viene fatta per capi di imputazione. Ogni tanto, nell’orgia di numeri, nel diluvio di nomi, si sente qualcosa d’interessante. Lievi condanne ai pentiti: un anno al cinese Koh Bah Kih, 1 anno e mezzo a Sebastiano Dattilo, 2 anni e otto mesi a Gennaro Totta, 3 anni a Rodolfo Azzoli, rispettivamente 3 anni e mezzo e 6 anni ai due superpentiti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno che hanno aperto con le loro rivelazioni uno squarcio enorme nelle maglie dell’onorata società. Quattro anni e mezzo al falso teste dell’omicidio Dalla Chiesa, Giuseppe Spinoni. E poi, 4 anni e mezzo all’avvocato Salvatore Chiaracane, 7 anni a Ignazio Salvo (c’è un lieve brusio in aula, l’unico), 15 anni (quattro in più delle richieste del Pm) per Gerlando Alberti ‘u paccarè, 21 anni al pentito Vincenzo Sinagra (il Pm ne aveva chiesti 22), 22 anni a Tommaso Spadaro. Poi gli ergastoli a 19 componenti della Cupola. A Michele Greco, a Pino Greco scarpuzzedda, ai latitanti storici Bernardo Provenzano e Salvatore Riina, a Filippo Marchese, a Salvatore Montalto, Francesco Spadaro, Antonino Sinagra, Francesco Madonia,

Antonino Marchese, Giuseppe Pullarà, Rosario Riccobono, Salvatore Rotolo, Nitto Santapaola, Pietro Senapa, Vincenzo Sinagra detto tempesta, Pietro Vernengo, Giuseppe Marchese e Giuseppe Lucchese. Si salva Pippo Calò, per il quale il Pm aveva chiesto la massima pena: prende 23 anni. Otto gli imputati (un nono, Mario Prestifilippo, è morto ammazzato dopo la requisitoria) per i quali i pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo e che invece hanno avuto una congrua riduzione della pena: il già citato Pippo Calò (23 anni), Nenè Geraci (12 anni), Bernardo Brusca (23 anni), Salvatore Scaglione (23 anni), Pietro Loiacono (18 anni), Francesco Bruno (25 anni), Lorenzo Tinnirello (10 anni) e Carmelo Zanca (18 anni). Sostanzialmente accolte, anche se con una congrua riduzione delle pene e delle condanne come avviene in quasi tutti i processi, le richieste dei pubblici ministeri Ayala e Signorino. Per dodici udienze, dipanatesi nell'arco di tre settimane, nell'aprile scorso, i rappresentanti dell'accusa, utilizzando gli strumenti messi a loro disposizione dalla legge, avevano tentato di analizzare l'essenza autentica della mafia, cioè di un contropotere che ha le sue regole e le sue sanzioni. Per dodici sedute, richieste di ergastolo (furono 28, compresa quella per Mario Prestifilippo, deceduto), di decine di anni di reclusione (esattamente 46 secoli, 75 anni e 11 mesi) di centinaia di milioni di multa (esattamente 23 miliardi 734 milioni 700 mila lire), di assoluzioni tutte per insufficienza di prove, risuonarono nella grande aula verde a segnalare un ritorno alla normalità processuale dopo la lunga stagione delle polemiche, delle risse verbali, degli ostruzionismi, dell'impossibilità in certi momenti di gestire un processo che mai aveva avuto tanti imputati, tanti testimoni, tante pagine processuali, tanti avvocati. Un processo non una vendetta. Fin dalle prime battute della requisitoria, i due magistrati avevano ribadito un dato importante: il maxi processo è solo il tassello finale di una lunga indagine, non va considerato un momento della lotta alla mafia, che invece deve essere condotta non specificamente dai magistrati, ma dalle forze dell'ordine, dallo Stato e da tutti i cittadini, magistrati naturalmente compresi. La Corte d'assise di Palermo non stava giudicando, né avrebbe potuto farlo, la mafia come fenomeno sociale e criminale, ma degli imputati di mafia e di una lunga, sanguinosa catena di omicidi commessi in nome dell'onorata società. Questo concetto, che era importante sottolineare, non aveva impedito ai due pubblici ministeri di tentare un'analisi di questa piovra che è uno Stato nello Stato, un anti-Stato, con un suo governo, un suo esercito, un suo territorio, un suo rituale, un suo codice morale, un suo ordinamento giuridico. Due i momenti fondamentali della requisitoria. La responsabilità della Commissione, l'apporto dei cosiddetti pentiti. Per quanto riguarda il primo, il Pm Ayala spiegò

perché ai membri dell’organo di vertice di Cosa nostra dovessero essere imputabili tutti gli omicidi e gli altri reati commessi dai picciotti o dai boss di medio e piccolo calibro, dai killer e dai soldati. Dalla Commissione, espressione massima delle autorità mafiose, promana ogni decisione, nessun delitto può avere un movente autonomo, nessun associato può muovere un dito senza l’assenso del vertice mafioso. La stessa strategia del potere mafioso prova la responsabilità della Commissione. Una strategia che esprime un unico disegno lascia logicamente intuire un unico centro deliberativo. E ieri la Corte ha recepito in toto questo messaggio. La sentenza è stata emessa, in nome del popolo italiano: è un messaggio che arriva dal bunker in quello che per Cosa nostra è una sorta di giorno del giudizio. Si è arrivati fino in fondo. E questo è estremamente importante. Si è condannato e si è assolto. E questo è altrettanto importante. Per la prima volta nella storia giudiziaria del paese è stato possibile mettere alla sbarra capi, killer e gregari di Cosa nostra: la civiltà contro la barbarie, il diritto contro la pratica della violenza sanguinaria. Il lungo viaggio nel bunker dimenticato, dopo un inevitabile calo di interesse, dopo una inattesa caduta di tensione, si è concluso. Sono le 19,35. L’udienza è tolta. Gli avvocati sfollano. I detenuti tornano nelle celle dell’Ucciardone. Il sipario cala sul Grande Processo. La piovra è decapitata. Ma c’è una nuova mafia, più sanguinaria e soprattutto sconosciuta dell’altra, di cui si temono vendette e ritorsioni.

E il sorriso si sparse sulle facce dei killer

«la Repubblica», 17 dicembre 1987

di Attilio Bolzoni

Palermo – Nel bunker c’è un caldo soffocante e un silenzio tremendo. Il silenzio dell’ora del giudizio. I boss stringono le mani intorno ai ferri delle gabbie, scivolano gocce di sudore sul viso di Pippo Calò, il papa Michele Greco fissa con i suoi occhi spenti una cella vuota. Luciano Liggio non c’è: radio-Ucciardone trasmette che non è qui nel bunker perché oggi ha da fare. È il suo stile, don Luciano snobba il giorno più lungo per la mafia siciliana ma il presidente Alfonso Giorda-

no, anche senza il mammasantissima di Corleone, va avanti imperterrito, come un treno: Colpevoli del reato 416 bis, colpevoli del reato 214, 215 e 431.... E giù una sfilza di nomi, i nomi di centinaia di uomini che hanno insanguinato le strade di Palermo. Il giudice popolare Mario Lombardo sembra ipnotizzato da tante condanne e riesce a muovere appena le labbra: Quanti drammi sono passati davanti ai miei occhi, quante mogli senza marito, quanti padri senza figli... Io mi aspettavo una sentenza di giustizia. Ecco che esce dalla buvette del bunker, una faccia nera come mai, l'avvocato di Michele Greco: Hanno creduto ai pentiti, il teorema Buscetta è passato, dice. Se ne va dall'Ucciardone quasi incredulo. E bisbiglia l'avvocato Lo Presti al suo assistente: Un verdetto del genere si giustifica solo così. Il papa è stato condannato all'ergastolo. Un attimo dopo esce dal bunker anche Nadia Alecci, avvocato di parte civile per la vedova del medico legale Paolo Giaccone. Afferma: Una sentenza pesante che ha riconosciuto in pieno che c'è una organizzazione criminale di tipo mafioso. Il bunker di Palermo alle sette della sera sta diventando il cimitero della mafia anni 80. Ergastoli, centinaia e centinaia di anni di reclusione, un colpo durissimo per l'onorata società. Il giudice a latere Pietro Grasso a tarda serata è sequestrato dai giornalisti. Per favore, dice, fatemi andare da mia moglie che non mi vede praticamente da due anni. Poi c'è la sua dichiarazione ufficiale: Lo Stato quando vuole, può ottenere dei risultati nell'applicazione delle leggi. Lo Stato ci ha messo a disposizione uomini e mezzi per fare questo processo, un processo che non è finito in una bolla di sapone. Piovono le domande su certe assoluzioni. Risponde il giudice Grasso: Per la Corte occorrono prove, prove indiziarie ma prove. Ecco perché mafiosi come Calò non sono stati condannati all'ergastolo, ecco perché Michele Greco capo della cupola è stato riconosciuto l'ispiratore della guerra di mafia. Le ultime parole del giudice Grasso prima di lasciare il bunker: Non abbiamo fatto giustizia sommaria come qualcuno credeva, e i giurati popolari sono stati all'altezza di rappresentare il popolo italiano. Per me il maxi processo è l'inizio qui a Palermo di una nuova legalità. Diciotto mesi in un fortino. Il giurato popolare Mario Lombardo si appoggia alle pareti d'un corridoio e ricorda, giorno dopo giorno, fino ad oggi, i suoi diciotto mesi dentro il fortino di Palermo. In questo momento sento il sangue pulsare nelle vene, sì sono emozionato, sono emozionatissimo come quando entrai per la prima volta nell'aula verde, nell'astromave.... Lombardo ha 51 anni e in pochi minuti ricostruisce gli ultimi due vissuti tra garitte, carabinieri armati, auto blindate: Cos'è la tensione di oggi?... La tensione è quando entri in aula e centinaia di occhi ti fissano, sono gli occhi di quegli uomini rinchiusi nelle gabbie, sono gli occhi dei parenti delle vittime. Ed ecco tutti i

giudici popolari che sfilano verso l’uscita. Ricostruiscono giorni di tensione come il confronto tra Pippo Calò e il pentito Tommaso Buscetta, quando gli avvocati palermitani rucarono il presidente Giordano, quando arrivarono le minacce. Sì, minacce contro due giurati popolari. Poi, per loro, seguì la paura, il terrore di essere uccisi, le angosce per i familiari. Sono tutti tesi e nessuno parla ancora chiaramente, nessuno vuole dire esattamente ancora cosa pensa davvero. In un angolo ci sono tre giurate, tutte in piedi, una accanto all’altra, che raccontano l’incubo della loro vita blindata. Una casalinga, un’insegnante, un’impiegata. Ecco che si avvicinano i Pubblici Ministeri Domenico Signorino e Giuseppe Ajala. Dice il primo: l’impianto accusatorio ha retto. Dice il secondo: C’è stata una tenuta giudiziaria parziale della commissione. Anche la logica della commissione ha retto. Probabilmente la Corte ha ristretto il cerchio, concentrando le responsabilità su un numero inferiore di imputati. Una valutazione più completa e più meditata si potrà fare comunque quando conosceremo le ragioni della Corte. È quasi notte e i giurati popolari se ne vanno mentre si aggira tra i banchi della difesa ormai deserti l’avvocato Salvatore Gallina Montana, un altro dei difensori di Michele Greco. Gli esce appena un filo di voce: Io l’ho sempre detto: meglio dieci processi da quaranta imputati che uno di quattrocento. Si agita nella sua cella Salvatore Di Marco, il pentito che prima ha cantato, che poi ha ritrattato, che poi ha raccontato ancora tante storie. La mattina del 10 febbraio era lì, solo nella sua cella, la numero 29. E solo è anche stasera. Davanti a lui passa senza nemmeno guardarlo un capitano dei carabinieri. Sorride. Sembra proprio soddisfatto: Non è stato un altro processo come quello di Catanzaro, questo maxi non si ricorderà come quello contro i 114 della mafia di viale Lazio. I cronisti fanno conti e controlli sulla sentenza appena letta dal presidente Giordano ed ecco i boss adesso in piedi, dentro le gabbie. Non hanno le facce sorridenti del primo giorno, non hanno l’aria spavalda di chi sa di poterla fare sempre franca. Ci sono i killer di Ciaculli, ci sono i trafficanti di cocaina di Catania, ci sono i boss della commissione accusati della morte di poliziotti curiosi, giudici coraggiosi, funzionari onesti, uomini e donne senza colpa se non quella di aver visto e sentito qualcosa che non dovevano sentire o vedere. Si guardano stupiti, qualcuno chiede una notizia al compagno di cella, qualcun altro forse pensa che c’è stato un errore. No, non c’è stato un errore: basta guardare le facce degli avvocati della parte civile. Alfredo Galasso e Vincenzo Gervasi sono seduti in una lunga fila di poltrone vuote perché i familiari delle vittime in questa brutta serata per la mafia siciliana non ci sono. Non c’è Nando Dalla Chiesa, non ci sono la moglie e il figlio del commissario Boris Giuliano, non ci sono nemmeno le madri e le mogli

di quelle vittime sconosciute scomparse improvvisamente un giorno sotto casa, inghiottite dalla lupara bianca.